Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

818ª seduta pubblica
martedì 23 ottobre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-55

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-135

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 137-216

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2
MURA *(LNP)* 1

Verifiche del numero legale 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2646) ***Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(2254) ***MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2646:

BOLDI *(LNP)*, *relatrice* . . . . . *Pag.* 6

SALUTO AI MAESTRI DEL LAVORO DI MANTOVA E AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 7

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (3488) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE 7
INCOSTANTE *(PD)* 7

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254:

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei* . . . . . 7, 11, 13 e *passim*
BOLDI *(LNP)*, *relatrice* . . . . . 10, 11, 13 e *passim*
MURA *(LNP)* . . . . . 10, 11, 13 e *passim*
MALAN *(PdL)* 10
DIVINA *(LNP)* 12
MARINARO *(PD)* 12
GASPARRI *(PdL)* 15
PARDI *(IdV)* 16, 18, 21
SPADONI URBANI *(PdL)* 20

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 10, 11, 12 e *passim*

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI MAESTRI DEL LAVORO E DI STUDENTI

PRESIDENTE 22

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 22, 23, 24 e *passim*
BOLDI *(LNP)*, *relatrice* . . . . . 22, 26, 28 e *passim*
MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei* . . . . . 23, 26, 28 e *passim*
MURA *(LNP)* . . . . . 23, 24, 25 e *passim*
MARINO Mauro Maria *(PD)* 23
PARDI *(IdV)* . . . . . 24, 26, 28 e *passim*
MALAN *(PdL)* 33, 36
PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 42, 43
GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* . . . 43
GALIOTO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 46
DIVINA *(LNP)* 47
MARINARO *(PD)* 48

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 23, 24, 25 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 51

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254:

MANTICA *(PdL)* 51
BOLDI *(LNP)*, *relatrice* 53
MURA *(LNP)* 54

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 54

SULLA SOPPRESSIONE DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE IN AGRICOLTURA

PRESIDENTE 54, 55
BERTUZZI *(PD)* 54

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2012 . . . 55

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2646

Ordine del giorno 57
Articoli 1, 2 ed emendamenti 59
Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 3 62
Articolo 3 ed emendamenti 62
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordine del giorno 65
Articolo 4 ed emendamento 66
Articolo 5 ed emendamenti 68
Articolo 6 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 69
Articoli 7, 8, 9 ed emendamento *70*
Articolo 10 ed emendamento 72
Articoli da 11 a 15 ed emendamenti 73
Articoli 16, 17 ed emendamenti 79
Articoli 18, 19 ed emendamenti 82
Articoli da 20 a 27, emendamenti e ordine del giorno 86
Articolo 28, emendamento e ordine del giorno 95
Articoli da 29 a 46 ed emendamento 98
Articoli da 47 a 59 114
Proposta di coordinamento 119

Disegno di legge n. 2254

Articoli da 1 a 16 119

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Palmizio sui disegni di legge nn. 2646 e 2254 137

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 139

CONGEDI E MISSIONI 158

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 158

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione 158

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO PARTE UN SENATORE

Presentazione di relazioni 159

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 159
Annunzio di presentazione 160
Assegnazione 161
Nuova assegnazione 163
Presentazione di relazioni 163
Presentazione del testo degli articoli 163
Rimessione all'Assemblea 164
Ritiro 164

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio . . . . . *Pag.* 164

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 164

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 165

Trasmissione di atti e documenti 166

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Trasmissione di atti 166

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . *Pag.* 167

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 167

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 167

Mozioni 167

Interpellanze 169

Interrogazioni 172

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 175

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 216

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta, comprese quelle relative alla presentazione del disegno di legge n. 3533 e alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al programma ed al calendario dei lavori dell'Assemblea, sono riportate nel Resoconto stenografico.

INCOSTANTE *(PD)*. Il Gruppo Partito Democratico fa proprio il disegno di legge n. 3488, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per consentire la conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17,09.

PRESIDENTE. Alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, passa al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2646 e 2254.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2646) ***Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(2254) ***MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2646

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 ottobre ha avuto luogo la discussione generale.

BOLDI, *relatrice*. Il testo in esame raccoglie un accordo molto ampio tra i Gruppi politici. Nel momento in cui si procede alla modifica della legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, sarebbe auspicabile si modificasse anche il Regolamento del Senato, secondo le proposte già formulate, per conformare il trattamento della materia comunitaria alle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il disegno di legge n. 2646 è pertanto di grande importanza: l'Italia si adegua alle riforme dei trattati europei e modernizza il suo apparato funzionale, migliorando la sua partecipazione all'Unione europea. In particolare, il Parlamento sarà coinvolto maggiormente e con un ruolo da protagonista rispetto alla vicenda europea; attraverso le informative del Governo, si instaurerà un rapporto nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario che dovrebbe agevolare la fase discendente e ridurre il contenzioso. Significativo è inoltre lo sdoppiamento della legge comunitaria in due provvedimenti diversi per contenuto e natura, nonché la previsione che individua nei tribunali amministrativi i fori di giurisdizione specifica per i contenziosi sugli aiuti di Stato. Il disegno di legge mira infine a valorizzare, a livello nazionale e nelle rispettive amministrazioni di provenienza, l'esperienza maturata in sede europea dai funzionari italiani.

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*.

BOLDI, *relatrice*. Chiede di accantonare l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2646, nel testo proposto dalla Commissione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 1 (Finalità).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 *(Comitato interministeriale per gli affari europei)*.

MALAN *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.101 e avverte della presentazione di una nuova versione dell'emendamento 2.100 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Concorda con la relatrice.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 2.100 (testo 2) e l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 *(Consultazione e informazione del Parlamento)*.

DIVINA *(LNP)*. Gli emendamenti 03.100 (testo 2) e 3.100 (testo 2) mirano a rafforzare il ruolo del Parlamento nella partecipazione alla formazione del diritto comunitario; in particolare, l'emendamento 3.100 (testo 2) chiede che il Governo trasmetta tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

MARINARO *(PD)*. L'emendamento 3.101 chiede che il Governo informi e consulti periodicamente le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria. L'emendamento 3.102 stabilisce inoltre che gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento.

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 3.0.101 (testo 2) mira a favorire l'integrazione delle strutture di supporto tecnico del Parlamento in relazione alle finalità di informazione e valutazione rispetto al complesso delle attività degli organismi dell'Unione europea.

BOLDI, *relatrice*. L'emendamento 3.0.100 riprende il comma 2 dell'articolo 5 della legge comunitaria 2012, introdotto in prima lettura alla Camera, e mira a rafforzare la possibilità per il Parlamento di formulare atti di indirizzo al Governo anche in relazione alla materia finanziaria o monetaria. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.0.101 (testo 2). Esprime parere favorevole sui restanti emendamenti.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Concorda con la relatrice; se l'emendamento 3.0.101 (testo 2) venisse trasformato in ordine del giorno, il Governo sarebbe favorevole ad accoglierlo; ad

ogni modo, trattandosi di una materia di competenza del Parlamento, si rimette all'Assemblea.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emendamenti 03.100 (testo 2), 3.100 (testo 2), 3.101, 3.102 e l'articolo 3, nel testo emendato. Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 3.0.100.

PARDI *(IdV)*. Accoglie la richiesta di trasformare l'emendamento 3.0.101 (testo 2) in ordine del giorno *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.101 non viene posto in votazione.

Passa all'esame dell'articolo 4 *(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)*.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 4.100 e l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 *(Atti di indirizzo delle Camere)*.

BOLDI, *relatrice*. Invita al ritiro dell'emendamento 5.1 in quanto il comma 1 introduce il contenuto dell'articolo e, nonostante il suo carattere pleonastico, risulta utile per un migliore inquadramento della norma.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 5.1.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 5.100 e l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 *(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)*.

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 6.100 intende annullare una modifica apportata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente. L'emendamento 6.101 intende incentivare un'azione di omogeneizzazione tra le procedure delle due Camere, in linea con il dettato dell'Unione europea che tende a rafforzare l'azione collaborativa e non quella oppositiva dei Parlamenti nazionali.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100. Il parere è invece contrario sull'emendamento 6.101 perché il Senato, producendo un numero di pareri assai superiore a quello prodotto dalla Camera, è stato finora in grado di fornire alle istituzioni europee un contributo più deciso nella fase ascendente delle procedure legislative.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100. Condivide lo spirito dell'emendamento 6.101 e non ha ragioni per essere contrario.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 6.100.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Il Senato, interpretando con esattezza lo spirito del Trattato di Lisbona, è la seconda tra le 40 Camere europee per numero di pareri prodotto. L'emendamento 6.101 rischia di vanificare il ruolo particolare assunto dal Senato nelle procedure di recepimento del diritto europeo nella fase ascendente.

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 6.101 non intende disconoscere le potenzialità del Senato che invece, nell'azione di coordinamento affidata ai Presidenti delle due Camere, potrebbe fare da sprone per l'altro ramo del Parlamento. Stante però la possibilità che la norma proposta dall'emendamento sia male interpretata, lo ritira.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'articolo 6, nel testo emendato, l'articolo 7 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) *e l'articolo 8* (Riserva di esame parlamentare).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 *(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)*.

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 9.100 intende stabilire che la decisione che il Parlamento deve assumere in materia di risorse proprie dell'Unione europea sia adottata con provvedimento di rango legislativo.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere favorevole considerando l'emendamento molto opportuno.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 9.100 e l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 *(Meccanismo del freno d'emergenza)*.

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 10.100 (testo 2) prevede che le proposte legislative in materia di tutela sociale siano sottoposte al Consiglio europeo nel caso le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

BOLDI, *relatrice*. Si rimette al Governo.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo 2).

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 10.100 (testo 2), l'articolo 10, nel testo emendato, l'articolo 11 (Relazioni annuali al Parlamento)*, l'articolo 12* (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)*, l'articolo 13* (Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia) *e l'articolo 14* (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 *(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)*. L'emendamento 15.101 è stato ritirato.

PARDI *(IdV)*. Riformula l'emendamento 15.100 (testo 2) *(v. testo 3 nell'Allegato A)*.

BOLDI, *relatrice*. Si rimette all'Aula.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere favorevole.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 15.100 (testo 3) e l'articolo 15, nel testo emendato. Il Senato approva l'articolo 16 (Dipartimento per le politiche europee).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 *(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea)*.

MALAN *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 17.100 e 17.104. Riformula gli emendamenti 17.102 e 17.103 *(v. testi 2 nell'Allegato A)*.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.101, 17.102 (testo 2) e 17.103 (testo 2).

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emendamenti 17.101, 17.102 (testo 2), 17.103 (testo 2) e l'articolo 17, nel testo

emendato. Il Senato approva l'articolo 18 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 *(Esperti nazionali distaccati).*

MALAN *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 19.100 e 19.101.

Il Senato approva l'articolo 19, l'articolo 20 (Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)*, l'articolo 21* (Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)*, l'articolo 22* (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)*, l'articolo 23* (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*, l'articolo 24* (Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)*, l'articolo 25* (Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni) *e l'articolo 26* (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 *(Legge di delegazione europea e legge europea).*

PARDI *(IdV)*. L'emendamento 27.101 attribuisce alla Conferenza unificata il potere di espressione del parere in ordine ai nuovi strumenti legislativi che hanno sostituito la legge comunitaria.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 27.101 e sull'ordine del giorno G27.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprime parere conforme a quello della relatrice e accoglie l'ordine del giorno G27.100.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 27.101. Il Senato approva l'articolo 27, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 *(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).*

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Accoglie l'ordine del giorno G28.100.

Il Senato approva l'articolo 28, l'articolo 29 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea), *l'articolo 30* (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea), *l'articolo 31* (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea), *l'articolo 32* (Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale), *l'articolo 33* (Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa), *l'articolo 34* (Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea), *l'articolo 35* (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), *l'articolo 36* (Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea), *l'articolo 37* (Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee), *l'articolo 38* (Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome), *l'articolo 39* (Poteri sostitutivi dello Stato), *l'articolo 40* (Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea), *l'articolo 41* (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea), *l'articolo 42* (Aiuti di Stato), *l'articolo 43* (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato), *l'articolo 44* (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati) *e l'articolo 45* (Aiuti pubblici per calamità naturali).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 46 *(Procedure di recupero)*. L'emendamento 46.100 (testo 2) è improcedibile, stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 46. Il Senato approva l'articolo 47 (Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), *l'articolo 48* (Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), *l'articolo 49* (Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo), *l'articolo 50* (Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese), *l'articolo 51* (Parità di trattamento), *l'articolo 52* (Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea), *l'articolo 53* (Punti di contatto europei), *l'articolo 54* (Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri), *l'articolo 55* (Norme transitorie), *l'articolo 56* (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge), *l'articolo 57* (Regioni a statuto speciale e province autonome), *l'articolo 58* (Disposizioni finanziarie) *e l'articolo 59* (Abrogazioni e modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100 (testo 2), precedentemente accantonato, è stato ritirato. Passa alla votazione finale.

Presidenza della vice presidente BONINO

PARDI *(IdV)*. Il Gruppo IdV voterà a favore, dopo aver contribuito alla definizione di un testo che rappresenta un passo significativo nel processo di parlamentarizzazione dei procedimenti comunitari. Resta ancora da realizzare però l'unità politica dell'Unione europea – attualmente sbilanciata sui temi economici – con il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei cittadini.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Chiede che il testo della dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Coesione nazionale, sia allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B)*. Sottolinea l'importanza del recepimento delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona sul coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e la sostituzione della legge comunitaria con due provvedimenti, che garantiscono un *iter* più veloce e rispondente alle aspettative dell'Unione europea.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Il provvedimento risponde all'esigenza di rafforzare la partecipazione del Parlamento nazionale alla determinazione delle politiche comunitarie e di attuare più speditamente sul piano interno la normativa europea. Nella fase ascendente, il Governo dovrà informare le Camere su tutti gli atti preparatori dell'Unione europea, non limitandosi a quelli legislativi, e fornire una valutazione del loro impatto sull'ordinamento interno. Nella fase discendente, per velocizzare l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, la legge comunitaria viene sostituita da due diversi strumenti, la legge di delegazione europea, con cui si conferiranno al Governo le deleghe di attuazione delle norme comunitarie, e la legge europea, necessaria per modificare o abrogare le disposizioni statali confliggenti con gli atti comunitari. Il Terzo Polo voterà con convinzione a favore, ritenendo che il testo sia stato migliorato grazie al lavoro della Commissione e alla mediazione intelligente del Governo.

GALIOTO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. La riforma della legge n. 11 del 2005 si è resa necessaria per adeguare l'ordinamento al Trattato di Lisbona e porre rimedio ad alcune criticità emerse nella prassi applicativa, in modo da rendere l'Italia realmente capace di incidere sulle strategie decise a livello europeo. In particolare, attraverso la legge di delegazione europea, sarà assegnata periodicamente al Governo una delega per la regolazione delle materie più tecniche, per le quali gli Stati membri godono di minore discrezionalità. Il Gruppo UDC voterà a favore del provvedimento, nella consapevolezza che bisognerà rafforzare la componente politica dell'Unione, per realizzare una migliore integra-

zione tra gli Stati membri. Da questo punto di vista, l'Italia potrà far leva sull'autorevolezza riconquistata in Europa grazie all'attuale Governo.

DIVINA *(LNP)*. Anche la Lega Nord voterà a favore del provvedimento, giudicando positivamente la previsione di un contatto diretto del Parlamento con la rappresentanza permanente italiana a Bruxelles: ciò consentirà infatti di disporre di maggiori informazioni sugli atti comunitari e di intervenire sollecitamente per evitare l'apertura di procedure di infrazione contro l'Italia. Resta tuttavia criticabile l'atteggiamento passivo del Governo di fronte all'imposizione da parte dell'Europa di divieti in tema di aiuti di Stato, in quanto la legislazione italiana è eccessivamente penalizzante per le imprese nazionali, specie nel settore della logistica e del trasporto.

MARINARO *(PD)*. L'attuale crisi economica e finanziaria ha risvegliato le correnti populiste e antieuropeiste che minano la compattezza dell'Unione europea. Occorre perciò rafforzare l'integrazione europea, secondo il principio di sussidiarietà, e creare un progetto comune a cui sono chiamati a partecipare tutti, non solo le istituzioni nazionali e comunitarie, ma anche i cittadini che vivono e lavorano nel territorio dell'Unione. Il Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge, alla cui definizione si è giunti con il lungo lavoro di Camera e Senato (nonostante nei Regolamenti non sia prevista una sede comune di approfondimento neanche per provvedimenti di tale portata), perché con esso si consente una più equilibrata ripartizione delle competenze tra Governo e Parlamento per la definizione e l'attuazione delle decisioni comunitarie. Con lo strumento della legge di delegazione europea, inoltre, sarà possibile adeguare più velocemente l'ordinamento nazionale a quello comunitario, soprattutto su materie, come quella fiscale ed economica, che richiedono una maggiore integrazione fra gli Stati membri e la condivisione delle responsabilità delle decisioni comuni.

MANTICA *(PdL)*. L'Italia è parte integrante dell'Unione europea e deve quindi condividerne consapevolmente il processo normativo, anche per chiudere le molte procedure di infrazione pendenti nei suoi confronti. Gli Stati membri sono chiamati a condividere uno spazio comune, a definire insieme le strategie e ad operare responsabilmente nel quadro delle decisioni assunte. Tale processo deve essere interpretato non come una cessione di quote di sovranità, ma come un atteggiamento partecipativo che consente di rappresentare gli interessi nazionali nel contesto comunitario. Si potrà così dare una legittimazione democratica all'Unione e ritrovare il senso comunitario di appartenenza auspicato dai Padri fondatori. Il PdL voterà a favore del provvedimento.

BOLDI, *relatrice*. Illustra la proposta di coordinamento C1.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 e, con votazione nominale elettronica, il disegno di legge n. 2646, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie. Il disegno di legge n. 2254 è pertanto assorbito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BERTUZZI *(PD)*. Sollecita un intervento urgente del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per evitare che rimangano non spese le risorse destinate all'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, soppresso dal decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica.

PRESIDENTE. Invita a presentare un atto di sindacato ispettivo. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 ottobre.

La seduta termina alle ore 19.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 ottobre.*

Sul processo verbale

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 19 ottobre 2012 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (3533).

Onorevoli senatori, è in corso la Conferenza dei Capigruppo; in attesa della la conclusione dei suoi lavori, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17,09).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 31 ottobre.

L'ordine del giorno della seduta di oggi pomeriggio prevede, in luogo del disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, il seguito della discussione del disegno di legge sul processo normativo comunitario.

Per consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge entro questa sera, non è previsto l'orario di chiusura della seduta.

L'esame del disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa avrà luogo a partire dalla seduta antimeridiana di domani. Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 12 di domani.

Il calendario della settimana corrente prevede inoltre la discussione congiunta dei disegni di legge concernenti l'istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia e l'insegnamento dell'Inno di Mameli, nonché documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Saranno inoltre discusse le ratifiche di accordi internazionali con l'India sul trasferimento delle persone condannate e di partenariato con l'Afghanistan.

Il disegno di legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari, già in calendario, è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La prossima settimana, in vista della festività di giovedì 1º novembre, i lavori dell'Assemblea inizieranno dal pomeriggio di lunedì 29 ottobre, per concludersi entro la seduta pomeridiana di mercoledì 31. Il calendario prevede la discussione del disegno di legge sulla delega dello strumento militare, l'esame del decreto-legge sulla tutela della salute, il disegno di legge in materia di parità dei cittadini in ordine al rilascio in sanatoria del titolo edilizio, nonché l'eventuale seguito di argomenti non conclusi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012:

- Disegno di legge nn. 3366 – Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 3271 – Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
- Disegno di legge n. 3134 – Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 31 ottobre 2012:

Martedì 23 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– Seguito disegni di legge nn. 2646 e connessi – Normativa e politiche UE *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì 24 ottobre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	– Disegni di legge nn. 3491 e connessi – Diffamazione a mezzo stampa – Disegni di legge nn. 3256 Istituzione della giornata dell'Unità d'Italia e connesso 3366 Insegnamento Inno di Mameli *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – Disegno di legge n. 3535 – Ratifica Accordo Italia-India sul trasferimento delle persone condannate *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 3455 – Ratifica Accordo sul partenariato e cooperazione di lungo periodo Italia-Afghanistan *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	
Giovedì 25 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì 25 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3491 e connessi (Diffamazione a mezzo stampa) e al disegno di legge n. 3366 (Insegnamento Inno di Mameli) dovranno essere presentati entro le ore 12 di mercoledì 24 ottobre.

Lunedì	29 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 17-20,30)	– Disegno di legge n. 3271 – Delega strumento militare *(Voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	30 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	– Disegno di legge n. 3534 – Decreto-legge n. 158, tutela della salute *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 12 novembre)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16-20,30)	
Mercoledì	31 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Disegno di legge n. 3134 – Parità dei cittadini in ordine al rilascio in sanatoria del titolo edilizio
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 15)	– Eventuale seguito argomenti non conclusi

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3271 (Delega strumento militare) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 25 ottobre.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 3534 (Decreto-legge tutela della salute) e n. 3134 (Parità dei cittadini in ordine al rilascio in sanatoria del titolo edilizio) dovranno essere presentati entro le ore 17 di venerdì 26 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3534
(Decreto-legge n. 158, tutela della salute)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1h
Gruppi 6 ore, di cui:	
PdL	1h 34′
PD	1h 21′
LNP	35′
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI	31′
Per il Terzo Polo (ApI-FLI)	30′
Misto	30′
CN:GS-SI-PID-IB-FI	30′
IdV	29′
Dissenzienti	5′

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2646) ***Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(2254) ***MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*** **(ore 17,12)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2646

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2646, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa; e 2254.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo per una replica brevissima.

Desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che, la scorsa settimana, sono intervenuti per commentare questo testo che, come d'altra parte era auspicabile, essendo uscito da un Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali, trova un accordo molto ampio da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

Posso solo dire che condivido un problema che è stato sollevato da quasi tutti gli intervenuti. In questo momento stiamo rivedendo la legge n. 11 del 2005, ma, per arrivare a conformarci e ad aggiornare il modo con cui trattiamo la materia europea, sarebbe necessario ed auspicabile un cambiamento del Regolamento del Senato, in relazione al quale sono state presentate delle proposte quasi due anni fa, senza che però abbiano avuto alcun seguito. Ribadisco quanto è stato già detto dai colleghi che sono intervenuti: le proposte nascevano da un Comitato da me presieduto per incarico del Presidente del Senato, di cui facevano parte tutti i Capigruppo o loro incaricati. Pertanto, non si capisce veramente perché non vi dovrebbe essere l'aggiornamento del Regolamento del Senato, che rappresenta un atto dovuto rispetto alle modifiche che sono entrate in vigore con il Trattato di Lisbona.

Ci troveremo così ad avere una legge al passo con le modifiche intervenute dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona e – invece – un Regolamento del Senato che al passo non è. *(Applausi dai Gruppi LNP e PD e del senatore Pastore).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i rappresentanti dell'Ente di addestramento professionale di Puglia (ENAP), che vengono da Modugno, in provincia di Bari. *(Applausi).*

Disegno di legge (3488) fatto proprio da Gruppo parlamentare (ore 17,15)

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare che il Gruppo del Partito Democratico intende far proprio il disegno di legge n. 3488, d'iniziativa della senatrice Finocchiaro ed altri, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011».

Sollecitiamo altresì l'esame rapido di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Incostante, a tutti i conseguenti effetti regolamentari. È stato anche un punto della discussione svolta nella recente Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254 (ore 17,16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, avvocato Moavero Milanesi.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, quella oggi all'esame dell'Aula è una normativa importante, perché riguarda una materia di cui conosciamo tutti la qualità e la rilevanza, quale la partecipazione del nostro Paese all'Unione europea: un'Unione europea di cui non solo individuiamo i motivi di importanza storica ma anche quelli molto reali nell'attualità e nella proiezione futura. Con tale normativa, il nostro Paese si adegua alle novità inserite nelle stesse riforme dei Trattati europei, in particolare l'ultima firmata a Lisbona, e modernizza notevolmente il suo apparato funzionale.

Vorrei sottolineare solo alcuni aspetti importanti della normativa. Il primo riguarda proprio il Parlamento, perché attraverso questa nuova legge esso si trova coinvolto in maniera nettamente maggiore rispetto al passato in un ruolo protagonista rispetto alle vicende europee. Ciò è molto importante in un momento in cui, anche all'ultimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì della settimana scorsa, è stato sottolineato che la legit-

timità democratica delle istituzioni europee trova la sua fonte non solo nel Parlamento europeo ma anche in uno stretto raccordo tra Governi e Parlamenti nazionali.

Con tale normativa il nostro sistema Italia si adegua e, per certi versi, si pone all'avanguardia in questo rapporto. In particolare, il Governo riferirà regolarmente in Parlamento, prima e dopo le riunioni del Consiglio, e quindi si instaurerà un rapporto già nella fase ascendente, che dovrebbe agevolare poi i lavori nella fase discendente di recepimento delle regole europee, e delle direttive in particolare, dove noi, come sappiamo bene, soffriamo sovente di ritardi ovvero per procedure di infrazione per recepimento incompleto. Quindi, questo dovrebbe ridurre anche il contenzioso. E il contenzioso, e il coinvolgimento anche in termini di informativa da parte del Governo al Parlamento, costituisce il secondo elemento che volevo sottolineare. Nel corpo di questa legge ci sono disposizioni specifiche che dovrebbero rendere più efficace il sistema legislativo di recepimento, sdoppiando la tradizionale legge comunitaria in due veicoli legislativi diversi, per obiettivo e contenuto. Ciò dovrebbe ridurre quel tipo di contenzioso. Ci sono anche norme specificamente dedicate agli aiuti di Stato, che costituiscono un'altra fonte di inadempimenti frequenti per il nostro Paese, con l'individuazione in particolare di un foro di giurisdizione specifica nei tribunali amministrativi. Ciò dovrebbe ridurre molti problemi che registriamo, collegati sovente all'azione di recupero degli aiuti cui le decisioni della Commissione o le sentenze della Corte di giustizia europea ci obbligano.

Viene anche stabilito una volta per tutte, ed è un motivo di chiarezza operativa oltre che legislativa, che la rappresentanza presso la Corte di giustizia è assicurata dall'Avvocatura dello Stato e che l'agente che rappresenta lo Stato italiano di fronte alla Corte deve essere un avvocato dello Stato. Di fatto era sovente così, ma in questo modo è stabilito con chiarezza di dettato normativo.

Infine, menziono un'ultima norma, che può apparire marginale, che riguarda l'impiego dei cosiddetti esperti nazionali distaccati. Si tratta di funzionari delle amministrazioni italiane, locali o centrali, che effettuano dei periodi di sostanziale comando presso le istituzioni europee. Troppo spesso quanto loro acquisiscono come preparazione professionale non viene poi adeguatamente utilizzato in Patria, al momento del rientro. Ecco, questa disposizione attira l'attenzione su tale aspetto e punta a far sì che anche queste esperienze professionali acquisite presso le istituzioni europee siano poi utilizzate al meglio dalle nostre amministrazioni centrali, regionali o dalle altre amministrazioni locali.

Credo che, sottoponendola al giudizio dell'Assemblea, questa normativa rappresenti un oggettivo passo avanti, che rende più democratico e anche più parlamentare il processo di partecipazione italiana all'Unione europea. Ripeto che si tratta di un oggettivo passo avanti, in perfetta sintonia con le indicazioni delle ultimissime pronunce e decisioni assunte anche a livello di Consiglio europeo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che l'espunzione, operata presso la Camera dei deputati, dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29, rappresenta un rischio per la finanza pubblica, in mancanza di una normativa adeguata a garantire la puntuale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di deleghe contenute nella legge di delegazione europea.

In merito, poi, all'articolo 45, si osserva che:

– in sede attuativa, la concessione degli aiuti pubblici per calamità naturali, di cui al comma 1, deve informarsi ad un criterio di prudenzialità finanziaria;

– occorre evitare, in sede applicativa, che il riferimento al lucro cessante, contenuto nella lettera *b)* del comma 1, rappresenti elemento che consente di eccedere i limiti stabiliti dall'Unione in riferimento alla prova del danno.

Per quanto concerne gli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per la proposta 46.100, su cui il parere è di semplice contrarietà».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 03.100 (testo 2), 3.100 (testo 2), 10.100 (testo 2), 15.100 (testo 2) e 46.100 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutte le proposte suddette, ad eccezione dell'emendamento 46.100 (testo 2), su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

A rettifica del parere reso lo scorso 10 ottobre, formula altresì un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 46.100».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.0.101 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.100 (testo 2), 17.102 (testo 2) e 17.103 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100 (testo 2), che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. *(La relatrice, senatrice Boldi, parla con alcuni senatori).*

Onorevoli colleghi, per favore, lasciate libera la relatrice. Ora si sta procedendo. Le riunioni si fanno prima, durante o dopo. Senatrice Boldi, la prego di seguire i lavori. Certamente non possiamo far intervenire la forza pubblica in Aula!

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G100 (testo 2) venga accantonato, perché riprende il contenuto di due emendamenti presentati: dunque, se queste proposte venissero approvate, ne chiederei il ritiro.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, l'ordine del giorno G100 (testo 2) viene accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2646, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.101 e comunico che ho presentato una riformulazione dell'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LNP)*. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò sia l'emendamento 03.100 (testo 2), sia l'emendamento 3.100 (testo 2).

Nella sostanza entrambi chiedono al Governo di mettere le Camere in condizione di conoscere tempestivamente tutti gli atti, le azioni e le relazioni che fa la Rappresentanza permanente a Bruxelles nei suoi confronti. Poiché dal Trattato di Lisbona in poi si prevede che i Parlamenti nazionali sono chiamati a partecipare alla formazione degli atti comunitari e alle azioni volte al recepimento delle normative, ebbene, per deliberare bisogna conoscere.

Dato che le Camere hanno un *gap* d'informazione rispetto al Governo, che si avvale degli uffici della Rappresentanza permanente di Bruxelles, i due emendamenti chiedono che anche le Camere, attraverso un'intesa tra Presidenza del Consiglio e Presidenti dei due rami del Parlamento, possano interagire con la Rappresentanza permanente per ottenere tutte le informazioni utili per adempiere al dettato *post* Lisbona che prevede una loro partecipazione nella costruzione degli atti e nel conseguente recepimento.

MARINARO *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.101 regola gli obblighi di informazione e consultazione del Governo nei confronti del Parlamento ai fini della formazione della posizione italiana, con particolare attenzione ad alcune materie di rilevanza nazionale quali la politica estera e di sicurezza comune, nonché il coordinamento delle politiche economiche e la predisposizione dei programmi di stabilità e di quelli per l'attuazione della strategia per la crescita e l'occupazione.

L'emendamento intende rafforzare i processi di partecipazione del Parlamento, in particolare nel decisivo settore – come ci ha appena detto il ministro Moavero Milanesi – delle decisioni economiche, finanziarie e

di bilancio sulle quali si sta procedendo ad un approfondimento dell'integrazione europea.

Abbiamo quindi ritenuto utile e opportuno rafforzare questo comma, tenendo conto in particolar modo della partecipazione del Parlamento nazionale al processo decisionale nazionale ed europeo.

L'emendamento 3.102 tende, invece, a garantire le prerogative di informazione e di partecipazione del Parlamento previste sia nella nuova normativa comunitaria in materia di controllo di bilanci e di legge di stabilità, sia con riferimento all'articolo 13 del *fiscal compact*. Ai sensi del comma 5, si raccomanda l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi alle Camere.

Come lei sa, signor Ministro, sulla materia europea vige, per il momento, un ferreo riserbo dell'informazione da trasmettere alle Camere.

Dal momento che si procede celermente ad un processo di integrazione anche in ambito economico, finanziario e di bilancio, sarebbe utile ed opportuno che ci fosse maggiore flessibilità nella garanzia di informazione al Parlamento.

Questo è l'oggetto dell'emendamento 3.102.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 03.100 (testo 2), 3.100 (testo 2), 3.101 e 3.102.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*., Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 03.100 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 03.100 (testo 2), presentato dai senatori Divina e Aderenti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dai senatori Divina e Aderenti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, nella votazione sull'emendamento 3.100 (testo 2) ho erroneamente espresso un voto contrario, mentre in realtà ero favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che invito i presentatori ad illustrare.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.100 riprende il comma 2 dell'articolo 5 del cosiddetto disegno di legge comunitaria del 2012, introdotto durante la prima lettura alla Camera dei deputati. Per certi versi esso si sovrappone all'emendamento della senatrice Marinaro, ma mira a rafforzare il principio che, anche sulle materie di bilancio, finanziarie e sui Trattati che impegnano il nostro Paese in materia di bilancio, il Parlamento non solo deve essere informato, ma deve poter emanare atti di indirizzo cogenti per il Governo.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.101 (testo 2) propone l'istituzione di un Ufficio per i rapporti con l'Unione europea del Parlamento italiano. Il senso della proposta sta in questo: nell'ambito del rafforzamento del ruolo del Parlamento nel procedimento comunitario sia nella fase ascendente che discendente si ritiene che sia utile unificare

le strutture significative di supporto parlamentare con riferimento alla materia comunitaria presenti sia alla Camera che al Senato.

C'è un aspetto di razionalizzazione economica e funzionale ma, oltre a questo, bisogna rilevare che l'unicità di entrambe le Camere nel processo comunitario implica anche un'unicità sia nella fase istruttoria che in quella documentale e informativa. Questo rappresenta una garanzia di successo anche nazionale in sede europea. Mi riferisco a una maggior forza nella presenza italiana in Europa. D'altra parte, la stessa ragione è sottesa per motivi affini all'articolo 4 della legge n. 196 del 2009, che era volto a rafforzare le procedure parlamentari di controllo attraverso l'integrazione delle attività svolte dalle strutture di supporto tecnico dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, dando ovviamente per scontato il parere favorevole sull'emendamento a mia firma, vorrei invitare il senatore Pardi a trasformare l'emendamento 3.0.101 (testo 2) in un ordine del giorno.

Le motivazioni di questa mia richiesta sono un po' le stesse che mi indurranno tra breve ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 6.101, avente come primo firmatario sempre il senatore Pardi. I Trattati prevedono, infatti, che lo scrutinio effettuato dalle Camere nella fase ascendente sia – e viene detto chiaramente – lo scrutinio delle 40 Camere dell'Unione europea.

Senatore Pardi, certamente lei mi può dire che tutta la fase istruttoria potrebbe essere fatta in comune; in realtà non è così perché, come lei sa, sia la fase istruttoria che il risultato della stessa, vale a dire il parere, possono essere espressi in modo assolutamente differente dai due rami del Parlamento. A tal proposito, ricordo che tra Camera e Senato sono previste addirittura procedure diverse. Infatti, mentre, ai sensi del Regolamento, presso la Camera dei deputati la XIV Commissione si occupa solo di sussidiarietà e di proporzionalità, qui in Senato la 14ª Commissione si occupa anche del merito.

Queste sono le motivazioni per cui vorrei invitare il senatore Pardi a trasformare semmai il suo emendamento in un ordine del giorno, che potrà avere un senso nella prospettiva di sviluppi ulteriori e di un eventuale cambiamento di assetto di Camera e Senato. Al momento, a mia opinione, non è opportuno inserire nel provvedimento le disposizioni contenute in tale emendamento.

In caso contrario, il mio parere sull'emendamento 3.0.101 (testo 2) è contrario.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 3.0.100.

Quanto all'emendamento 3.0.101 (testo 2), nel caso in cui lo stesso venisse trasformato in ordine del giorno, il parere del Governo sarebbe favorevole. Resta comunque il fatto che, trattandosi di materia eminentemente di competenza del Parlamento, da Ministro convintamente parlamentarista, in ossequio all'Aula, mi rimetto alla valutazione delle senatrici e dei senatori presenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Senatore Pardi, accetta la proposta della relatrice di trasformare l'emendamento 3.0.101 (testo 2) in un ordine del giorno?

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, sia pur con qualche dubbio, che devo però mantenere nel foro privato, accetto la proposta della relatrice di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il parere del Governo sull'emendamento 4.100 è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Spadoni Urbani, devo rilevare che effettivamente il comma 1 si limita a ribadire quello che è già un potere delle Camere, ovvero la possibilità di emanare degli atti di indirizzo al Governo. Serve un po' da cappello, perché cita l'articolo 4 che obbliga il Governo ad assicurare la coerenza del suo operato con questi indirizzi. Quindi, inviterei la senatrice Spadoni Urbani a ritirarlo e a mantenere il testo del Comitato ristretto.

Ovviamente il parere è favorevole sull'emendamento 5.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Spadoni Urbani, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.1?

SPADONI URBANI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 intende correggere una modifica introdotta dalla Commissione in sede referente. L'emendamento è volto a sostituire nel testo l'accezione, che noi consideriamo errata, di carattere prevalentemente privatistico, concernente le facoltà delle Aule parlamentari, con un potere di stampo giuspubblicistico, ossia a sostituire le parole «ha facoltà di» con «può».

Con l'emendamento 6.101 siamo nel campo del bilanciamento tra flessibilità ed esigenza di disciplina procedurale della fase ascendente. Al riguardo, appare opportuno porre la questione dell'interlocuzione nei rapporti interni tra Governo e Parlamento. Tenuto conto del limite della riserva tradizionale di Regolamento parlamentare nel disciplinare le procedure sulla verifica di sussidiarietà, l'emendamento è volto ad incoraggiare un'opera di omogeneizzazione delle procedure tra Camera e Senato.

La situazione attuale riscontra una notevole divergenza tra i due rami del Parlamento nei modi di svolgimento della verifica, in particolare con

riferimento alla parte rilevante della dottrina relativa alla soluzione adottata dalla Camera, che prova a distinguere tra sussidiarietà, da un lato, e proporzionalità e merito, dall'altro. Questa soluzione risulta troppo macchinosa e oltretutto non corrisponde alla linea della Commissione europea, che tende invece a valorizzare l'apporto collaborativo e non oppositivo dei Parlamenti nazionali.

In questo quadro riteniamo che sia utile l'occasione per sollecitare una riflessione sullo strumento della riserva di esame parlamentare e sul coordinamento tra la tempistica originaria, con il termine previsto dal Protocollo n. 1 del Trattato di Lisbona, e alla luce della speciale riserva di esame parlamentare prevista per il mandato d'arresto europeo (articolo 3 della legge n. 69 del 2005).

Da qui la necessità di un richiamo al coordinamento tra i Presidenti delle Assemblee, senza entrare nel merito delle forme, rimesse all'autonoma determinazione di Camera e Senato.

Saluto ai maestri del lavoro di Mantova e ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto i maestri del lavoro di Mantova che sono in visita al Senato. *(Applausi).*

Saluto altresì gli alunni dell'Istituto comprensivo autonomo «Pier delle Vigne» di Capua, in provincia di Caserta. Rivolgo a loro e ai loro insegnanti anche gli auguri per l'attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254 (ore 17,46)

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100, anche se è chiaro che dicendo che è possibile fare, nell'ambito di questa dicitura si ha la facoltà di farlo o meno. Ma questa è un'osservazione personale ed è meglio non sottilizzare troppo. Questo, comunque, è stato il motivo per cui il Comitato ristretto aveva cambiato questa formulazione. In ogni caso, ribadisco il parere favorevole.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 6.101, non intendo ripetere quanto già detto a proposito dell'emendamento all'articolo 3. Faccio notare che, tra l'altro, mi sembra un po' difficile coordinare quest'azione. Cito al riguardo alcuni dati: nel 2011 il Senato – cioè tutte le Commissioni – ha espresso 76 pareri, a fronte di 25 della Camera. Ciò, proprio a significare l'esistenza di un orientamento diverso rispetto alla valutazione che viene data in questa Camera rispetto all'altra della fase ascendente. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100, mentre per quanto riguarda l'emendamento 6.101 comprendiamo le osservazioni svolte e, sebbene si tratti di materia strettamente parlamentare, il Governo condivide lo spirito della proposta e non ha ragioni per essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Pardi, che apprezzo, a riflettere sul mantenimento di questo emendamento che, in parte, vanificherebbe il tipo di taglio particolare che è stato dato dal Senato in attuazione del Trattato di Lisbona. Noi, nella Sottocommissione fase ascendente, ma anche nella commissione plenaria, e con il concorso di tutte le Commissioni, abbiamo dato un'impostazione, negli ultimi due anni, che rifletteremo poi quando analizzeremo la Relazione fatta dalla Commissione dell'Unione europea sui rapporti della

stessa con i Parlamenti nazionali, che è diventata paradossalmente di esempio anche alla Camera.

Ribadisco – come ha ricordato la Presidente della 14ª Commissione – che fra le 40 Camere dei 27 Paesi il Senato è stata la seconda in Europa per espressione dei pareri, con ciò interpretando nel senso più profondo le potenzialità del Trattato di Lisbona. E mi sembra di capire che nell'ultimo anno anche la Camera si sia adeguata alla nostra impostazione. Non riconoscerlo – a mio avviso – significa un po' tarpare le nostre potenzialità. Mi ero permesso di evidenziarlo in sede di discussione generale la settimana scorsa, ma ci terrei che si sviluppasse un momento di riflessione su questo tema. Diversamente, il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, le chiedo se accetta l'invito a ritirare l'emendamento 6.101.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni del collega Mauro Marino. Non vorrei che si pensasse che proponiamo il coordinamento tra la maggiore – per così dire – abilità del Senato e la minore vocazione della Camera dei deputati come una sorta di uniformazione al ribasso. Il coordinamento non implica necessariamente un appiattimento. Si può anche pensare che il coordinamento faccia emergere le soluzioni migliori.

In ogni caso, dal momento che le nostre intenzioni non sono state capite, ritiro l'emendamento 6.101. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 9 prevede, nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione sia subordinata dai Trattati alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, che il Governo trasmetta la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni.

Questo comma è preceduto e seguito da disposizioni in cui si fa riferimento esplicito a leggi. Esso potrebbe essere inteso nel senso di vincolare ad atti di indirizzo una serie di procedure delineate dai Trattati, che non vengono rese esplicite, nonostante la tecnica legislativa tenda ad escludere i cosiddetti richiami muti. Si tratterebbe di procedure sulla cittadinanza europea, sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, sulle risorse proprie dell'Unione europea, sulla proprietà intellettuale e altre ancora.

Ricordo che, in base alla prassi consolidata, la decisione sulle risorse proprie è sempre stata attuata con apposita disposizione di rango legislativo inserita nella legge finanziaria. A tale fine, pensiamo di provvedere con l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il parere del Governo è favorevole, in quanto reputa tale emendamento molto opportuno e pertanto ne ringrazia il senatore Pardi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, nel teso emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, la disposizione che stiamo esaminando prevede che, in relazione alle proposte legislative presentate ai sensi delle suddette disposizioni dei Trattati, quindi anche in materia di tutela sociale, il rappresentante italiano in sede di Consiglio europeo sia tenuto a chiedere che le proposte stesse siano sottoposte al Consiglio medesimo nel caso in cui il Senato e la Camera adottino un atto di indirizzo in questo senso. Poiché per gli atti di indirizzo non esiste la doppia lettura conforme, per evitare paralisi in caso di parziale difformità dell'atto motivato, si prevede che l'obbligo di richiesta di riesame sia efficace in presenza della deliberazione del Parlamento.

Inoltre, si precisa che resta comunque fermo per le medesime proposte il meccanismo che attualmente prevede che il rappresentante dell'Italia nel Consiglio dell'Unione possa richiedere che le stesse siano sottoposte al Consiglio europeo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100 (testo 2), presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 15.100 (testo 2) è stato ulteriormente riformulato. Abbiamo ragionato e siamo giunti ad una definizione meno complicata del testo. Il tema riguarda la disciplina della nomina dei membri italiani nelle istituzioni dell'Unione europea. Ne do lettura: «L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del *curriculum vitae* delle persone

proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalla stessa svolti o in corso di svolgimento».

È su questa formulazione dell'emendamento, che riteniamo preferibile alle precedenti, che chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, con la nuova formulazione sostanzialmente non cambia molto. Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100 (testo 3).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100 (testo 3), presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 17.100 e 17.104; mantengo il 17.101, mentre riformulo gli emendamenti 17.102 e 17.103.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.102, si tratta di sopprimere, al comma 2, lettera *b)*, dopo la parola «trasmette», le seguenti: «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea».

Analogamente, l'emendamento 17.103 è riformulato nel senso di sopprimere, al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola «verifica», le seguenti: «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, se ho ben capito, in entrambi i testi riformulati si sopprime ogni riferimento alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.101.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.101, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.102 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.102 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.103 (testo 2).

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.103 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. L'emendamento 17.104 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 19.100 e 19.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

Ricordo che l'emendamento 27.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G27.100.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 27.101 punta ad operare una correzione all'interno della normativa che disciplina la Conferenza unificata per attribuirle espressamente il potere di esprimere il parere sui due nuovi strumenti che hanno sostituito la legge comunitaria.

L'occasione ci sembra opportuna per sollecitare il Governo, in sede di legge di delegazione, a corredare il testo della delega con tabelle da cui si possa desumere chiaramente l'applicazione dei criteri generali di delega, ovvero dei criteri specifici, per consentire alle Camere di spostare singole direttive dall'una all'altra tabella, ovvero di escluderle dal meccanismo di delegazione per farle rientrare in quello di diretta applicazione recato dalla cosiddetta legge europea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.101 e sull'ordine del giorno G27.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.101.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.101, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale è stato presentato un emendamento, poi ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G28.100, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G28.100 è favorevole.

Vorrei anche ringraziare il senatore Pardi, perché è opportuno ricordare l'importanza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, non essendo materia dell'Unione europea in senso stretto, è stata altresì opportuna la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 46.100 (testo 2) è improcedibile.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 46.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 46.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno G100 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui invito la relatrice a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. L'ordine del giorno G100 (testo 2) è stato ritirato, perché sono stati approvati alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori su questo provvedimento sarà favorevole. Riteniamo che si sia fatto un passo avanti nel processo di parlamentarizzazione del procedimento comunitario.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,15)

(*Segue* PARDI). Il Gruppo ha dato un suo contributo all'elaborazione e alla definizione di questo testo.

Riteniamo che la buona riuscita della realizzazione europea sarà affidata... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pardi. Colleghi...

PARDI *(IdV)*. Finisco subito, signora Presidente, sarò veramente brevissimo: forse l'Assemblea non se ne accorgerà nemmeno.

PRESIDENTE. Abbiamo sette dichiarazioni di voto da svolgere, colleghi, per cortesia.

PARDI *(IdV)*. Stavo dicendo, signora Presidente, che il Gruppo dell'Italia dei Valori considera positivamente questo provvedimento ed esprimerà un voto favorevole, avendo dato il proprio contributo alla realizzazione di questo passo. Lo considera un passo significativo verso la parlamentarizzazione dei procedimenti comunitari. Riflettiamo solo sul fatto che, mentre l'attività legislativa procede passo passo alla definizione di un maggiore carattere dell'Europa, non dobbiamo perdere la consapevolezza che la parte fondamentale della realizzazione europea appartiene alla cultura dei cittadini. Su questo piano penso che tutti dovranno assicurare in futuro un impegno maggiore.

Il concetto politico2economico di Europa poggia infatti troppo sulla natura economica e troppo poco sulla natura politica, ma la realizzazione della natura politica non può essere semplicemente conseguita tramite dettati dei Parlamenti. Su questo specifico terreno deve soprattutto essere attivato un cammino di protagonismo civile. Così come avvenuto nei campi dei diritti civili e dei diritti sociali, lavorando e dando il proprio contributo tutti insieme, bisogna riuscire a costruire (naturalmente non in modo eterodiretto, perché queste cose non nascono per comando) una nuova forma di protagonismo civile europeo, che può dare il carattere, la colorazione e il senso a tale cammino.

Per tali ragioni, il nostro voto sarà favorevole.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, annunciando il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale e preannunciando la richiesta di lasciare agli atti la mia dichiarazione di voto, vorrei affrontare un paio di punti importanti.

Il testo che oggi andiamo ad approvare è molto importante. Infatti, la legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la cui disciplina andiamo oggi a modificare, è stata concepita nel quadro dei precedenti Trattati europei: l'entrata in vigore, il 1º dicembre 2009, del Trattato di Lisbona ha reso urgente ed indispensabile un suo ammodernamento. È indispensabile recepire le importanti innovazioni che sono state introdotte dal Trattato di Lisbona e che attengono a rilevanti e sostanziali aspetti istituzionali, in particolare al coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali, uno dei pilastri di questo Trattato, in alcuni aspetti del funzionamento della nostra Unione. Mi riferisco in particolare al controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto di quel principio fondamentale di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'Unione europea. Questa è una delle novità più importanti.

L'altro aspetto che volevo sottolineare riguarda il profilo innovativo degli strumenti di adeguamento agli obblighi comunitari in luogo dello strumento precedentemente rappresentato dalla legge comunitaria annuale. Infatti, la riforma prevede una sorta di sdoppiamento, che si articola in due fasi distinte: la legge di delegazione europea e la legge europea. Più precisamente, si prevede di presentare al Parlamento, entro la fine di febbraio, un disegno di legge recante esclusivamente deleghe legislative ed autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare ed un altro, eventuale, da presentare al Parlamento, anche disgiunto dal primo, recante le disposizioni di attuazione diretta.

Il provvedimento, quindi, dovrebbe garantire un *iter* parlamentare più celere, più veloce, più concreto, e più aderente alle aspettative dell'Unione europea.

Come preannunciato, signora Presidente, le chiedo l'autorizzazione a lasciare agli atti il testo integrale della mia dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Palmizio.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, signor Ministro, credo che quello di oggi sia un momento importante. Infatti, come il Ministro ha affermato, questo disegno di legge è importante perché modernizza l'apparato funzionale e perché, soprattutto, prevede un

forte coinvolgimento del Parlamento, coinvolgimento che già si è verificato qui in Senato nella fase ascendente, come è stato e rilevato negli interventi che mi hanno preceduto, e credo sia comunque importante ribadire la rilevante attività svolta dal Senato della Repubblica.

Il fenomeno dell'organizzazione internazionale ha assunto una sempre maggiore rilevanza, arrivando a svolgere, nel caso dell'Unione europea, un ruolo fondamentale e insostituibile come centro di propulsione di una dimensione autenticamente comunitaria che i nostri Stati nazionali hanno saputo realizzare, attraverso metodi di cooperazione e integrazione. In tale contesto, l'Unione europea rappresenta ben più della somma della cessione delle quote di sovranità dei singoli Stati membri: l'Unione europea è, sia a livello internazionale sia nel campo più ristretto delle organizzazioni internazionali, un *unicum* del quale il nostro Paese deve essere fiero di essere uno dei membri fondatori, così come di avere sempre sostenuto e incentivato nel suo sviluppo e nella sua azione attraverso la propria politica estera; una costante che ha saputo mantenere come precipuo interesse del nostro Paese. Oggi lo *standing* dell'Italia nel mondo è più forte, anche grazie all'azione svolta nell'ultimo anno dal Governo e grazie anche ad un'integrazione sempre più grande nell'Unione europea.

L'Unione ha acquisito una tale importanza da dare vita ad un proprio ordinamento giuridico, un sistema di regole e di norme nuovo e originale in continua, costante e stretta correlazione con gli ordinamenti giuridici tradizionali dei singoli Stati membri. Non da oggi si è posta pertanto la necessità di garantire, a livello dei singoli Stati membri, i meccanismi più idonei per assicurare una precisa corrispondenza dei propri ordinamenti a quello dell'Unione e alle norme che, approvate in sede comunitaria, si applicano all'interno degli Stati membri.

A questa primaria esigenza con il tempo si è associata un'altra differente linea di interrelazione tra la dimensione nazionale e quella europea. Con le modifiche dei trattati che si sono succedute nel corso del tempo, un ruolo sempre maggiore è stato riservato agli organi degli Stati membri diversi dal potere esecutivo e, in particolare, al contributo dei Parlamenti nazionali nella partecipazione alla definizione degli atti, e quindi delle politiche, dell'Unione secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, trasparenza e partecipazione democratica.

Questo provvedimento intende rispondere a tutte queste esigenze: garantire e rafforzare, da un lato, la fase ascendente della normativa comunitaria, cioè la partecipazione delle istituzioni nazionali, e in particolare delle Camere, alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'Unione europea e, dall'altro, la fase discendente, attraverso la quale si garantisce l'attuazione della normativa europea sul piano interno.

Il provvedimento è stato significativamente migliorato in Commissione rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati dove, ci auguriamo, si proceda ad un rapido esame cosicché la nuova versione che ci accingiamo ad approvare possa diventare legge il più presto possibile.

Il nuovo testo è il frutto di un intelligente lavoro di mediazione tra i partiti. Quanto accaduto oggi in quest'Aula, cioè l'approvazione unanime

degli emendamenti e degli articoli del provvedimento da parte dell'Assemblea, dimostra l'importanza del lavoro svolto in Commissione.

Tra le innovazioni introdotte, il dato politico che si ricava è un'espansione del ruolo del Parlamento rispetto a quello del Governo, in capo al quale viene posto un obbligo di informazione su una serie di importanti questioni riguardanti la partecipazione del nostro Paese al processo comunitario (come sottolineato dallo stesso Ministro). Così le Camere potranno chiedere informazioni e documenti relativi alle procedure giurisdizionali e di precontenzioso avviate contro l'Italia o quelle riguardanti le nomine di candidati italiani presso istituzioni europee, come la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Un ruolo più rilevante del nostro Parlamento, e quindi anche di questa Assemblea, non può che essere accolto come un elemento positivo, segno di crescita e sviluppo nella partecipazione degli organi dello Stato alla definizione della politica comunitaria.

Per quanto riguarda la fase discendente, il testo corregge importanti limiti della legge attualmente in vigore, limiti dovuti all'esercizio reiterato di pratiche non in linea con lo scopo e la finalità della legge comunitaria stessa e al ritardo con il quale il Parlamento ha proceduto in passato all'approvazione della comunitaria (ne siamo stati tutti testimoni nel corso degli ultimi anni), determinando così un grave ritardo nell'applicazione interna di disposizioni europee. Così, per evitare che, a differenza di quanto è successo in passato, la legge comunitaria diventasse il ricettacolo di disposizioni *omnibus* che poco o nulla avessero a che fare con l'attuazione del diritto europeo in Italia e al fine di snellire e velocizzare l'azione delle Camere si è voluto creare un altro strumento giuridico, scindendo l'attuale legge comunitaria in due diversi provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea. La prima col compito di dare attuazione alle deleghe al Governo, la seconda come strumento legislativo per intervenire direttamente nell'ordinamento.

Quelle che ho sommariamente citato sono solo alcune tra le innovazioni maggiormente significative di tale provvedimento con il quale il nostro Paese si dota di una legge ordinamentale articolata e completa che bene integra il sistema di *governance* europea con le esigenze di partecipazione italiana al fenomeno di costruzione europea e al puntuale rispetto degli obblighi che da esso promanano.

Di più, l'attuale testo rappresenta un elemento di sviluppo progressivo della partecipazione italiana che articola la suddivisione dei compiti tra gli organi dello Stato in modo più bilanciato rispetto al passato, prevedendo un ruolo maggiore per le Camere, ma anche per le Regioni, in una continua e proficua interrelazione con gli organi del potere esecutivo.

Per queste ragioni, dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI, con l'auspicio che questa normativa rappresenti un significativo contributo nazionale al processo, tuttora in corso, di una sempre maggiore integrazione tra i Paesi europei e un passo

avanti verso il sogno europeo che tutti abbiamo e che è la cosa più importante che possiamo lasciare ai giovani.

GALIOTO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame del Senato propone una riforma organica della legge n. 11 del 2005.

Anche in questa legislatura si è ritenuto utile assumere un'iniziativa per un ulteriore adeguamento della legge n. 11. L'iniziativa è necessaria per realizzare un adeguamento dell'ordinamento al Trattato di Lisbona e per porre rimedio ad alcune criticità evidenziate nella prassi applicativa di questi ultimi anni.

Esiste una diffusa consapevolezza della necessità di rendere più efficaci i meccanismi che assicurano all'Italia un'adeguata partecipazione al progetto comunitario, cioè una reale capacità di incidere sulle decisioni e sulle strategie piuttosto che rimanere al traino di un sistema complesso e distante dai cittadini.

Il disegno di legge oggi all'esame del Senato resta nel solco della legge che porta il nome di Antonio La Pergola e, come del resto la stessa legge n. 11 del 2005, tende a rafforzare gli strumenti informativi e di coordinamento, la cui matrice si ritrova nella citata legge, con l'aggiornamento necessario per adattare le norme all'evoluzione dei trattati e del sistema costituzionale italiano.

Il disegno di legge in questione prevede dei rimedi quali lo sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria annuale in due distinti disegni di legge periodici: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Dare strumenti efficaci sul piano tecnico è una condizione necessaria ma non sufficiente. In passato, infatti, le leggi comunitarie annuali sono state utilizzate per trattare in sordina direttive con forti implicazioni politiche o materie soltanto largamente riconducibili al sistema europeo. È inutile dire che si è andati negli anni talvolta ben oltre lo spirito della legge come ideata e fortemente voluta dall'ideatore La Pergola.

L'uso della delega periodica può essere più efficacemente riservato alle materie tecniche per le quali i margini di discrezionalità degli Stati membri sono ridotte e la cui attuazione tempestiva è possibile senza alcuna compressione del ruolo del Parlamento.

Non sfuggirà a nessuno però la complessità del problema dell'attuazione, in quanto l'ordinamento dell'Unione europea, al pari di tutti gli ordinamenti contemporanei, soffre di un'iperproduzione normativa e di una rapida obsolescenza della norma. Oggi il Paese è guidato da un Governo che ha guadagnato sul campo autorevolezza in sede europea rappresentando le istituzioni sovranazionali con equilibrio e terzietà. Questa è una

buona occasione per ribadire l'esigenza di investire di più in Europa e per l'Europa.

L'approvazione di questo disegno di legge, per la verità complesso e articolato, non è che un primo passo importante da fare con grande attenzione. Altrettanta attenzione e energia dovranno essere profuse per inserire il pilastro dei valori e della politica a sostegno di uno straordinario progetto che, ancora oggi, è l'unico nello scenario internazionale, dove agli Stati europei si chiede di rinunciare a forme di sovranità, talvolta importanti, a favore di un progetto per la pace e lo sviluppo dei loro Paesi e delle loro culture.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni e di quanto esposto, il nostro Gruppo voterà favorevolmente su questo provvedimento, nella convinzione e consapevolezza che esso rappresenta un ulteriore passo in avanti in quel percorso che stiamo compiendo per legittimare sempre più il ruolo del nostro Paese in Europa. *(Applausi del senatore Gustavino).*

DIVINA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signor Presidente, anche a nome della Lega, io annuncio il voto contrario a questo provvedimento, che apparentemente è un adeguamento della normativa del 2005 sulla partecipazione dell'Italia ai processi formativi di atti europei. Il provvedimento ha già superato lo scoglio della Camera. Noi l'abbiamo rimaneggiato poco; abbiamo modificato solo poche parti, per cui molto probabilmente il disegno di legge vedrà velocemente anche alla Camera un approdo. Lisbona ha obbligato a fare grossi interventi di manutenzione della nostra legge di recepimento. Ci siamo concentrati sulle due fasi, ascendente e discendente. Vorrei fare una premessa: dobbiamo ringraziare la relatrice, senatrice Boldi, e il rappresentante del Governo per aver accettato i due emendamenti... *(Commenti dal Gruppo LNP)*. Mi dicono che ho detto che siamo contrari. Mi correggo.

PRESIDENTE. Glielo confermo. È importante saperlo, anche per gli stenografi.

DIVINA *(LNP)*. Presidente, c'è una sola giustificazione: la nostra contrarietà all'impianto europeo fa sì che quando parliamo d'Europa ci scatta questo termine. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Questo provvedimento, però, grazie alla condivisione della relatrice e del Governo delle norme da noi proposte, permetterà a Camera e Senato di avere maggiori informazioni nelle due fasi. Per partecipare indubbiamente bisogna conoscere, e poter avere l'assistenza della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles consentirà a noi di avere cognizione delle riunioni delle istituzioni, di cosa deliberano Commissione, Consiglio e Parlamento, degli atti *in itinere*, delle procedure d'infrazione, almeno nel precontenzioso, per capire

cosa può fare il Parlamento e cosa suggerire al Governo per evitare le sanzioni. Ci pare che la costruzione finale sia sostanzialmente da appoggiare.

Parlando d'Europa però, noi non possiamo che dire che non condividiamo l'impianto complessivo. Sappiamo, per esempio, che non si possono più concedere gli aiuti di Stato, oppure che questi sono così marginali da far rischiare le sanzioni europee nel caso in cui vengano concessi. Gli aiuti di Stato sono una cosa, ma se il nostro Governo – approfitto della presenza del Ministro – in tante situazioni non ha dato aiuti di Stato, ma ha posto «tagliole di Stato», che è l'esatto contrario. Sarebbe comprensibile il fatto che un Governo aiuti il proprio sistema economico, mentre non è comprensibile che un Governo non faccia nulla per sostenere il proprio sistema economico o si muova in senso contrario.

Vado a specificare a il mio discorso, signor Ministro, perché così è molto generico. Penso al settore della logistica e dei trasporti, che in Italia non resiste, non potendo competere con quei Paesi che hanno costi base, strutture e servizi di gran lunga più bassi, e dovendo invece cooperare con quei servizi. Quelle ditte di autotrasporto italiane che hanno delocalizzato le loro sedi, o hanno intrattenuto rapporti con ditte gemellate estere, si sono viste accusate o tacciate del reato di esterovestizione. Lungi da loro, però, fare operazioni di questo tipo, trattandosi per la maggior parte di piccole imprese che durano da anni, imprese generazionali, che hanno sempre operato nella perfetta legalità.

È un difetto della legge italiana: non è che l'Agenzia delle entrate o la Finanza facessero chissà quali letture forzate, ma la legislazione italiana in materia di esterovestizione è punitiva nei confronti delle nostre imprese che, per sopravvivere e pagare anche le tasse, sono costrette a rapportarsi e collaborare con aziende gemellate, magari con le stesse compagini societarie, ma comunque a tutti gli effetti costitute come ditte straniere organizzate che pagano rispettivamente personale, tasse, contributi e previdenza in altri Paesi.

Ho approfittato della presenza del Ministro per uscire un po' dal seminato e far arrivare al Governo questa ulteriore segnalazione: se, infatti, siamo tutti d'accordo sul non operare con aiuti di Stato, non poniamo però tagliole di Stato, perché abbiamo un sistema della logistica e dei trasporti che in Italia non sopravvive più. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

MARINARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, vorrei ricordare a tutti noi che stiamo per votare non una legge ordinaria, ma la legge che deve riformare il nostro stare in Europa e vivere l'Europa, quella stessa Europa che sta vivendo un importante passaggio di sovranità nazionale, forse uno dei più importanti della sua storia.

Stiamo per votare la riforma della legge sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, una riforma che ha avuto in questo ramo del Parla-

mento una storia lunga ed articolata, per arrivare a definire unitariamente un sistema di raccordo con l'Unione europea adeguato alle nuove esigenze di partecipazione e protagonismo poste con il Trattato di Lisbona.

Ora sappiamo che in questo lasso di tempo sono avvenuti cambiamenti importanti che hanno a che fare non solo con gli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria, ma anche con una crisi di sistema che richiede un urgente approfondimento dell'integrazione europea e, di conseguenza, un ripensamento più consono al principio di sussidiarietà nel rapporto tra gli Stati membri e l'Unione europea.

Nel nostro Paese abbiamo intrapreso, con l'avvento del Governo Monti, un radicale cambiamento nelle politiche di risanamento del debito pubblico, di contenimento della spesa e nelle riforme strutturali necessarie, che ha prodotto un'irreversibile inversione di rotta.

Un contesto europeo in evoluzione, Presidente, che richiede il ritorno in campo di un nuovo europeismo, più partecipato e coinvolgente, per dare vigore e forza ad un nuovo progetto basato sul comune destino europeo, perché è il solo in grado di dare risposte alla crisi ed alla diffusa preoccupazione per le posizioni populiste, antieuropeiste ed isolazioniste.

Tutto questo va realizzato per dare un senso nuovo all'Unione europea, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali, ma anche le forze politiche, sociali e culturali, per colmare il divario che si è venuto a creare tra la sensibilità degli «architetti», che costruiscono la casa comune europea, e quella della gente che vi deve studiare, lavorare e vivere.

Oggi il problema è, infatti, parlare di Europa in concreto, perché non basta più invocare la parola «Europa». Bisogna spiegare quale Europa si vuole, quali gradi di unione economica, monetaria e fiscale la sorreggerà, quale patto sociale ne garantirà l'equilibrio, come si rinnoverà la sua coesione sociale, con quale legittimità decideranno le istituzioni europee e quale sarà il grado di partecipazione delle rappresentanze nazionali nel processo decisionale europeo. Questa è, Presidente, la nuova missione della politica, se veramente si vuole rafforzare il processo di integrazione federale dell'Unione europea.

A questo scopo, in questo arco di tempo, dall'approvazione alla Camera dei deputati del testo unificato, come Gruppo del Partito Democratico abbiamo cercato con il confronto, a volte anche aspro, ma sempre sincero e appassionato, di contribuire ad un suo miglioramento, anche per assicurare trasparenza, collegamento e unità del sistema Paese per superare la vecchia impostazione di separatezza e specialismo che ancora caratterizza, anche in questo ramo del Parlamento, il nostro rapporto con la politica europea. Non è più questione di politica estera, ma è questione di politica interna, cari colleghi succubi delle pressioni da parte di settori dell'amministrazione.

Il nostro intento, in coerenza con il nostro operato più generale, è stato quello di restituire efficacia, competenza e – vorrei aggiungere – ruolo e partecipazione alle autonomie e ai Ministeri, definendo perciò anche una funzione di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Dipartimento per le politiche europee.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di una maggiore circolarità europea, perché è proprio di partecipazione, coinvolgimento e responsabilità diffusa quello di cui abbiamo urgente bisogno.

Per questi motivi, insieme con il Ministro competente, abbiamo operato un'integrazione tra le nostre proposte e il testo originario: dalla creazione dei nuclei presso i Ministeri, che appunto dovrebbero costituire la vera rete di competenze in grado di individuare le priorità nazionali e di praticare un assorbimento rapido dell'agenda europea, allo snellimento dell'organico previsto nel Dipartimento per le politiche europee, anticipando così anche una *spending review* del settore.

Inoltre abbiamo dato migliori criteri di funzionamento ai due strumenti di delegazione legislativa al Governo per l'attuazione del diritto comunitario, al fine di rendere il nostro sistema di recepimento più efficace, meno approssimativo e speriamo con minori possibilità di interferenze di materie estranee ai contenuti del recepimento. Questo anche per tentare di risolvere più rapidamente le infrazioni al diritto comunitario, ancora troppe, e per dare attuazione rapida alle sentenze della Corte di giustizia europea.

È inoltre per noi motivo di soddisfazione aver previsto che su materie di particolare interesse politico, economico e sociale il Governo presenti un apposito disegno di legge, recante le disposizioni occorrenti per il recepimento, per l'adeguamento sistematico dell'ordinamento interno e quindi per assicurarne la sua rapida applicazione. È stata questa una scelta che si è rivelata corretta proprio nelle attuali contingenze, a partire dalla legge rafforzata che si andrà a definire con riferimento all'articolo 81 della Costituzione e dai vincoli di bilancio contenuti nella recente normativa comunitaria e nello stesso trattato intergovernativo, il cosiddetto *fiscal compact.*

Siamo convinti, infatti, che un nuovo processo decisionale in campo fiscale ed economico caratterizzato da una maggiore integrazione tra i Paesi della zona euro, e non solo, richieda allo stesso tempo meccanismi forti che garantiscono legittimità, partecipazione e responsabilità delle decisioni comuni, come viene riconosciuto anche nei documenti preparatori dei lavori dei vertici europei che ci dovranno portare ad una vera ed efficace unione economica e monetaria. Infatti di questo si tratta, Presidente: di come le nostre istituzioni, nazionali ed europee, devono evolvere per consentire una piena espressione della democrazia ed un confronto reale con l'opinione pubblica, quella europea in particolare.

Noi oggi voteremo questa riforma che, per quanto ci riguarda, costituisce però solo l'inizio di un percorso; una legge ponte – come è stato detto – perché il punto che rimane è quello di una profonda e incisiva riforma sistemica dell'intero processo di appartenenza dell'Italia all'Unione europea, a partire dai suo sistema di recepimento del diritto comunitario che, appunto, ha bisogno di una più equilibrata distribuzione di ruoli e funzioni tra Governo e Parlamento.

L'obiettivo, per quanto ci riguarda, deve essere quello di uscire da un sistema di gestione passiva della politica europea da parte del Parlamento,

che ne riduce l'impatto trasformativo sugli assetti istituzionali, politici, economici e sociali a livello nazionale e, al contempo, risulta penalizzante per il profilo politico complessivo del Paese nell'Unione europea.

Sappiamo che oggi non ci sono i margini per riforme istituzionali profonde in grado di allineare il nostro Paese alle nuove esigenze, ma sul piano del dibattito e del confronto penso che, in particolare in questa difficile fase, abbiamo tutti la responsabilità di contribuire a tratteggiare gli assi strategici di un ancoraggio europeo della nostra cultura politica e di progettare la ricostruzione di una democrazia partecipata con partiti rinnovati e veramente europei.

Per questo, signor Presidente, voglio ringraziare in primo luogo il ministro Moavero per la costante e proficua collaborazione e, inoltre, la relatrice Boldi, il presidente Vizzini e tutti i miei colleghi per il lavoro lungo e paziente che si sono sobbarcati. Consentitemi, poi, fuori da ogni retorica e formalismo, di rivolgere un personale e sincero ringraziamento alla mia presidente di Gruppo, la senatrice Finocchiaro, per la fiducia e il sostegno che ha voluto accordarmi nel difficile lavoro di indirizzo e ricomposizione di un quadro complesso e impegnativo anche per l'assenza – voglio utilizzare un termine europeo – di una «cooperazione rafforzata» tra Camera e Senato e per le inadempienze che ancora continuano a sussistere nei nostro Regolamento. Infatti, su uno strumento legislativo di tale portata avremmo auspicato prima un lavoro di approfondimento comune tra le due Camere e poi un lavoro congiunto delle Commissioni affari costituzionali e affari europei in questo ramo del Parlamento.

Così non è stato, signora Presidente, ma devo dire che con la forza della ragione e della politica abbiamo raggiunto un equilibrio accettabile che, come ho già anticipato, mi consente di dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, desidero salutare gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto tecnico per il turismo «Livia Bottardi» di Roma. Grazie, e benvenuti ad assistere ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254 (ore 18,49)

MANTICA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA *(PdL)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, inizierò con i ringraziamenti, che sono doverosi, verso tutti i col-

leghi che hanno lavorato intensamente in 1ª Commissione, dal presidente Vizzini alla relatrice Boldi.

Non credo si debba, in sede di dichiarazione di voto – l'ultima, tra l'altro – approfondire un testo di cui si è molto parlato e discusso. Credo però che vadano colte alcune valutazioni che questo testo e il lavoro che è stato svolto esprimono.

Noi abbiamo oggi compiuto un primo importante passo per fare del processo normativo dell'Unione europea un patrimonio del Parlamento italiano, per acquisire la coscienza che l'Europa non è «altra», ma noi siamo parte integrante di questa Europa, anche con il lavoro parlamentare. Ed è necessario comprendere che il lavoro del Parlamento deve essere esercitato in partecipazione con il processo normativo del Parlamento europeo. Si parla di superamento della legge Buttiglione, ma voglio anche qui cogliere l'occasione di ricordare il professor La Pergola, con la sua prima legge in materia comunitaria, ancora provvisoria – si disse – in tempi in cui Parlamento europeo sembrava così lontano.

Oggi il provvedimento al nostro esame si pone per lo meno un primo grande obiettivo, che mi auguro possa essere realizzato: quello di accelerare un processo di adozione degli strumenti dell'Unione europea.

Noi abbiamo in questo momento 111 procedimenti di infrazione pendenti, di cui 57 messe in mora: 28 riguardano l'ambiente, 13 la fiscalità, 10 il lavoro e a seguire altri.

Questo è il primo grande obiettivo. Questo è l'impegno che si assume il Parlamento italiano: accelerare i tempi ed entrare nel processo normativo dell'Unione europea a pieno titolo.

In merito alla seconda osservazione, riprendo una battuta della collega Marinaro in maniera più articolata. Da oggi credo si debba cominciare a ragionare sul fatto che la politica europea non è politica estera. Non si tratta più dello spazio di rapporti fra Stati sovrani, ma vi è un unico spazio nel quale lavorare, ed è lo spazio comunitario. Non ci sono più rapporti tra Italia e Francia o tra Italia e Germania che esistano come problemi bilaterali. Gran parte di ciò che maggiormente interessa di questi Paesi è diventata comunitaria. Nelle materie che erano il dominio delle vecchie diplomazie sono entrati ormai nuovi protagonisti, quali la Commissione di Bruxelles, il Parlamento di Strasburgo, la Banca centrale di Francoforte, la Corte europea di Lussemburgo e naturalmente tutti i Ministri direttamente interessati alle singole politiche dell'Unione. Credo di poter dire con qualche conoscenza che agli ambasciatori spetta il compito di dirigere il traffico e di evitare gli scontri, il che in questa materia non è assolutamente un fatto trascurabile.

Un'altra osservazione è che troppo spesso, nel nostro dibattito, la nostra opinione pubblica è abituata a pronunciare la frase: «Ce lo impone l'Unione europea», come se altri fossero coloro che governano per noi. Oggi dobbiamo farci carico di una responsabilità, e lo dobbiamo fare perché è nell'interesse del nostro Paese e nell'interesse generale agire in sintonia con l'Europa.

Sentirsi dire spesso che dobbiamo ridurre il debito pubblico perché ce lo impone l'Europa credo sia un qualcosa di antico, di superato ed inutile. *(Applausi del senatore Compagna)*. Noi dobbiamo ridurre il debito pubblico perché lo dobbiamo al nostro Paese e al futuro dei nostri figli. Possiamo discutere come. Dobbiamo forse riappropriarci ancora di più del nostro debito pubblico. Non a caso il presidente Monti ha recentemente detto che l'Italia in fondo non è debitore nei confronti di nessuno, ma siamo debitori verso noi stessi. Dobbiamo rafforzare ancora di più questa realtà per evitare le speculazioni. L'impegno, però, è capire che è nostro compito oggi ridurre un debito pubblico che ha origine strutturale. L'Europa non c'entra assolutamente niente, così come non c'entra niente in molte altre materie.

Allora, se questo atteggiamento diventa partecipativo e responsabile ed è una assunzione di responsabilità del Governo nel quadro europeo, io credo che oggi abbiamo fatto un atto importante perché questo possa avvenire.

Noi dobbiamo rafforzare la presenza dell'Italia in Europa, perché dobbiamo rafforzare la capacità di rappresentanza degli interessi nazionali all'interno dell'Europa, e non con la devoluzione di potere dello Stato italiano, ma con il coinvolgimento e la condivisione dei poteri con gli altri Stati europei. Non è solo una questione semantica: è una questione di politica importante, perché rimane la funzione dello Stato nazionale, ma uno Stato nazionale che si allarga in un contesto comunitario europeo deve condividere con altri Paesi alcuni atti strategici, alcune scelte di fondo e deve responsabilmente operare nel quadro delle decisioni che ha assunto insieme agli altri.

In questo momento, nel quale si parla spesso di *deficit* democratico dell'Europa, è un problema vero, da non sottovalutare. Credo che anche l'atto di oggi sia un piccolo passo verso il recupero di una legittimità democratica dell'Europa.

Dobbiamo rendere ancora più sistematico il raccordo tra le Camere, il Parlamento europeo e i nuovi attori che esistono, che sono i Gruppi parlamentari europei, i quali credo possano e debbano avere in questa formazione della volontà europea un grande coinvolgimento.

Noi facciamo oggi un piccolo passo, definiamo oggi un piccolo atto, che è una piccola, ma importante parte della costruzione dell'Europa comunitaria, che è una cultura italiana, che è il superamento dell'Europa dei Governi e del Consiglio europeo, perché o l'Europa ritroverà il senso comunitario di appartenenza oppure sarà una cosa diversa da ciò che i Padri fondatori hanno sognato. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, ne do lettura: «Il comma 5-*bis* dell'articolo 9 dispone come segue: »5-*bis*. La decisione sulle risorse pro-

prie di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è approvata con legge«».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2646, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2254.

Sulla soppressione dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per segnalare una questione che merita un intervento d'urgenza.

Nel provvedimento noto come *spending review* sono stati soppressi diversi organismi collegiali, tra i quali anche l'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, che dipendeva direttamente dal Ministero delle politiche agricole, per cui le sue funzioni, in linea teorica, tor-

neranno al Ministero stesso. Non si sa di fatto quando avverrà questo trasferimento. Nel frattempo, però, risorse che riguardano la formazione, la gestione del sito Internet e altri interventi (le uniche disponibili a sostegno dei giovani che vogliano intraprendere in agricoltura) rischiano di rimanere inutilizzate.

Chiedo quindi a lei, signora Presidente, di farsi carico di chiedere un intervento diretto del Ministero delle politiche agricole affinché provveda al trasferimento delle funzioni e, soprattutto, alla ridefinizione della *governance*, che prima prevedeva una diretta partecipazione alle decisioni delle rappresentanze dei giovani agricoltori.

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, la Presidenza se ne farà carico. Se lei poi presenterà anche uno strumento di sindacato ispettivo la sollecitazione sarà facilitata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 24 ottobre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

CHITI, GASPARRI ed altri – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491).

– LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492).

– MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509). *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 19).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (2646)

ORDINE DEL GIORNO

G100 (testo 2)
DIVINA, ADERENTI
Ritirato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2646 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,

premesso che:

il disegno di legge all'esame è volto ad introdurre modifiche alla legge n. 11 del 2005 relativamente al processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea (la cosiddetta fase ascendente), nonché garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica (cosiddetta fase discendente);

l'articolo 3 contiene norme dedicate alla partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea;

considerato che:

la rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea svolge un ruolo cruciale nei rapporti con le Istituzioni dell'Unione e con le altre delegazioni nazionali;

la Rappresentanza predispone sistematicamente relazioni e note informative con riferimento alle riunioni, formali ed informali, in seno alle Istituzioni ed Organi dell'UE nonché con riferimento ad atti e progetti pre-

sentati dalle medesime Istituzioni e ad altre iniziative e questioni rilevanti, che trasmette, oltre che ai competenti uffici del Ministero degli esteri, anche al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio nonché ai Ministeri di volta in volta interessati;

il Trattato di Lisbona ha introdotto profonde innovazioni istituzionali che hanno rafforzato l'esigenza di un'azione sinergica di Parlamento e Governo nei processi decisionali europei al fine di assicurare la tutela dell'interesse italiano nella costituzione europea, nonché ha ulteriormente accentuato il trasferimento di sovranità alle istituzioni europee valorizzando al contempo il ruolo dei Parlamenti nazionali;

rilevato che:

norme di rango costituzionale e legislativo di diversi ordinamenti, come quello francese, tedesco e di gran parte degli Stati che hanno aderito alI'UE dopo il 2004, prevedono espressamente procedure e strumenti appropriati volti al riconoscimento dell'intervento del Parlamento al processo decisionale europeo;

in gran parte degli Stati membri si sono consolidati, tra Governo e Parlamento, moduli di stretta cooperazione tra la Rappresentanza permanente presso l'UE e gli uffici competenti dei rispettivi parlamenti, come nel caso tedesco dove la legge sulla cooperazione tra Governo federale e Bundestag dispone la trasmissione a quest'ultimo delle Istruzioni rivolte dai Ministri competenti alla Rappresentanza permanente in occasione delle riunioni del COREPER e di altri comitati e gruppi di lavoro del Consiglio, e della Francia, che assicura la partecipazione sistematica dei funzionari delle Camere francesi a Bruxelles alle riunioni e agli scambi di informazioni interni alla Rappresentanza permanente;

impegna il Governo:

a far sì che le relazioni e le note informative che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE predispone siano incluse nei flussi informativi tra Governo e Parlamento al fine di assicurare alle Camere un'informazione aggiornata sull'effettivo andamento e sulle prospettive dei negoziati in seno alle Istituzioni dell'Unione, presupposto per una reale partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del processo decisionale europeo;

a implementare tutte le azioni volte a far sì che, sul modello di altri ordinamenti, il Parlamento italiano possa partecipare in via sistematica ed in stretto raccordo con il Governo, al processo di formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea anche alla luce delle riforme istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona;

a prevedere, infine, che il Governo assicuri l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza dell'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. Su invito del presidente, possono assistere ai lavori il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o il Rappresentante permanente aggiunto.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

(ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 16, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 17, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

EMENDAMENTI

2.100

MALAN, BETTAMIO, PASTORE

V. testo 2

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.».

2.100 (testo 2)

MALAN, BETTAMIO, PASTORE

Approvato

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Su invito del Presidente, possono assistere ai lavori il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o il Rappresentante permanente aggiunto».

2.101

MALAN, BETTAMIO, PASTORE

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «, di concerto con il Ministro degli affari esteri», *con le seguenti:* «e del Ministro degli affari esteri».

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 3

03.100 (testo 2)
DIVINA, ADERENTI
Approvato

All'articolo 3, premettere il seguente:

«Art. 03.

1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.

2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di fondazione delle normative e delle politiche, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza dell'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA E AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Consultazione e informazione del Parlamento)

1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richie-

sta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

3. Il Governo assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

EMENDAMENTI

3.100 (testo 2)
DIVINA, ADERENTI
Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:

a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio;

b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative;

c) atti o progetti di atti adottati dalle Istituzioni o organi dell'Unione europea;

d) altre iniziative o questioni relative alle Istituzioni o alle politiche dell'Unione europea;

e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia».

3.101

MARINARO, AGOSTINI, BUBBICO, TONINI, CASTRO, MANTICA, ADAMO, CARLONI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LEGNINI, MORANDO, MARINO Mauro Maria, PEGORER, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti attraverso:

a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;

b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea;

c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra paesi membri dell'Unione europea».

3.102

MARINARO, AGOSTINI, BUBBICO, TONINI, CASTRO, MANTICA, ADAMO, CARLONI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LEGNINI, MORANDO, MARINO Mauro Maria, PEGORER, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato ai Trattati dell'Unione europea e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria, ratificato con legge 23 luglio 2012, n. 114».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.100
LA RELATRICE
Approvato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.

2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi».

3.0.101 (testo 2)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.101

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'integrazione delle strutture di supporto tecnico del Parlamento)

1. Per le finalità di cui alla presente legge ed in relazione alle esigenze di informazione e di valutazione del Parlamento in riferimento al complesso delle attività degli organismi dell'Unione europea ed al fine

di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione, anche in forma congiunta, delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione».

G3.0.101 (già em. 3.0.101 testo 2)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2646,

impegna il Governo a porre in essere le opportune iniziative di competenza per garantire al Parlamento, in relazione alle sue esigenze di valutazione e controllo, un'informazione completa e tempestiva sul complesso delle attività degli organismi dell'Unione europea, anche al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria e di promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 16, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO

4.100
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle Istituzioni dell'Unione europea ne dà conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle Istituzioni stesse».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Atti di indirizzo delle Camere)

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

EMENDAMENTI

5.1

SPADONI URBANI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

5.100

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «per gli affari europei», *con la seguente:* «competente».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ciascuna Camera ha facoltà di esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

6.100

PARDI, PEDICA, BELISARIO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ha facoltà di», *con la seguente:* «può».

6.101
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica adottano le opportune intese per il coordinamento delle procedure sulla verifica di sussidiarietà».

ARTICOLI 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2, sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 22, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 23.

Art. 8.

Approvato

(Riserva di esame parlamentare)

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea sol-

tanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.

6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

EMENDAMENTO

9.100
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Approvato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla decisione sulle risorse proprie, l'approvazione è data con legge».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Meccanismo del freno d'emergenza)

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa

sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

EMENDAMENTO

10.100 (testo 2)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Approvato

Al comma 2, sostituire le parole da: «ove» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «se entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso e ferme restando, in mancanza della predetta deliberazione, le ordinarie procedure volte a richiedere che le proposte in tali materie siano sottoposte al Consiglio europeo».

ARTICOLI DA 11 A 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma le-

gislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro

utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 12.

Approvato

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte

dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 13.

Approvato

(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 12.

Art. 14.

Approvato

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle Agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.

2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del *curriculum vitae* delle persone proposte o designate.

3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

EMENDAMENTI

15.100 (testo 2)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
V. testo 3

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione del candidato, della sua rispondenza ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato, del suo curriculum vitae comprensivo degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento».

15.100 (testo 3)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del *curriculm vitae* delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.».

15.101
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Commissioni parlamentari competenti per i rapporti con l'Unione europea possono esprimere, entro quindici giorni dalla informazione, il proprio parere, non vincolante, sulla proposta di nomina o designazione, previa audizione delle persone interessate. Decorso il termine il parere si intende acquisito».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 16.

Approvato

(Dipartimento per le politiche europee)

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9.

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

EMENDAMENTI

17.100
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
Ritirato

Al comma 2, sostituire l'alinea del secondo periodo con il seguente:

«A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:».

17.101
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
Approvato

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «raccoglie », *sopprimere le seguenti:* «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ».

17.102
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
V. testo 2

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, », *con le seguenti:* «d'intesa con il Ministero degli affari esteri».

17.102 (testo 2)
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
Approvato

Al comma 2, lettera b) *dopo la parola:* «trasmette», *sopprimere le seguenti:* «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea,».

17.103
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
V. testo 2

Al comma 2, lettera c) *sostituire le parole:* «in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, », *con le seguenti:* «in raccordo con il Ministero degli affari esteri».

17.103 (testo 2)
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
Approvato

Al comma 2, lettera c) *dopo la parola:* «verifica», *sopprimere le seguenti:* «, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea,».

17.104
MALAN, BETTAMIO, PASTORE
Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri», *con le seguenti:* «su proposta dei Ministri per gli Affari Europei e degli Affari Esteri».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea)

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.

Art. 19.

Approvato

(Esperti nazionali distaccati)

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). – 1.* Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera *c)*, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

EMENDAMENTI

19.100

MALAN, BETTAMIO, PASTORE

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 32», *comma 2, sostituire le parole:* «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri», *con le seguenti:* «il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee».

19.101

MALAN, BETTAMIO, PASTORE

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione» *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per gli Affari Europei».

ARTICOLI DA 20 A 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 20.

Approvato

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 21.

Approvato

(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 22.

Approvato

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o

delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta

della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 23.

Approvato

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Art. 24.

Approvato

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di compe-

tenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 17, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 25.

Approvato

(Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 26.

Approvato

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO VI

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Legge di delegazione europea e legge europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

27.100

PARDI, PEDICA, BELISARIO

Ritirato e trasformato nell'odg G27.100

Al comma 3 sostituire le parole: «15 gennaio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

27.101

PARDI, PEDICA, BELISARIO

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *b)* esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la Legge europea e la Legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

G27.100 (già em. 27.100)

PARDI, PEDICA, BELISARIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2646, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

considerato che

ai fini della relazione introduttiva alla legge di delegazione europea, l'articolo 27 stabilisce che entro il 15 gennaio di ciascun anno deve essere predisposto l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome invita il Governo, tenuto conto della tempistica richiamata, a predisporre una adeguata relazione introduttiva anche con riferimento alla legge di delegazione di cui al successivo comma 8.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 31;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 39, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

28.100
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Ritirato e trasformato nell'odg G28.100

Al comma 3, lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o della Corte europea dei diritti dell'Uomo».

G28.100 (già em. 28.100)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2646, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

considerato l'articolo 28, recante i contenuti propri della legge europea e della legge di delegazione europea;

tenuto conto del fatto che il Governo, la Corte costituzionale e gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile si trovano ad affrontare, ciascuno per quanto di competenza, la complessa problematica, concernente il rapporto con le corti sovranazionali;

tenuto conto del recepimento nella Carta di Nizza dei principi in materia di diritti umani contenuti nella Convenzione di Roma e del processo di adesione dell'Unione Europea alla CEDU,

invita il Governo:

a valutare, per quanto di propria competenza, l'introduzione di idonei strumenti e procedure al fine di rafforzare il coordinamento e i meccanismi di esecuzione delle sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 29 A 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamen-

tari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 30.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da at-

tuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis,* 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti

dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data

dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

Art. 32.

Approvato

(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale)

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 33.

Approvato

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *c)*, della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;

b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 34.

Approvato

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.

Art. 35.

Approvato

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 36.

Approvato

(Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea)

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 37.

Approvato

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 38, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in sca-

denza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

Art. 38.

Approvato

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera *f)*.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 39 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella ses-

sione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

Art. 39.

Approvato

(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

CAPO VII
CONTENZIOSO

Art. 40.

Approvato

(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 41.

Approvato

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 39 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del

credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

CAPO VIII

AIUTI DI STATO

Art. 42.

Approvato

(Aiuti di Stato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 41, comma 1, della presente legge.

Art. 43.

Approvato

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 44.

Approvato

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 45.

Approvato

(Aiuti pubblici per calamità naturali)

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subìto, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b),* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

Art. 46.

Approvato

(Procedure di recupero)

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

EMENDAMENTO

46.100 (testo 2)
PARDI, PEDICA, BELISARIO
Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «La società Equitalia Spa effettua», *con le seguenti:* «I concessionari per la riscossione effettuano».

ARTICOLI DA 47 A 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-quater)* è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies)* gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-quinquies)* è aggiunta la seguente:

«*z-sexies)* le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una deci-

sione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 119 e *z-sexies)* del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 48.

Approvato

(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Art. 49.

Approvato

(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Art. 50.

Approvato

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18

ottobre 2002, pubblicato nella G*azzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Approvato

(Parità di trattamento)

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Art. 52.

Approvato

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

Art. 53.

Approvato

(Punti di contatto europei)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

Art. 54.

Approvato

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 55.

Approvato

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, e all'articolo 46, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Approvato

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita

indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 57.

Approvato

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 58.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 59.

Approvato

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) l'articolo 42-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».

3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo».

4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
LA RELATRICE
Approvata

*Il comma 5-*bis *dell'articolo 9 dispone come segue:*

«5-*bis*. La decisione sulle risorse proprie di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è approvata con legge.».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2254)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, con riguardo rispettivamente all'esercizio delle prerogative e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. Le prerogative di cui al comma 1 concernono:

a) il controllo del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea;

b) la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà da parte degli atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la partecipazione alla valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) la partecipazione alla valutazione delle attività di Eurojust e al controllo politico di Europol, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) la facoltà di opposizione alle procedure di revisione semplificata dei Trattati, ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea;

f) la facoltà di opposizione al passaggio dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria nelle materie inerenti il diritto di famiglia che abbiano un'incidenza transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) all'adozione da parte del Parlamento di un parere motivato circa la mancata conformità al principio di sussidiarietà di un progetto di atto europeo, in relazione ai connessi obblighi di informazione verso i Parlamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

4. Ai fini della presente legge, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo ai sensi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di assicurare il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge e garantire, in coordinamento con gli indirizzi espressi dalle Camere, la tempestività e l'efficacia dell'azione di Governo in sede di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee. Al CIAE partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni, gli al-

tri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno, il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea ovvero il Rappresentante permanente aggiunto. Il CIAE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIAE assicura altresì il coordinamento con il Parlamento e con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace esercizio delle prerogative e del compiuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

4. Allo scopo di assicurare in via ordinaria il monitoraggio del flusso e la valutazione tecnica degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea, presso ciascun Ministero è istituito il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, con un dirigente responsabile. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAE si avvale del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi della presente legge, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, composto dai dirigenti responsabili dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea di ciascun Ministero. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di cui al presente comma sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

5. Il comitato tecnico di cui al comma 4 cura altresì le istruttorie ai fini della tempestiva trasmissione alle Camere delle informative e della relazione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere, e contestualmente alla loro ricezione sono assegnati alle Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia e alle Commissioni Politiche dell'Unione europea, anche ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e dell'espressione del relativo parere motivato, secondo i termini e per le finalità previste dal Trattato sull'Unione europea. Il Governo può segnalare, motivandoli, gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità suggerito per la loro trattazione. Tra i progetti e gli atti di cui al presente comma sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

2. Per ciascuna Camera, nel caso in cui il parere espresso dalla Commissione parlamentare competente ovvero il parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, rechi riscontro della violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, la questione è rimessa all'Assemblea che decide entro il termine utile previsto dal Trattato sull'Unione europea per l'invio del relativo parere ai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei. I pareri sono altresì sottoposti all'Assemblea ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti della Commissione che li ha adottati.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere un'informazione costante, qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, con riguardo allo stato e alle prospettive dei negoziati, al programma e agli esiti delle eventuali consultazioni promosse con i soggetti interessati, nonché all'impatto sull'ordinamento interno.

4. Con separata relazione, trasmessa alle Camere entro quindici giorni dalla ricezione dei progetti di atti normativi, è resa una valutazione circa il fondamento della competenza normativa dell'Unione europea e il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e i proporzionalità da parte dei progetti stessi.

5. I pareri approvati dal Parlamento e inoltrati alle istituzioni europee vengono contestualmente inoltrati al Governo, nonché al Ministro per le politiche europee perché ne tenga opportuno conto nella definizione della posizione italiana.

6. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di

maggiore interesse decisi o in discussione in ambito europeo e informa, altresì, i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

8. Sui progetti e sugli atti di cui al comma 1, i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Art. 4.

(Riserva di esame parlamentare)

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, su richiesta della Commissione parlamentare competente per materia o della Commissione Politiche dell'Unione europea, può chiedere al Governo di apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, la riserva di esame parlamentare. A tal fine, il Presidente della stessa Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare del progetto o atto, intendendosi per tale l'effettivo avvio della discussione. In tal caso, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le politiche europee, comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

Art. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. In attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni

del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie di competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure da determinare con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

4. I Presidenti delle Camere trasmettono ai Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente all'avvio del loro esame presso le Commissioni parlamentari, i progetti di atti legislativi sottoposti alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, comunicando il termine previsto per l'espressione del relativo parere parlamentare. Le osservazioni formulate dai Consigli regionali e dalle province autonome sono comunicate, non oltre il decimo giorno precedente al termine suddetto, ai Presidenti delle Camere e trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché alle Commissioni Politiche dell'Unione europea.

5. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, trasmettono le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, nonché ai Presidenti delle Camere.

6. Qualora un progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

8. Salvo il caso di cui al comma 6, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

9. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alle proposte e alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio euro-

peo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce, altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

Art. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi europei)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse, le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 gli esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

Art. 7.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. I Presidenti delle Camere assicurano la più ampia partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, promuovendo lo svolgimento di appositi programmi di audizioni presso le Commissioni parlamentari competenti, in sede di esame dei progetti e degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitate anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea)

1. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea è posta alle dipendenze funzionali e sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro degli affari esteri, in coordinamento con il Ministro per le politiche europee. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea coopera con il CIAE ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri

supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma.

Art. 10.

(Nomina dei componenti italiani nell'ambito di istituzioni ed organismi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a proposte o designazioni di componenti italiani nell'ambito delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti degli organi stessi.

2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatoriamente acquisito ai fini:

a) delle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;

b) delle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

c) delle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) delle designazioni di componenti del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o propo-

sta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La richiesta di cui al comma 3 indica altresì il termine per l'espressione del parere parlamentare. Trascorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designazione può provvedere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere sottoposta all'esame di una o entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista nel presente articolo.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

7. La designazione dei componenti del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea è effettuata assicurando la rappresentanza delle istituzioni e dei Gruppi parlamentari.

Art. 11.

(Attuazione degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno immediata attuazione agli atti normativi dell'Unione europea.

2. Ciascun provvedimento adottato dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione ad un atto normativo dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, deve recare nel titolo gli estremi identificativi dell'atto stesso.

3. Con riferimento a ciascun atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, recante le disposizioni occorrenti per darne attuazione o assicurarne l'applicazione. Salvo che la natura o la complessità della disciplina non ne rendano indispensabile il ricorso, sono precluse le disposizioni di delegazione legislativa, nonché le disposizioni, anche omogenee per materia, non strettamente riconducibili all'attuazione o all'applicazione dell'atto legislativo in recepimento.

4. Con le modalità e la tempestività di cui al comma 3, il Governo, attraverso l'esercizio specifico per ciascun atto o provvedimento dell'ini-

ziativa legislativa, presenta al Parlamento i disegni di legge recanti rispettivamente:

a) i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) disposizioni che nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, disciplinano l'irrogazione di sanzioni penali per la violazione degli atti legislativi dell'Unione europea recepiti dalle regioni e dalle province autonome;

c) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;

d) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo può essere autorizzato ad attuare in via regolamentare e amministrativa gli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti per materia, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa degli atti normativi dell'Unione europea. Legge europea», di seguito denominato «Legge europea».

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

7. I regolamenti di cui al comma 5 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. I regolamenti di cui al comma 5 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della legislazione dell'Unione europea intervenute sino al momento della loro adozione.

9. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, gli atti legislativi dell'Unione europea possono essere attuati con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche dei medesimi atti legislativi dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

11. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Commissione bicamerale di cui all'articolo 12 una relazione con la quale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà dettagliatamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea da attuare per via regolamentare, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 12.

(Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea)

1. Ai fini del rafforzamento della cooperazione tra le Camere, in funzione dell'efficace, tempestiva e coerente partecipazione del Parlamento nazionale alla decisione dell'Unione europea, è istituita la «Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea», di seguito denominata «Commissione bicamerale», con la funzione di:

a) monitorare il flusso degli atti normativi dell'Unione europea, valutandone ambiti di applicazione e impatto potenziale sull'ordinamento nazionale, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'attuazione e l'applicazione degli atti stessi;

b) monitorare lo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica e censire le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'esecuzione delle sentenze ovvero per l'adeguamento dell'ordinamento interno;

c) promuovere, anche sulla base dei pareri eventualmente resi dalle Commissioni parlamentari di merito, l'attivazione del Governo ai fini dell'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia degli atti legislativi europei

per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) attivare l'eventuale procedura di opposizione del Parlamento alla procedura di revisione semplificata dei Trattati;

e) in caso di convocazione di una Convenzione per la modifica dei Trattati, nominare la rappresentanza del Parlamento nazionale;

f) procedere alla nomina della rappresentanza del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

2. La Commissione bicamerale è composta da dieci senatori e da dieci deputati, rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere in modo da dare rappresentanza proporzionale ai Gruppi parlamentari. Sono membri di diritto i Presidenti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea e il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi membri.

3. In relazione alle materie o agli atti trattati, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione bicamerale i deputati appartenenti alla delegazione nazionale del Parlamento europeo, e i Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La segreteria della Commissione bicamerale è assicurata, congiuntamente, dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 13.

(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Qualora una delle Camere deliberi, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo provvede alla presentazione del ricorso, nei termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. A seguito della proposizione del ricorso di cui al comma 1, il Governo assicura il pieno e costante coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi e gli atti del giudizio.

3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome.

Art. 14.

(Procedura di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dal Consiglio europeo ai fini della procedura di revisione semplificata in base al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

2. Qualora, entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le Camere approvino atti di indirizzo in merito alle iniziative di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 del citato articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, il Governo assicura che il voto dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

Art. 15.

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, allo Spazio di giustizia, libertà e sicurezza e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi europei e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica europea, su gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Governo presenta alle Camere la relazione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, circa lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui al presente articolo anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 11-*bis*, 12, 15 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Palmizio sui disegni di legge nn. 2646 e 2254

Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è frutto di un lungo e complicato lavoro. L'altro ramo del Parlamento ha dato inizio all'*iter* del provvedimento esattamente tre anni fa, nell'ottobre 2009, e l'ha approvato nel marzo 2011, con l'appoggio di tutte le forze politiche. Non è stato un lavoro di compromesso, ma è stato il frutto di un lavoro comune, sincero e profondo, nel comune segno degli ideali dell'Europa.

Le questioni europee, infatti, costituiscono e debbono restare un patrimonio comune della nostra Italia e di questo Parlamento, e con questo spirito, anche in Senato, è stato condotto questo lavoro di riordino.

Il testo che oggi andiamo ad approvare rappresenta, senza dubbio, un passo importante. Infatti, la legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la cui disciplina andiamo oggi a modificare, è stata concepita nel quadro dei precedenti Trattati europei e l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona ha reso urgente ed indispensabile un intervento legislativo di riforma al fine di una completa rilettura di questa legge.

È stata realizzata, quindi, una nuova legge di sistema dei rapporti che intercorrono tra Italia ed Unione europea, che mira a concretizzare una maggiore e più efficace e funzionale sinergia tra fase ascendente e fase discendente e a consolidare in un unico testo le norme, oggi contenute ancora in leggi diverse, che debbono disciplinare le istanze del coordinamento a fini europei delle amministrazioni centrali e locali dello Stato.

Il trattato di Lisbona ha profondamente innovato e semplificato il sistema, mediante il riassorbimento della comunità nell'Unione europea e la conseguente abolizione della distinzione in pilastri. È pertanto necessario adeguare la legge n. 11 del 2005 anche apportando adattamenti linguistici dovuti alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea e ai mutamenti relativi alla denominazione delle istituzioni.

Ma, soprattutto, è indispensabile recepire le grandi, importanti innovazioni istituzionali che sono state introdotte dal Trattato di Lisbona: queste attengono a rilevanti e sostanziali aspetti istituzionali ed in particolare al coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali, uno dei pilastri di questo Trattato, in alcuni aspetti del funzionamento della nostra Unione, soprattutto con riguardo al controllo da parte dei nostri Parlamenti, dei Parlamenti nazionali, del rispetto di quel principio fondamentale di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'Unione europea. Questa è una delle novità infatti più importanti e più qualificanti del Trattato di Lisbona.

L'occasione di adattare la legge n. 11 del 2005 al nuovo assetto istituzionale ci ha indotto anche ad apportare alla legge una serie di miglioramenti. La prassi ha evidenziato infatti la necessità di modificare e semplificare sotto più di un aspetto le norme ed i meccanismi previsti sia per quanto riguarda le procedure di formazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles sia per quello che concerne gli strumenti di attuazione degli obblighi posti dal diritto dell'Unione.

Un profilo innovativo estremamente importante riguarda infatti gli strumenti di adeguamento agli obblighi comunitari in luogo dello strumento rappresentato dalla legge comunitaria annuale. Infatti, la riforma prevede una sorta di sdoppiamento, che si articola in due fasi distinte: la legge di delegazione europea e la legge europea. Più precisamente, si prevede di presentare al Parlamento entro il 28 febbraio un disegno di legge recante esclusivamente deleghe legislative ed autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare ed un altro, eventuale, da presentare al Parlamento, anche disgiunto dal primo, recante le disposizioni di attuazione diretta.

Infatti, l'esperienza negli ultimi anni ha dimostrato che i lunghi, lunghissimi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria derivavano essenzialmente da un forte ritardo da parte delle numerose norme comunitarie, e quindi dal fatto che l'amministrazione procedeva con ritardo, con la conseguenza che si poteva incorrere con grande facilità sotto la tagliola delle infrazioni, un vero e proprio disastro per quanto riguarda poi il bilancio dello Stato.

Ritengo che il provvedimento in esame, più snello, dovrebbe garantire un *iter* parlamentare più celere, più veloce, più concreto, più aderente alle aspettative europee, consentendo così ai vari governi di attuare in tempi più rapidi gli atti dovuti dell'Unione europea. Penso dunque che oggi stiamo scrivendo una pagina importante per la credibilità dell'Italia: proprio in un momento così difficile e di scarsa credibilità dell'Unione europea, noi stiamo scrivendo una pagina importante, proprio per ribadire che l'Italia crede fortemente nell'istituzione europea.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2646. Articolo 1	237	235	000	234	001	118	APPR.
002	Nom.	DDL n. 2646. Em. 2.100 (testo 2), Malan e altri	236	232	000	232	000	117	APPR.
003	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 2	238	232	001	231	000	117	APPR.
004	Nom.	DDL n. 2646. Em. 03.100 (testo 2), Divina e Aderenti	248	246	001	243	002	124	APPR.
005	Nom.	DDL n. 2646. Em. 3.100 (testo 2), Divina e Aderenti	247	243	000	241	002	122	APPR.
006	Nom.	DDL n. 2646. Em. 3.101, Marinaro e altri	248	243	000	243	000	122	APPR.
007	Nom.	DDL n. 2646. Em. 3.102, Marinaro e altri	250	247	000	247	000	124	APPR.
008	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 3	251	248	000	248	000	125	APPR.
009	Nom.	DDL n. 2646. Em. 3.0.100, la Relatrice	245	241	002	239	000	121	APPR.
010	Nom.	DDL n. 2646. Em. 4.100, la Relatrice	250	247	000	247	000	124	APPR.
011	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 4	247	244	000	243	001	123	APPR.
012	Nom.	DDL n. 2646. Em. 5.100, la Relatrice	248	245	000	245	000	123	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0818 del 23/10/2012 15.16.07

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 5	248	244	000	244	000	123	APPR.
014	Nom.	DDL n. 2646. Em. 6.100, Pardi e altri	247	245	001	244	000	123	APPR.
015	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 6	248	246	000	246	000	124	APPR.
016	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 7	244	242	000	242	000	122	APPR.
017	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 8	250	248	001	247	000	125	APPR.
018	Nom.	DDL n. 2646. Em. 9.100, Pardi e altri	248	245	000	245	000	123	APPR.
019	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 9	241	238	000	238	000	120	APPR.
020	Nom.	DDL n. 2646. Em. 10.100 (testo 2), Pardi e altri	248	246	000	246	000	124	APPR.
021	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 10	240	237	000	237	000	119	APPR.
022	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 11	247	244	000	244	000	123	APPR.
023	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 12	245	244	000	244	000	123	APPR.
024	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 13	242	238	000	238	000	120	APPR.
025	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 14	246	245	000	245	000	123	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0818 del 23/10/2012 15.16.07

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 2646. Em. 15.100 (testo 3), Pardi e altri	247	245	002	240	003	123	APPR.
027	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 15	240	237	000	237	000	119	APPR.
028	Nom.	DDL n. 2646. Em. 17.101, Malan e altri	240	239	000	239	000	120	APPR.
029	Nom.	DDL n. 2646. Em. 17.102 (testo 2), Malan e altri	240	238	001	237	000	120	APPR.
030	Nom.	DDL n. 2646. Em. 17.103 (testo 2), Malan e altri	239	238	000	238	000	120	APPR.
031	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 17	245	243	000	243	000	122	APPR.
032	Nom.	DDL n. 2646. Em. 27.101, Pardi e altri	244	242	000	241	001	122	APPR.
033	Nom.	DDL n. 2646. Articolo 46	242	240	002	219	019	121	APPR.
034	Nom.	DDL n. 2646. Votazione finale	243	242	002	240	000	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 1

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO																				
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALICATA BRUNO																				
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO									F	F	F	F		F	F		F	F		F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	R	R	F	F	R	R	F	R	F	R	R	R	R	F	R	R	R	F	R
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO														F	F	F	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	C	F	F	C		F	F	F		F	F		F	F	F		F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F					F	F	F	F	F	F					F	F	F
BONINO EMMA	F	F	F	F	F	F		F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 2

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSCETTO GABRIELE																				
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE				F	F	F	F	F		F		F			F		F	F		F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLINO GIULIANA	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO																				
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO																				
CASSON FELICE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F												
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 3

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
D'ALI' ANTONIO																				
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F
DAVICO MICHELINO																				
DE ANGELIS CANDIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE FEO DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO																				
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F		F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F						R	F
DINI LAMBERTO																				
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASANO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	F	F	F	R	R	R	F	R	F	R	F	F	F	F	R	F	F	R	R	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE																				
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 4

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLERES SALVO	F	F	R	F	R	R	R	F	F	F	R	R		F					F	
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F		F	F		F	F			F		F		F		F	F	F		
GASPARRI MAURIZIO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F			F		F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F
GIAI MIRELLA																				
GIAMBRONE FABIO																				
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
GIORDANO BASILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI																				
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LADU SILVESTRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 5

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE																				
LUSI LUIGI																				
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO		F													F	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO																				
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F			
MAURO ROSA ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	F	R	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO																				
MILONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO																				
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F
MORRA CARMELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORRI FABRIZIO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO																				
NANIA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 6

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO																				
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAPANIA ANTONINO																				
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO																				
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	R	R	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANDAZZO NINO																				
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA																				
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 7

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	R	F	R	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F		F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
SARRO CARLO																				
SBARBATI LUCIANA																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	A	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO																				
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRANO ANTONINO																				
TANCREDI PAOLO				A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO																				
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VEDANI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 8

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO																				

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 9

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
ADRAGNA BENEDETTO														
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALICATA BRUNO														
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO		F		F		F		F			F			F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO														
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F		F	F	F	F	F		F		F	F	F	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONINO EMMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			P
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 10

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
BOSCETTO GABRIELE														
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
CALABRO' RAFFAELE		F			F	F	F				F			F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	A
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO												F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO														
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
CONTI RICCARDO														F
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 11

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
CRISAFULLI VLADIMIRO														
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUTRUFO MAURO						F	F	F	F	F	F	F	F	
D'ALI' ANTONIO														
D'ALIA GIANPIERO														
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		F				F		F	F		F	F	F	F
DAVICO MICHELINO														
DE ANGELIS CANDIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DE ECCHER CRISTANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE FEO DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO														
DE LILLO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO														
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
DI GIACOMO ULISSE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	R	F			F	R	F	F	F	F		F	F	
DINI LAMBERTO														
DIVINA SERGIO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASANO VINCENZO			F									C	A	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	F	F	F	R	F	F	F		F		F	F	F	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F											F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE														
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 12

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
FLERES SALVO		F	F	F				F			F		F	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	F	F	F	F	F	F						F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
GIAI MIRELLA														
GIAMBRONE FABIO														
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI														
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LADU SILVESTRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
LEVI MONTALCINI RITA														
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 13

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE														
LUSI LUIGI														
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
MARCENARO PIETRO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO														
MATTEOLI ALTERO														F
MAURO ROSA ANGELA	F	F	F	F	F	F	F							F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO													F	F
MILONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO														
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F									F	F		F
MORRA CARMELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO														
NANIA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NEGRI MAGDA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 14

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO														
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAPANIA ANTONINO														
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO														
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI														
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO														
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANDAZZO NINO														
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA														
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 15

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	A		F	A	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARRO CARLO														
SBARBATI LUCIANA														
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO														
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO														
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRANO ANTONINO														
TANCREDI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO														
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	R	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A
VEDANI ALESSANDRO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
VICARI SIMONA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0818 del 23/10/2012 Pagina 16

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA														F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO		F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO														

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Belisario, Bianconi, Bondi, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Chiti *(dalle ore 18.30),* Ciampi, Cicolani, Colombo, Dell'Utri, Filippi Alberto, Fleres, Ladu, Longo, Mantovani, Montani, Morra, Nania, Oliva e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi, Fantetti e Marinaro, per attività della 14ª Commissione permanente; Coronella, De Angelis, De Luca Vincenzo e De Toni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, Maie, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano) ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Vincenzo Galioto;

5ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Vincenzo Galioto; entra a farne parte il senatore Riccardo Milana;

8ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Riccardo Milana.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Leddi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino (*Doc.* IV-*ter*, n. 25-A).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Legnini ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Roberto Salerno, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi la Corte di Appello di Roma – 3ª Sezione penale (*Doc.* IV-*ter*, n. 26-A).

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sarro ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli (*Doc*. IV, n. 11-A).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, i relatori, senatrice Leddi e senatore Sarro, hanno presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali hanno preso parte, rispettivamente, i senatori Paolo Tancredi e Fabrizio Di Stefano, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara (*Doc*. IV, n. 16-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro salute
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Monti-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (3534)
(presentato in data 19/10/2012);
C.5440 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Ministro giustizia
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (3535)
(presentato in data 19/10/2012);
C.5521 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte

sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (3536)
(presentato in data 22/10/2012);
C.5417 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Ministro interno
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 (3537)
(presentato in data 22/10/2012);
C.5418 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Ministro giustizia
(Governo Monti-I)
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538)
(presentato in data 22/10/2012);
C.5434 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (3539)
(presentato in data 22/10/2012);
C.5446 approvato dalla Camera dei deputati

Onn. Aprea Valentina, Carlucci Gabriella
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (3542)
(presentato in data 23/10/2012);
C.953 approvato in testo unificato da 7ª Cultura (TU con C.806, C.808, C.813, C.1199, C.1262, C.1468, C.1710, C.4202, C.4896, C.5061, C.5075).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Marche
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, «Nuove norme sulla cittadinanza» (3530)
(presentato in data 19/10/2012);

Senatore D'Alia Gianpiero
Istituzione del fascicolo del fabbricato (3531)
(presentato in data 19/10/2012);

senatore Conti Riccardo
Delega al Governo per la revisione della disciplina creditizia e finanziaria (3532)
(presentato in data 19/10/2012);

Ministro infrastrutture
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Monti-I)
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (3533)
(presentato in data 19/10/2012);

senatori Fioroni Anna Rita, Ferrante Francesco
Disposizioni per il risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno (3540)
(presentato in data 22/10/2012);

senatori Pinzger Manfred, Peterlini Oskar, Thaler Ausserhofer Helga
Disposizioni in materia di metrologia legale (3541)
(presentato in data 23/10/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Amati Silvana ed altri
Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (3511)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione)
(assegnato in data 19/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (3535)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
C.5521 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 22/10/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (3533)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 22/10/2012);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (3534)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.5440 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 22/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
C.5434 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 23/10/2012).

Disegni di legge, nuova assegnazione

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare in sede deliberante

Sen. Vallardi Gianpaolo ed altri

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (3337)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura)

(assegnato in data 23/10/2012).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubb. istruz. in data 19/10/2012 la senatrice Garavaglia Mariapia ha presentato la relazione 3366-A sul disegno di legge:

Dep. Frassinetti Paola ed altri

«Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole» (3366)

C.4117 approvato in testo unificato da 7º Cultura (TU con C.2135).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/10/2012 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Chiti Vannino ed altri

«Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione» (3491);

in data 19/10/2012 la 9ª Commissione permanente Agricoltura ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Vallardi Gianpaolo ed altri

«Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (3337)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 16 ottobre 2012, su richiesta di un quinto dei componenti la 2ª Commissione permanente – a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento – i disegni di legge: Chiti, Gasparri ed altri. – «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione» (S. 3491); Li Gotti ed altri. – «Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa» (S. 3492); Malan. – «Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato» (S. 3509), già assegnati alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Sarro ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Sarro ed altri. – «Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli abusi edilizi, nonché all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili» (2020).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 18 ottobre 2012, la 6ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva in relazione all'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, delle proposte comunitarie COM (2012) 280 definitivo, COM (2012) 511 definitivo, COM (2012) 512 definitivo concernenti la risoluzione della crisi degli enti creditizi e le competenze di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (n. 508).

Ai sensi della predetta disposizione, in data 19 ottobre 2012, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati – d'intesa con il Presidente del Senato – alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il 3 novembre 2012. Ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è stato altresì deferito, in pari data, alla 5ª Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente ai profili di carattere finanziario entro il medesimo termine del 3 novembre 2012.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 ottobre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (509).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 12 novembre 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche (510).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 22 novembre 2012.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 15 ottobre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – la proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 159).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 12 novembre 2012.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Negli scorsi mesi di luglio, settembre e ottobre 2012 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2012, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc*. LVI, n. 5).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc*. CXLVII, n. 5).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 955, relativo alla seduta del 2 luglio 2012;
n. 956, relativo alla seduta del 9 luglio 2012;
n. 957, relativo alla seduta del 16 luglio 2012;
n. 958, relativo alla seduta del 23 luglio 2012;
n. 959, relativo alla seduta del 30 luglio 2012.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 166).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 ottobre 2012, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Parco Nazionale della Majella, per l'esercizio 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 465).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Sardegna sulla inaccettabile compressione dell'autonomia regionale e degli enti locali e le restrittive politiche in materia finanziaria adottate dal Governo con gravissime ricadute sul tessuto economico e sociale della Regione.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 118).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fioroni, Maritati e Serra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08455 della senatrice Armato ed altri.

Mozioni

RIZZI, ADERENTI, BOLDI, MURA, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, VACCARI, MONTANI – Il Senato,

premesso che:

il piede diabetico è la complicanza del diabete mellito responsabile del maggior numero di ricoveri ospedalieri per amputazione non traumatica dell'arto inferiore, determinato dall'evoluzione della neuropatia, della vasculopatia e della microangiopatia correlate con il diabete, condizioni favorenti l'instaurarsi di quei fenomeni infettivi che in ultima istanza rappresentano la causa determinante l'amputazione;

il tasso di ospedalizzazione per amputazione dell'arto inferiore, riferito ai pazienti diabetici e riportato dall'annuale Rapporto ministeriale, è

quantificato nel 13,22 per cento nell'anno 2009 e nel 13,17 per cento nell'anno 2010, pari a 7.261 amputazioni, che hanno comportato 137.148 giornate di degenza, con una degenza media di 18,9 giorni a paziente ed il conseguente grave onere per i Sistemi sanitari regionali;

il piede diabetico ha intrinseca la formazione di ulcere, precipuamente provocate dalla difficoltà di vascolarizzazione dell'arto inferiore, determinata proprio dalla macro e micro angiopatia diabetica, che, se non prevenute e trattate correttamente, causano amputazioni non solamente del piede, bensì dell'arto a vari livelli sino alla totalità dello stesso;

considerato che:

per migliorare la qualità di vita del paziente diabetico e ridurre significativamente l'incidenza delle amputazioni occorre migliorare la vascolarizzazione e trattare precocemente le ulcere; per il raggiungimento di tali obiettivi sono fondamentali la prevenzione ed il trattamento del piede diabetico a livello territoriale, implementando il raccordo tra terapie domiciliari, trattamenti ambulatoriali e ricoveri ospedalieri;

le più efficaci forme di prevenzione e di limitazione del danno da *deficit* vascolare sono rappresentate dal posizionamento di elettroneurostimolatori midollari e dall'ossigenoterapia iperbarica, trattamenti purtroppo estremamente limitati nel Paese e determinanti la conseguenza che i pazienti, sottoposti ad amputazioni minori e distali, non presi correttamente in carico, vanno generalmente incontro ad altre amputazioni più prossimali dell'arto;

fondamentale per il corretto trattamento delle ulcere è la figura professionale del podologo, che registra, in Italia, oltre 1.200 laureati, i quali, dopo il percorso universitario, intraprendono severi tirocini e spesso conseguono *master* di specializzazione proprio sul piede diabetico. Uno studio statunitense ha dimostrato che l'attività del podologo, prevalentemente attraverso l'azione di prevenzione e di educazione sanitaria del paziente sul territorio, è in grado di ridurre i ricoveri ospedalieri per piede diabetico del 24 per cento e limitare di ben il 60 per cento le amputazioni. La legge n. 115 del 1987 prevedeva la presenza del podologo nei Centri di diabetologia, ma tale prescrizione non è mai stata applicata, se non in limitate situazioni territoriali,

impegna il Governo:

1) a sollecitare la presenza della figura del podologo nei Centri di diabetologia e la sua implementazione nei servizi territoriali, oltre all'inserimento delle prestazioni podologiche nei livelli essenziali di assistenza;

2) ad incentivare capillarmente l'impiego di elettroneurostimolatori midollari e dell'ossigenoterapia iperbarica per la prevenzione ed il trattamento del piede diabetico.

(1-00706)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato sul sito «ladige.it» si legge: «Ha avuto il solo torto di rivolgersi al prefetto di Caserta Carmela Pagano chiamandola "signora", invece di "signor prefetto". Un affronto, per il prefetto di Napoli, Andrea De Martino, che l'ha rimproverato aspramente per "la grave mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni". Protagonista dell'incredibile episodio, il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, da anni in prima linea nella lotta contro la camorra, che tre giorni fa aveva accompagnato negli uffici del palazzo del governo i comitati ambientali delle due province per parlare delle discariche abusive. Il parroco stava parlando di quella d'amianto scoperta tra Napoli e Caserta, ha chiamato "signora" la Pagano e De Martino si è scatenato. Il video ha fatto il giro del web e lo scrittore Roberto Saviano ha chiesto le dimissioni di De Martino»;

su «La Repubblica» – Napoli del 22 ottobre 2012, si legge: «"Lei ha calpestato la mia dignità". Quattro giorni dopo l'aggressione verbale, il cui video ha fatto il giro della rete, lettera aperta del sacerdote anticamorra al prefetto di Napoli: "Il pensare camorristico ha messo radici profondissime in tutti, bisogna sradicarlo a partire dai più piccoli comportamenti". Sulla vicenda era intervenuto Roberto Saviano: "Il prefetto si scusi". De Magistris: "Se mi chiamano signore io non mi offendo"». Vi si legge ancora: «Il prete anti-camorra umiliato dal prefetto: "Non può chiamarci signori"». L'articolo prosegue: «"Mortificato" dalle parole gridate dal prefetto di Napoli Andrea De Martino nei suoi confronti. Così don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano si sentiva la sera del 18 ottobre, e lo scrive in una lettera indirizzata al prefetto poche ore dopo quanto accaduto in Prefettura e ripreso nel video che ha fatto il giro della rete, con il rimprovero sul "signora" rivolto al prefetto di Caserta Carmela Pagano, considerato poco rispettoso nei confronti di un alto funzionario dello Stato. "Voleva togliermi la parola". Nella lettera, resa nota dai Verdi campani, Patriciello scrive: "Se a me, prete di periferia, è concesso di ignorare che chiamare semplicemente signora la signora prefetto di Caserta fosse un'offesa tanto grave, non penso assolutamente che fosse concesso a lei arrogarsi il diritto di umiliare un cittadino italiano colpevole di niente, presente in Prefettura come volontario per dare il suo contributo alla lotta contro lo scempio dei rifiuti industriali interrati e bruciati nelle nostre campagne". Alla fine dell'incontro, sottolinea Patriciello, "ho ricevuto la solidarietà di tante persone presenti all'increscioso episodio e la rassicurazione da parte della signora prefetto di Caserta che non si era sentita per niente offesa da me nell'essere chiamata signora. Forse le sarà sfuggito che lei non era e non è un mio superiore". Il prelato si dice molto dispiaciuto da quanto avvenuto ma soprattutto "addolorato" dal "constatare che tante volte è propria la miopia delle istituzioni, la pigrizia di tanti amministra-

tori, il cattivo esempio di tanti politici che fanno man bassa di denaro pubblico, a incrementare la sfiducia e la rabbia in tanti cittadini"». Personalmente – scrive don Maurizio Patriciello – sono convinto che la camorra in Campania non la sconfiggeremo mai. Lo dico non perché sono un pessimista. Al contrario. Non la sconfiggeremo perché il pensare camorristico ha messo radici profondissime in tutti. Quel modo di pensare e poi di agire che diventa il terreno paludoso nel quale la malapianta della camorra attecchisce. Come ho potuto dirle in corridoio, io alle mortificazioni sono avvezzo. Spendo la mia vita di prete nella terra del clan dei Casalesi. La mia diocesi, Aversa, è quella di Don Peppino Diana. Ma io dei camorristi non ho paura. Lo so, potrebbero uccidermi e forse lo faranno. Io l'ho messo in conto fin dal primo momento in cui sono stato ordinato prete. Io spendo i miei giorni insegnando ai bambini, ai ragazzi, ai giovani che non debbono temere niente e nessuno quando la loro coscienza è pulita. Ma aggiungo che bisogna sradicare il fare camorristico sin dai più piccoli comportamenti". "Perché tutto ciò che uno pretende in più per sè e non gli appartiene, lo sta rubando a un altro. Perché ogni qualvolta che una persona si appropria di un diritto che non ha, sta usurpando un potere che non gli è stato dato. Tutti possiamo cadere in queste sottili forme di antidemocrazia. Ecco, signor prefetto, glielo dico con le lacrime agli occhi, lei stamattina mi ha dato proprio questa brutta impressione. Lei ha calpestato la mia dignità di uomo". "In mezzo a tanti problemi in cui siamo impelagati; mentre nei nostri paesi tanta gente scoraggiata non ha fiducia più in niente e in nessuno; mentre la camorra ancora ci fa sentire il suo fiato puzzolente sul collo; mentre i rifiuti tossici continuano ad essere bruciati e interrati nelle nostre terre, il signor prefetto di Napoli, mette alla berlina un prete davanti a una cinquantina di persone, perché si è rivolto al prefetto di Caserta chiamandola semplicemente signora, anziché 'signora prefetto'. Incredibile". "Ai miei diritti non rinuncio facilmente – conclude don Patriciello – ma, mi creda, cerco a mia volta di non invadere quelli di nessuno. Purtroppo, stamattina, credo che lei, signor prefetto, pur forse senza volerlo, abbia maltrattato e rinnegato i miei"».

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, nei confronti del prefetto di Napoli Andrea De Martino, che, a quanto risulta all'interpellante, non avrebbe ancora chiesto scusa a don Maurizio Patriciello, presidio di legalità e umanità in terre difficilissime, e, come affermato da Roberto Saviano, «lo Stato in quel territorio» (si veda «La Repubblica» – Napoli del 20 ottobre 2012);

se, a fronte dell'episodio in cui è stato rivolto al prefetto l'appellativo «signora», che non voleva essere offensivo o mancare di rispetto ad una signora prefetto rappresentante delle Istituzioni, non ritenga doveroso rimuovere, con effetto immediato, il dottor Andrea De Martino per aver offeso con il suo richiamo un prete impegnato nella lotta alla camorra e con lui milioni di italiani, che si battono per la legalità ed il rispetto delle

regole, e non sono più disponibili a tollerare l'arroganza di tali comportamenti.

(2-00537)

GARAVAGLIA Massimo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 12, rubricato «Soppressione di enti e società», al comma 13, dispone: «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono: *a)* il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare; *b)* il collegio dei revisori»;

il comma 14 del medesimo articolo dispone: «Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata»;

in sede di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, il comma 14 dell'art. 12 è stato modificato, prevedendo che il decreto di nomina del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) venga sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, precedentemente alla conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva ritenuto di poter procedere, mediante decreto dell'11 luglio 2012, ad effettuare la nomina del direttore dell'Agenzia;

a giudizio dell'interpellante dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, l'Agea è venuta a trovarsi in una situazione di più evidente irregolarità e illegittimità: l'assetto del vertice legale dell'Agea ha continuato ad essere quello imposto da un decreto ministeriale e non quello risultante da quanto stabilito dal legislatore. Per realizzare ciò si è fatto ricorso ad un altro passaggio, ad avviso dell'interpellante di ancor più grave illegittimità: in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2012, rilevata la decadenza del direttore di nomina ministeriale, la medesima persona è stata nominata commissario dell'Agea, in totale assenza delle condizioni di norma, di statuto e di uso per l'effettuazione del commissariamento;

si è così realizzata una rischiosa situazione per l'Agea. Per l'Agenzia dall'attività importante, delicata e imprescindibile per l'agricoltura italiana. L'Agenzia che direttamente e/o indirettamente gestisce un flusso annuo di risorse finanziarie comunitarie di sostegno al settore primario del Paese dell'ordine di 6 miliardi di euro. Conseguentemente l'Agenzia dovrebbe essere risparmiata da provvedimenti recanti turbativa alla sua gestione e operatività, a partire dalla necessità del ripristino dei suoi organi

di indirizzo, a parere dell'interpellante a suo tempo illecitamente e illegalmente fatti venir meno;

l'interpellante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno determinato l'operare del Ministro, a giudizio dell'interpellante in contrasto con la normativa vigente che ora prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti, e se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale atteggiamento possa determinare un vizio formale di legittimità sulle scelte adottate e sulle attività nel frattempo poste in essre in Agea;

quali siano le ragioni che impediscono l'adozione di un normale e usuale provvedimento ministeriale di autotutela nell'interesse dell'Agenzia, consistente nella restituzione della legittima titolarità amministrativa al presidente e al Consiglio d'amministrazione dell'Agea, fino all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari per la nomina del direttore dell'Agenzia. Una legittima titolarità, a giudizio dell'interpellante, sottratta agli organi amministrativi dal decreto ministeriale dell'11 luglio 2012, confermato nullo e reso definitivamente tale dalla legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012.

(2-00538)

Interrogazioni

CARLONI. – *Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunità.* – Premesso che:

si ritiene che quasi l'80 per cento dell'intero *racket* della tratta di esseri umani nel mondo sia per sfruttamento sessuale. Le vittime provengono dall'Asia orientale, Sud America e Africa occidentale, in particolare dalla Nigeria, ma soprattutto dal Centro, dal Sud e dall'Est Europa: Albania, Romania, Lituania, Bulgaria;

non sono rari i casi di traffico di minori a scopi sessuali, dall'Ucraina, Moldavia e Russia verso l'Europa occidentale. Secondo una stima dell'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), tra il 2008 e il 2010, il 79 per cento delle vittime di traffico in Europa erano donne, di cui il 12 per cento minorenni. Gli uomini corrispondevano alla percentuale del 21 per cento, di cui il 3 per cento minorenni;

il 19 giugno 2012 la Commissione europea ha adottato «la strategia verso l'eliminazione della tratta di esseri umani 2012-2016». La strategia si basa su cinque priorità fondamentali: una migliore identificazione e protezione delle vittime; il crescente perseguimento di trafficanti; lo sviluppo di sistemi di protezione dell'infanzia; la creazione di unità nazionali preposte all'applicazione della legge sul traffico di esseri umani; la creazione di squadre investigative comuni, comprese le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione europea;

considerato che:

per combattere la tratta occorre però attrezzarsi per seguire i passaggi di denaro da Nazione a Nazione. L'Italia è in attesa di un Piano na-

zionale antitratta promesso e mai varato e deve recepire la direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime: il termine di recepimento è il 6 aprile 2013;

sul territorio nazionale inoltre, occorre potenziare le strutture in grado di accogliere e fornire assistenza adeguata alle vittime di tratta sfruttate sessualmente. Spesso questa tipologia di vittime viene distribuita all'interno di centri antiviolenza o in case-famiglia con minori che hanno avuto problemi di altro genere (con la giustizia o problemi di disagio e di abbandono, eccetera),

si chiede di sapere:

se il Governo intenda definire ed attuare in tempi brevi un Piano nazionale antitratta;

se e in che tempi intenda recepire la direttiva 2011/36/UE;

quali strumenti ritenga di dover impiegare per effettuare un serrato ed efficace controllo delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani;

a quanto ammontino le risorse stanziate per sostenere i progetti di accoglienza e assistenza delle vittime di tratta.

(3-03118)

SANNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che riforma la disciplina italiana in materia;

i regolamenti attuativi riguardano, rispettivamente: le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39); i requisiti e le condizioni di abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione legale (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39); il tirocinio obbligatorio per l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);

precedentemente alla riforma, il Registro dei revisori e relativi praticanti era tenuto presso il Ministero di giustizia, mentre dall'entrata in vigore dei regolamenti attuativi, ossia dal settembre 2012, il Registro è stato trasferito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

fino al settembre 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*ter* , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, oggi abrogato, presso il Ministero di giustizia era possibile

riconoscere ai praticanti, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili, il tirocinio pregresso, da intendersi come quello svolto antecedentemente alla data di presentazione della domanda d'iscrizione nel Registro del tirocinio;

per il riconoscimento del tirocinio pregresso era necessario, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e come riportato nella nota del Registro revisori legali Srl, Società unipersonale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: aver svolto il tirocinio presso un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori contabili; aver svolto il tirocinio successivamente al conseguimento, in materie economiche, aziendali o giuridiche, di un diploma di laurea ovvero di un diploma universitario o di un diploma di scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni; averne fatto richiesta contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione nel Registro del tirocinio, allegando una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà del revisore presso il quale era stato svolto, corredata da una copia del documento d'identità del revisore stesso; aver specificato nella dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà il periodo di inizio e di fine del tirocinio e le attività svolte;

considerato che:

la grande maggioranza degli attuali praticanti, in virtù della precedente possibilità del riconoscimento del tirocinio pregresso, al settembre 2012 non si era ancora iscritta all'apposito Registro;

la recente riforma, che pone la tenuta del Registro dei revisori in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, non disciplina più il tirocinio pregresso;

quanti hanno già svolto un periodo di tirocinio presso un revisore legale, in molti casi per tutti i 3 anni previsti, allo stato attuale non sono più in grado di farselo riconoscere;

tali soggetti non solo non potranno essere ammessi all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori – che si svolgerà nel mese di novembre 2012 –, ma potrebbero anche vedersi costretti a svolgere, di fatto, un periodo di tirocinio ben superiore ai 3 anni previsti dall'indirizzo europeo in materia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda ripristinare il riconoscimento del tirocinio pregresso ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili o, in alternativa e in via transitoria, prevederne la validità ai fini della domanda di iscrizione esclusivamente per coloro che hanno già iniziato l'attività di tirocinio, ma ancora non hanno provveduto alla presentazione della domanda per l'iscrizione al relativo Registro.

(3-03119)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SPADONI URBANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art. 3 del disegno di legge di stabilità, al comma 42, prevede che le cattedre per tutti i docenti siano portate a 24 ore di insegnamento frontale e che tale aggravio di lavoro venga compensato con un aumento del periodo di ferie pari a 15 giorni, periodo già insufficiente a ripagare l'aumento del carico di lavoro, al quale si somma l'azzeramento, ai sensi del comma 43 dello stesso articolo 3, della possibilità che i docenti della scuola secondaria usufruiscano di sei giorni di ferie durante l'anno scolastico con oneri a carico dell'amministrazione;

la *spending review* attendeva risparmi dal comparto scuola per 183 milioni di euro nel 2013 e di 173 milioni dal 2014; con le norme citate le cifre dei risparmi sarebbero superiori di ben 54 milioni per il 2013 ed addirittura di 548 milioni dal 2014, ma il Governo non indica quale sarà l'impiego di questi risparmi provenienti dalla scuola;

detta manovra, decurtando l'organico di un quarto degli effettivi, farà «evaporare» decine di migliaia di posti di lavoro attualmente ricoperti da supplenti e rischia di mandare in esubero altre decine di migliaia di docenti di ruolo;

il personale della scuola, a seguito del blocco della contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo, non avrà i relativi aumenti stipendiali per altri due anni, ben sapendo il Ministro in indirizzo che tale comparto ha gli stipendi fermi al 2007, che non sono stati erogati gli scatti di anzianità dal 2010 e che non verrà concessa, per il prossimo biennio, nemmeno la misera indennità di vacanza contrattuale prevista dalla normativa vigente;

l'attuale numero di ore di lezione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è perfettamente in linea con quello degli insegnanti dei vari Paesi europei;

ritenuto che:

detta modifica non tiene conto del diritto allo studio personalizzato, cosa impossibile con un aumento di un quarto del numero degli alunni per docente;

all'aumento del numero delle ore di lezione e, conseguentemente, delle classi e degli alunni per ciascun docente, corrisponde un equivalente incremento delle ore di lavoro «non frontali», dedicate alla preparazione delle lezioni, alla correzione degli elaborati, alle riunioni per consigli di classe, scrutini, colloqui con le famiglie;

tale norma confligge in maniera evidente con i concorsi a cattedre banditi che, in tal modo, spariranno e con i percorsi di formazione (tirocini formativi attivi-TFA) di futuri insegnanti finalizzati all'abilitazione;

le conseguenze del mantenimento di tale norma rischiano non solo di demotivare ulteriormente gli insegnanti, ma di provocare conseguenze

tali da bloccare il funzionamento delle scuole che già, allo stato, svolgono il loro ruolo solo grazie all'abnegazione del personale,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover proporre la soppressione, all'art. 3 del disegno di legge di stabilità, del comma 42.

(3-03120)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la cremazione oggi nel mondo è il rituale più eseguito e lo è proprio per le caratteristiche etiche e pratiche;

essa è frutto di una scelta personale, è versatile quanto a cerimonia e collocazione delle ceneri, non inquina, riduce i costi per il singolo e per la collettività;

rispetto alla cremazione del cadavere oggi non esiste più alcun pregiudizio religioso e questo facilita l'estensione di una pratica utile anche a superare il collasso dei cimiteri, oggi in difficoltà per le continue richieste di ampliamento e con prezzi sempre più elevati per i cittadini e per le finanze pubbliche;

con la legge n. 130 del 2001, si autorizza la cremazione con la successiva dispersione delle ceneri eseguita dai familiari o, nel rispetto della volontà del defunto, la raccolta e la conservazione delle ceneri in un'urna sigillata da affidare ai parenti di primo grado per la tumulazione;

la legge n. 130 del 2001, che disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, al comma 1 dell'articolo 3, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato un regolamento per le disposizioni attuative,

si chiede di conoscere se corrisponda al vero che il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 2001 non è stato ancora predisposto, con ciò venendosi a creare difficoltà nella fase attuativa delle legge, e, in caso affermativo, entro quanto tempo si preveda che il regolamento sarà predisposto.

(4-08479)

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa, il Dipartimento militare di medicina legale (DMML), ex «Ospedale militare» di Palermo – organo sanitario interforze del Ministero della difesa preposto all'espletamento delle funzioni medico-legali –, sito in corso Calatafimini, sarebbe destinato all'imminente chiusura;

il futuro della vasta struttura ospedaliera sarebbe infatti segnato, sia per risparmiare sui servizi, a giudizio degli interroganti erroneamente ritenuti superflui, sia per la possibilità di realizzare, nella medesima struttura – la splendida villa Zasi del Seicento, con un grande parco e tanti padiglioni – abitazioni private o strutture alberghiere o congressuali;

considerato che risulta agli interroganti che per la struttura, sino a poco tempo fa, siano stati disposti acquisti di importanti macchinari ospedalieri ed attrezzature di ogni genere, del valore di milioni di euro: strumenti diagnostici che rimarrebbero inutilizzati all'interno di essa;

ritenuto che:

il drastico ridimensionamento dei Dipartimenti militari di medicina legale colpirà profondamente la città di Palermo e tutta l'utenza militare e civile dello stesso ospedale, determinando il probabile trasferimento dei 30 dipendenti dall'attuale DMML di Palermo al DMML di Messina, struttura molto più piccola e meno attrezzata, in cui manca addirittura il reparto di cardiologia;

il DMML di Palermo non possa essere considerato ente superfluo, poiché ha un bacino di utenza intorno alle 25.000 unità proveniente da diverse province tra cui Palermo, Enna, Trapani, Agrigento, Caltanisetta;

la struttura palermitana, anziché esser destinata alla chiusura, potrebbe diventare un polo di visite ed esami sia per gli appartenenti alle Forze armate sia per i civili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la posizione assunta, ponendo in essere ogni utile azione volta al mantenimento e all'implementazione dei servizi ospedalieri già esistenti nella struttura di cui in premessa.

(4-08480)

POLI BORTONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa di mercoledì 9 ottobre 2012 (si veda «La Gazzetta di Lecce»), si apprende che il Segretario Provinciale della Cisal, Giovanni D'Ambra, ha inviato una lettera al Governatore della Puglia Nichi Vendola e all'Assessore alla sanità con la richiesta di dimissioni del dottor Valdo Mellone, Presidente generale dell'Azienda sanitaria locale (Asl) di Lecce;

la richiesta di dimissioni è motivata con l'evidente insufficienza ad esercitare le funzioni di indirizzo di programmazione e di controllo, con la mancata definizione degli obiettivi strategici relativi alla gestione corrente, con l'arroganza dimostrata nei confronti del sindacato Cisal che aveva presentato una precisa richiesta di accesso a documenti amministrativi dell'Asl, ma che si è vista respingere la domanda dal dottor Mellone,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto e se non ritenga di dover intervenire con iniziative di competenza affinché venga ripristinato il buon funzionamento della citata Asl di Lecce.

(4-08481)

DELLA SETA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che, a Roma, sul lungotevere Arnaldo da Brescia in corrispondenza del ponte Pietro Nenni, lato prospiciente via Cesare Beccaria, staziona in permanenza un automezzo pesante

dell'Ama con la funzione di collettore per i rifiuti risultanti dalla raccolta indifferenziata, ivi conferiti tramite un continuo afflusso di automezzi navetta, che provvedono alla raccolta nelle limitrofe aree del centro storico;

il mezzo in stazionamento permanente, anche se nell'area insistono numerose abitazione nonché due ambasciate, ha il motore sempre acceso per garantire la funzionalità dei dispositivi interni di compattamento, fonti di notevole impatto acustico e di forte inquinamento. Tutto ciò, purtroppo, avviene anche nell'arco dell'intera notte rendendo impossibile il riposo notturno con pesanti ricadute sulla salute dei cittadini ormai esasperati dal rumore, dal cattivo odore e dall'inquinamento;

in pratica si è creata una pseudo discarica localizzata al centro della città, che, tra l'altro, non solo è incompatibile con il decoro di una capitale europea, ma soprattutto è in spregio alle attuali evidenze epidemiologiche che impongono una particolare attenzione agli aspetti igienici delle attività delle aziende pubbliche;

i residenti hanno più volte denunciato il disagio ormai intollerabile, con gravi preoccupazioni per la salute, senza purtroppo nessun risultato;

il quartiere Flaminio è da tempo inserito tra i quartieri che avrebbero già dovuto essere interessati dalla raccolta porta a porta;

si sottolinea che il II municipio ha dedicato alla questione, su richiesta dell'opposizione e in particolare del partito democratico, numerose sedute straordinarie del consiglio ma la maggioranza di centro-destra si è sempre rifiutata di trovare una soluzione, anzi di recente i compattatori presenti nell'area sono stati spesso raddoppiati ed è possibile che i rifiuti trattati siano sostanzialmente quelli di un altro Municipio;

il II Municipio, su richiesta del capogruppo del Partito democratico, ha approvato il 18 ottobre 2012, una mozione che impegna il Presidente ad attivarsi presso l'Ama affinché l'azienda sospenda immediatamente in quella specifica area la procedura di raccolta assolutamente contrastante con le legittime necessità del riposo notturno dei residenti, nonché con la salute pubblica, le norme igieniche e le evidenze relative al decoro urbano,

si chiede di sapere:

quale risulti essere la situazione effettiva della raccolta differenziata nel Comune di Roma, anche alla luce della vicenda descritta;

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente, in collaborazione con il Comune di Roma e il II Municipio, individuare una soluzione, partendo prioritariamente dalla raccolta differenziata porta a porta, che possa soddisfare le legittime necessità dei residenti e le norme di salvaguardia della salute pubblica, le norme igieniche e il decoro urbano.

(4-08482)

FLERES. – *Ai Ministri della giustizia, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, 13 gennaio 2010, 11 gennaio 2011 e 23 dicembre 2011 ha

dichiarato lo stato di emergenza delle carceri a causa, in particolare, del sovraffollamento degli istituti penitenziari disponibili sul territorio nazionale;

la gravissima situazione di emergenza penitenziaria, dichiarata dal Governo, ha come fattori: il dramma del sovraffollamento delle carceri, contenenti oltre 67.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 45.000 posti; l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie e umane, in tutti i ruoli dell'amministrazione penitenziaria (funzionari giuridico-pedagogici – cosiddetti educatori – funzionari di servizio sociale, contabili, amministrativi, di polizia penitenziaria); l'aumento dei casi di aggressione al personale penitenziario; l'incremento dei fenomeni di auto ed etero lesionismo da parte delle persone detenute; l'aumento esponenziale di suicidi tanto di detenuti che di personale penitenziario: questo è il quadro drammatico di un'emergenza penitenziaria mai vista prima e per la cui quotidiana gestione, perché siano contenuti i danni, sono chiamati ad operare i dirigenti penitenziari;

la situazione di grave emergenza penitenziaria ha trovato sino ad oggi contenimento e ha cessato di determinare gravi conseguenze solo grazie ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, atteso che i direttori delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo ad essi demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle del trattamento rieducativo delle persone condannate;

il provvedimento di *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), all'articolo 2, comma 1, ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura, rispettivamente: *a)* non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con riguardo agli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e alle relative piante organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione; *b)* non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale;

il comma 7 del medesimo art. 2 ha disposto, tuttavia, che «sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza», facendo, dunque, salve le dotazioni organiche di detto comparto;

l'esecuzione delle pene, in carcere ma anche con le modalità dell'esecuzione penale esterna attraverso le misure alternative alla detenzione, non è altra cosa rispetto al «sistema sicurezza», poiché la sicurezza penitenziaria produce sicurezza tanto dentro quanto fuori dal carcere (pure attraverso la gestione delle misure alternative) e la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uo-

mini migliori e capaci di reinserirsi dopo l'espiazione della pena (detentiva o alternativa alla detenzione) consente una effettiva riduzione della recidiva;

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, istituita con legge 27 luglio 2005, n. 154, e il cui ordinamento è fissato dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigenziale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* destinati al personale del comparto sicurezza, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74;

l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dispone: «1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze»; ancora, dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, discendono in capo al direttore dell'istituto penitenziario funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza per le quali egli si avvale del personale di Polizia penitenziaria, essendone superiore gerarchico; così come analoghe funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza svolge il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale, ai sensi del decreto legislativo n. 63 del 2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, e all'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria»;

la 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nell'esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al provvedimento già citato di *spending review*, aveva apposto, tra le condizioni, quella che «dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del Ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

il SiDiPe (Sindacato Direttori Penitenziari) – che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex decreto legislativo n. 63 del 2006 (del ruolo di isti-

tuto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) ha più volte espresso, tanto al Ministro della giustizia quanto ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della «Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni» prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 *(spending review)* ed ha rappresentato la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle riduzioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 anche attraverso la piena attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5389/53 presentato alla Camera dei deputati e accolto dal Governo nella seduta del 7 agosto 2012;

il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a sua volta, come fu comunicato alle organizzazioni sindacali, con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012, rappresentò al Ministro della giustizia la preoccupazione per gli effetti perniciosi di eventuali tagli di organico sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare precisando che un'ulteriore riduzione di personale avrebbe rischiato di compromettere la tenuta del sistema penitenziario e sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive avrebbe contribuito a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato;

molto presto, per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a quindici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, complessivamente corrispondente a 392 unità alla data del 31 maggio 2012, come reso noto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0209573-2012 del 31 maggio 2012, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

le riduzioni già previste, ma non ancora attuate, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, determinerebbero una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un esubero di 20 dirigenti penitenziari, cosicché l'applicazione della ulteriore riduzione discendente dai criteri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari (del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna);

il Governo sta curando la realizzazione di nuove carceri e di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto Piano carceri) nonché l'elaborazione di riforme destinate ad aumentare anche il ricorso alle mi-

sure alternative ma, in assenza di dirigenti penitenziari, nel cui ruolo l'ultima immissione risale al lontano 1997 ed in virtù dei pensionamenti che non trovano rimpiazzo, si determinerà l'impossibilità di garantire la copertura delle sedi penitenziarie e l'attuazione delle misure alternative;

il Governo, nella seduta della Camera dei deputati del 7 agosto 2012, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/5389/53 che impegna il Governo: «a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le Forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione». Tale ordine del giorno costituisce a parere dell'interrogante, atto di «interpretazione autentica» di una disposizione in quanto promana dallo stesso legislatore, ed essendo stato accettato dal Governo è comunque un atto politicamente vincolante;

è indubbio che il Governo deve far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e per garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;

un carcere, sia pure il più piccolo, senza direttore, armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali, sposterebbe l'asse gestionale, per forza di cose, su altre figure e se dovessero venire meno le già ridotte figure professionali del trattamento (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale) questo asse non potrà che ruotare intorno al personale di Polizia penitenziaria, cosicché la dimensione del penitenziario diverrà per forza di cose prevalentemente sicuritaria e, quindi, meramente custodiale;

allo stesso modo gli uffici di esecuzione penale esterna svuotati di dirigenti e di funzionari della professionalità di servizio sociale non sarebbero in grado di funzionare e le misure alternative alla detenzione non troverebbero alcuna possibilità di applicazione, cosicché l'asse dell'esecuzione penale si sposterebbe totalmente sul carcere, con conseguenze di sovraffollamento ben peggiori di quelle alle quali si sta assistendo oggi con circa 67.000 detenuti stipati nelle celle,

si chiede di conoscere:

se il Governo non intenda far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e per garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri; atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo a loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e

della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;

se il Governo, alla luce dell'incontrovertibile appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, anche alla stregua del trattamento giuridico ed economico applicato nonché dei compiti, ruoli e funzioni la cui natura è propria di quelli dello stesso comparto, ritenga di applicare, come sarebbe ovvio e necessario, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

se, tenuto conto che i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 rientrano nel comparto sicurezza, intenda conseguentemente applicare, come sarebbe pure ovvio, anche la deroga alle riduzioni degli organici prevista per le Forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) e che non ha trovato attuazione.

(4-08483)

CORONELLA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

diversi quotidiani diffusi in Campania, tra cui il «Corriere del Mezzogiorno» nella cronaca di Napoli, riportano la notizia del sequestro, operato il 20 ottobre 2012 dal nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Caserta nella zona industriale di Gricignano di Aversa, di due capannoni per una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati e tre aree scoperte di circa 800 metri quadrati che venivano utilizzati come discariche abusive di rifiuti speciali. All'interno del sito, infatti, gestito da due società, sono state rinvenute oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, dei quali 26 quintali di oli esausti, in massima parte scarti di lavorazione industriale provenienti, in base ai primi accertamenti, da industrie del nord Italia;

la Guardia di finanza ha circoscritto la zona e denunciato i responsabili con intimazione a provvedere alla bonifica e alla riqualificazione per impedire gravi danni all'ambiente;

la notizia ha creato non poco allarme sia nella cittadina di Gricignano di Aversa, che tra l'altro è interessata dalla tornata elettorale del 28 ottobre 2012, e sia in tutto il comprensorio dell'agro aversano, territorio già fortemente devastato dalle cosiddette ecomafie e in perenne attesa di un risanamento ambientale, che non viene realizzato nonostante l'agro stesso sia stato incluso nei siti di interesse nazionale (SIN) di cui alla legge n. 426 del 1998,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative urgenti intenda intraprende affinché il sito venga immediatamente messo in sicurezza e conseguentemente bonificato;

se le attività di bonifica del SIN agro aversano di cui alla legge n. 426 del 1998 siano iniziate, quale sia lo stato dell'arte ad oggi e quali siano gli interventi di bonifica ancora da realizzarsi ed i tempi entro i quali saranno realizzati.

(4-08484)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

a Montalcino (Siena) la cosiddetta «Operazione Ferragamo» (dal nome dello stilista capofila, portata avanti pare anche con ingenti capitali americani) ha comportato la realizzazione di un mega *residence* con relativa trasformazione sia del Borgo che di una serie di poderi ed ex case coloniche sparse su molte centinaia di ettari dell'azienda agricola e forestale di Castiglion del Bosco e la costruzione di un campo da *golf* di livello internazionale da 18 buche su molte decine di ettari prima destinati all'agricoltura;

considerato che:

della vicenda si è occupata, nel 2007, anche la trasmissione «Ambiente Italia» che, su iniziativa del maestro Adriano Fontani (un ambientalista *ante litteram* da sempre noto e ben conosciuto nella zona perché attento e sensibile ai tempi dell'ambiente, del recupero e riciclaggio dei rifiuti e della difesa del territorio), realizzò un servizio su quattro discutibili lottizzazioni e megaristrutturazioni che riguardavano i tre comuni di Montalcino, Monteroni d'Arbia e Buonconvento;

Fontani aveva in particolare posto l'attenzione sull'enorme approvvigionamento di acqua necessario per innaffiare il gigantesco campo da *golf* internazionale, vista la preesistenza di un solo laghetto artificiale che raccoglie le acque che spiovono dai terreni circostanti oltre a quelle del fiume Ombrone che scorre adiacente all'azienda agricola e che però ha ridotto a pochi litri di acqua al secondo la sua portata, al punto da non essere neppure sufficiente per innaffiare le varie colture agricole di questa e di altre aziende agricole della zona, alle quali è stato vietato di attingervi durante l'estate;

proprio per far fronte all'enorme bisogno d'acqua della struttura sono stati creati *ad hoc* altri due giganteschi invasi, il principale dei quali in alto svuotando la sommità di un'intera collinetta, alimentato esclusivamente intercettando una vena di acqua potabile che viene dal bosco (questo invaso avrebbe una capacità dell'ordine di almeno 40-50.000 metri cubi); l'altro invaso è a valle, alimentato quasi esclusivamente con le acque di tracimazione di questo stesso lago, acque potabili anch'esse quindi che, fino alla deviazione del 2007, andavano invece a rifornire ed ossigenare il vicino fiume Ombrone che nella siccità estiva riduce fortemente la sua portata;

lo spreco va ben oltre quello previsto per l'innaffiamento del *green* del campo da *golf* visto che ogni estate, per almeno quattro mesi (maggio-agosto), non meno di 400 tonnellate al giorno di acqua potabile attinta dal lago artificiale in cima alla collina verrebbero così sottratte all'irrigazione

agricola e al fiume ombrone, per essere destinate addirittura solo a bagnare di continuo la polvere dei circa 10 chilometri di strade bianche sterrate comunali e provinciali ma di fatto «interne» al *residence* grazie ad un trattore che traina continuamente una cisterna di circa 40 tonnellate di acqua che viene riempita ogni 40 minuti ai piedi del lago principale,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo siano mai giunte segnalazioni come quella degli interroganti, e se abbia avuto modo di controllarne la veridicità;

quali urgenti iniziative intende adottare per evitare, specie nella stagione estiva, simili sprechi di acqua che causano danni sia all'agricoltura della zona che all'approvvigionamento e rinforzo del quadro idrico naturale locale.

(4-08485)

SERRA. – *Ai Ministri della giustizia, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, 13 gennaio 2010, 11 gennaio 2011 e 23 dicembre 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza delle carceri a causa, in particolare, del sovraffollamento degli istituti penitenziari disponibili sul territorio nazionale;

la gravissima situazione di emergenza penitenziaria, dichiarata dal Governo, ha come fattori: il dramma del sovraffollamento delle carceri, contenenti oltre 67.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 45.000 posti; l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie e umane, in tutti i ruoli dell'amministrazione penitenziaria (funzionari giuridico-pedagogici – cosiddetti educatori – funzionari di servizio sociale, contabili, amministrativi, di polizia penitenziaria); l'aumento dei casi di aggressione al personale penitenziario; l'aumento dei fenomeni auto ed etero lesivi da parte delle persone detenute; la crescita esponenziale di suicidi tanto di detenuti che di personale penitenziario: questo è il quadro drammatico di un'emergenza penitenziaria mai vista prima e per la cui quotidiana gestione, perché siano contenuti i danni, sono chiamati ad operare i dirigenti penitenziari;

la situazione di grave emergenza penitenziaria ha trovato sino ad oggi contenimento e ha cessato di determinare gravi conseguenze grazie ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, atteso che i direttori delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo ad essi demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle del trattamento rieducativo delle persone condannate;

il provvedimento di *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), all'articolo 2, comma 1, ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura, rispettivamente: *a)* non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con riguardo agli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e alle relative piante organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione; *b)* non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale;

il comma 7 del medesimo art. 2 ha disposto, tuttavia, che «sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza», facendo, dunque, salve le dotazioni organiche di detto comparto;

l'esecuzione delle pene, in carcere ma anche con le modalità dell'esecuzione penale esterna attraverso le misure alternative alla detenzione, non è altra cosa rispetto al «sistema sicurezza», poiché la sicurezza penitenziaria produce sicurezza tanto dentro quanto fuori dal carcere (pure attraverso la gestione delle misure alternative) e la rieducazione del condannato è sicurezza per i cittadini poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo l'espiazione della pena (detentiva o alternativa alla detenzione) consente una effettiva riduzione della recidiva;

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, istituita con legge 27 luglio 2005, n. 154, e il cui ordinamento è fissato dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigenziale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* destinati al personale del comparto sicurezza, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74;

l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dispone: «1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze»; ancora, dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, discendono, in capo al direttore dell'istituto penitenziario, funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza per le quali egli si avvale del personale di Polizia penitenziaria, essendone superiore

gerarchico; così come analoghe funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza svolge il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale, ai sensi del decreto legislativo n. 63 del 2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, e all'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria»;

la 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nell'esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al provvedimento già citato di *spending review* aveva apposto, tra le condizioni, quella che «dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del Ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» (cfr. resoconto sommario n. 333 del 24 luglio 2012 della 2ª Commissione permanente del Senato);

il SiDiPe (Sindacato Direttori Penitenziari) – che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex decreto legislativo n. 63 del 2006 (del ruolo di istituto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) ha più volte espresso, tanto al Ministro della giustizia quanto ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della «Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni» prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 *(spending review)* ed ha rappresentato la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle riduzioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 anche attraverso la piena attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5389/53 presentato alla Camera dei deputati e accolto dal Governo nella seduta del 7 agosto 2012;

il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a sua volta, come fu comunicato alle organizzazioni sindacali, con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012, rappresentò al Ministro della giustizia la preoccupazione per gli effetti perniciosi di eventuali tagli di organico sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare precisando che un'ulteriore riduzione di personale avrebbe rischiato di compromettere la tenuta del sistema penitenziario e sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive avrebbe contribuito a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato;

molto presto, per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di istituto penitenziario e

di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a quindici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, complessivamente corrispondente a 392 unità alla data del 31 maggio 2012, come reso noto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0209573-2012 del 31 maggio 2012, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

le riduzioni già previste, ma non ancora attuate, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, determinerebbero una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un esubero di 20 dirigenti penitenziari, cosicché l'applicazione della ulteriore riduzione discendente dai criteri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari (del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna);

il Governo sta curando la realizzazione di nuove carceri e di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto Piano carceri) nonché l'elaborazione di riforme destinate ad aumentare anche il ricorso alle misure alternative, ma, in assenza di dirigenti penitenziari, nel cui ruolo l'ultima immissione risale al lontano 1997 ed in virtù dei pensionamenti che non trovano rimpiazzo, si determinerà l'impossibilità di garantire la copertura delle sedi penitenziarie e l'attuazione delle misure alternative;

il Governo, nella seduta della Camera dei deputati del 7 agosto 2012, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/5389/53 che «impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le Forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione»,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda far fronte alla grave carenza di direttori di istituto penitenziario e di ufficio di esecuzione penale esterna e garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che essi sono i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo a loro demandato dall'ordinamento il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza (penitenziaria e della collettività) e quelle del trattamento rieducativo delle persone detenute ed in esecuzione penale esterna;

se il Governo – alla luce delle premesse illustrate, in particolare della incontrovertibile appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, anche alla stregua del trattamento

giuridico ed economico applicato nonché dei compiti, ruoli e funzioni la cui natura è propria di quelli del menzionato comparto – non ritenga di applicare, come sarebbe ovvio e necessario, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006 l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(4-08486)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

una nota dell'agenzia di stampa Ansa ha diramato la notizia «Aeronautica: 'nessun ridimensionamento Frecce Tricolori'gen. Bernardis, spending review riguarda tutti, non solo noi (ansa) – Rivolto (Udine)», in cui si legge: «La spending review è una medicina amara ma necessaria. Un processo che riguarda tutto il Paese non solo noi o la difesa. Ma le Frecce Tricolori non subiranno tagli o ridimensionamenti nel 2013». Lo ha detto a Rivolto, a margine della cerimonia di premiazione degli atleti dell'Aeronautica militare che hanno partecipato alle olimpiadi di Londra, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, Giuseppe Bernardis. «Naturalmente siamo preoccupati perché come tutti dobbiamo organizzarci, programmare, e pianificare. La spending review – ha proseguito il generale – è una medicina amara ma necessaria, così che dopo averla presa possiamo tornare in uno stato normale. Noi non chiediamo tanto, non chiediamo troppo, chiediamo il necessario per svolgere i nostri compiti che chiaramente non derivano da quello che noi vogliamo o vorremmo, ma derivano da quello che il Parlamento e il Paese decidono». A proposito delle Frecce Tricolori, Bernardis ha detto che «al momento stiamo pianificando lo stesso numero di uscite di adesso. Le uscite – ha detto il capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare – non sono l'indicatore del costo delle Frecce. Per fare il loro lavoro questi piloti hanno bisogno dell'addestramento, come hanno bisogno dell'addestramento tutti i piloti dell'Aeronautica. Per farlo in un clima di forte riduzione dovremo saper modulare le risorse che abbiamo a disposizione, per tagliare dove possiamo tagliare, mantenendo un livello di addestramento adeguato. Contiamo di poter lavorare con le Frecce Tricolori nella stessa maniera di questi ultimi anni, già stati oggetto di profondi tagli. Le Frecce peraltro – ha concluso – non sono certo il maggior elemento di spesa dell'Aeronautica militare». (ANSA). GRT/MST 20-SET-12 14:28 NNN»,

si chiede si sapere quale sia stata la spesa complessiva per le attività della pattuglia acrobatica «Frecce Tricolori» per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e se, a partire dal 2013, il Ministro in indirizzo non ritenga di doverne sospendere ogni attività e conseguentemente destinare le somme risparmiate al finanziamento delle attività di ricerca ad esempio nel campo della medicina, con particolare riguardo alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

(4-08487)

PERDUCA, DELLA SETA, FERRANTE, VITA, PORETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

col deposito delle motivazioni, in data 3 ottobre 2012, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza relativa alla nota vicenda della Scuola Diaz di Genova, risulta definitivamente accertato che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, vi fu una devastante irruzione delle Forze di polizia, che si sono rese responsabili di una sanguinosa aggressione ai danni dei 93 pacifici occupanti della predetta Scuola, poi tratti illegittimamente in arresto;

al fine di giustificare l'illecito comportamento di cui sopra, i responsabili dell'aggressione e degli illegittimi arresti si sono successivamente resi responsabili di una serie di reati di falso e di calunnia;

a quanto risulta agli interroganti dalla lettura del testo della sentenza, di tale condotta, a giudizio degli interroganti cinica e sadica, si erano resi responsabili alcuni funzionari di polizia in posizioni apicali, che, in questi anni e fino alla rimozione imposta dal giudicato di condanna, non solo hanno conservato tali posizioni, ma hanno addirittura ottenuto ulteriori avanzamenti di carriera;

dalle suddette motivazioni emerge altresì che l'allora Capo della polizia, dottor De Gennaro, e l'attuale Capo della polizia, dottor Manganelli, pur non partecipando con responsabilità dirette ai gravi illeciti penali, si sarebbero resi responsabili di comportamenti che avrebbero oggettivamente favorito l'avvio e gli sviluppi della drammatica vicenda;

per quanto riguarda in particolare il dottor De Gennaro, risulterebbe accertato che egli, nelle ore immediatamente precedenti l'irruzione nella Scuola Diaz, aveva dato la direttiva di operare una più incisiva azione di repressione e di procedere agli arresti del caso, all'uopo inviando a Genova funzionari apicali per sostituire i funzionari locali nella guida delle operazioni;

per dare attuazione alla direttiva, si sarebbe tenuta nella questura di Genova una riunione, all'esito della quale il comando delle operazioni sarebbe stato assunto, in sostituzione di un funzionario dissociatosi dalla linea assunta per lo svolgimento dell'operazione, da Francesco Gratteri, definito, nella sentenza, figura apicale che avrebbe svolto un ruolo centrale nelle vicende processuali e che avrebbe dato impulso alla scellerata opera mistificatoria;

lo stesso dottor Gratteri sarebbe stato inviato presso la Scuola Diaz dal suo diretto superiore dottor Manganelli, con il quale era rimasto in stretto contatto durante l'intera giornata del 21 luglio 2001, nel corso della quale, tra le ore 20.30 e le ore 0.31, si erano registrati 19 contatti telefonici tra i due;

evidenti apparirebbero pertanto, al di là delle responsabilità penali, le responsabilità funzionali dell'allora e dell'attuale Capo della polizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia preso cognizione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione e quali determinazioni intenda adottare alla luce delle stesse.

(4-08488)

FLUTTERO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Alessandria, mancando il rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2010 e 2011, è soggetto all'applicazione, nel 2012, dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, il quale prevede che l'Ente «non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio (...) che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

il Consiglio comunale di Alessandria, con la deliberazione n. 65 del 2012, ha costituito, in data 9 agosto 2012, l'Azienda speciale multiservizi denominata «Costruire Insieme»;

lo stesso Consiglio comunale, con la deliberazione n. 75 del 2012 del 5 settembre 2012, ha approvato Piano Programma, Bilancio economico di previsione 2012, Bilancio economico di previsione triennio 2012-2013-2014 e Schema di Contratto di servizio della nuova Azienda speciale multiservizi denominata «Costruire Insieme»;

l'Azienda speciale multiservizi denominata «Costruire Insieme», ai sensi del Contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale, si sta dotando, oltre che di personale interno del Comune di Alessandria (in via provvisoria con la formula del distacco funzionale e, in via definitiva, con il trasferimento), anche di nuovo personale a tempo determinato (attingendo a tal fine da una graduatoria scaduta di un'altra azienda pubblica controllata dal Comune di Alessandria in fase di scioglimento, denominata Aspal),

si chiede di sapere:

se, a quanto risulti al Governo, la costituzione di una nuova azienda speciale sia in contrasto con il dettato del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, laddove all'art. 9, comma 6, vieta agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica;

se, a quanto risulti al Governo, le assunzioni di nuovo personale attraverso l'azienda speciale siano in contrasto con il decreto-legge n. 95 del 2012 e con quanto previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011;

quali provvedimenti di competenza il Governo intenda adottare nel caso in cui le iniziative intraprese dal Comune di Alessandria risultassero in contrasto con la normativa vigente.

(4-08489)

CARRARA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – (*Già* 3-03004).

(4-08490)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si legge sul sito Adusbef che la criticabile gestione di Fondiaria-Sai, che, a giudizio dell'interrogante, va di pari passo con l'omessa vigilanza di Isvap e Consob, ha causato danni rilevanti a «migliaia di piccoli azionisti della Galassia Ligresti», che «hanno subito perdite del 60 – 80 per cento dei loro investimenti a seguito delle iniziative finanziarie poste in essere per salvare Fondiaria e Sai accorpandole e progettando una acquisizione da Unipol. Già negli esposti-denuncia, inviati alle Procura della Repubblica di Milano e Torino, Adusbef aveva chiesto di accertare il perché di una super valutazione fatta da Unipol che strapaga l'azionista Ligresti in Premafin, ricapitalizza la holding per metterla in condizione di seguire l'aumento di capitale della controllata Fonsai e infine vara la fusione a quattro, tra Premafin, Fonsai, Milano assicurazioni e Unipol Assicurazioni, dopo la concessione di crediti allegri di Unicredit. L'andamento delle quotazioni di Fondiaria-Sai è impressionante: un anno fa il titolo quotava 4,4 euro, oggi non raggiunge 1,1 euro. Con queste performances: a 3 mesi: – 50,566%; a 6 mesi: – 57,051%; a 12 mesi: – 75,503%. Andamento simile per il titolo Unipol: ad ottobre del 2011 quotava circa 6,5 euro, oggi vale 1,8 euro. Con queste performances: a 3 mesi: – 47,599%; a 6 mesi: – 56,952%; a 12 mesi: – 70,549%»;

in un articolo pubblicato il 22 ottobre 2012 su «La Repubblica», dal titolo: «Buonuscita milionaria per l'ex dg di Fonsai Piergiorgio Peluso», Giovanni Pons mette l'accento su un'altra scandalosa liquidazione per ex dirigenti di Fonsai: «Dopo un solo anno di duro lavoro in Fondiaria Sai l'ex direttore generale Piergiorgio Peluso, approdato da pochi giorni sulla poltrona di direttore finanziario di Telecom Italia, è riuscito a incassare una buonuscita di 3,6 milioni di euro. E al suo vice Gianandrea Perco, anche lui già uscito dal gruppo assicurativo, spettano 1,7 milioni, tutti da pagare a novembre. Il via libera a questi pagamenti è già avvenuto nell'ultimo consiglio di amministrazione e si trattava di un passo dovuto in quanto sia Peluso che Perco avevano in tasca contratti che prevedevano un "paracadute" pari a tre annualità nel caso si fossero verificati alcuni eventi descritti con minuzia di particolari nello stesso contratto. La clausola a "scorrimento", in pratica, prevedeva che qualora il direttore generale venisse demansionato non per sua volontà, o che il controllo del gruppo passasse di mano (change of control), oppure che se si fosse varata una riorganizzazione del gruppo o anche di alcune sue parti non concordata con lui, allora poteva dimettersi per giusta causa e aprire in tal modo il paracadute di tre anni. E così è stato quando a luglio scorso, una volta approvati i concambi della fusione tra Fonsai e Unipol e partito l'aumento di capitale, Carlo Cimbri, il numero uno del gruppo bolognese, ha detto a Peluso e Perco che non vi era posto per loro nella nuova configurazione del management che aveva in testa. Detto, fatto: i due manager a inizio agosto hanno fatto scattare la clausola di change of control. A chi imputare la responsabilità di un contratto così generoso? Per rispondere bisogna ricordare che nel maggio 2011, una volta sventato il tentativo di incur-

sione dei francesi di Groupama, il gruppo Fonsai era sempre più nelle mani di Unicredit. La banca milanese era il principale creditore delle società che facevano riferimento alla famiglia Ligresti e stava per sottoscrivere un aumento di capitale di Fonsai e Milano Assicurazioni che avrebbe comportato un ulteriore esborso di 170 milioni di euro. Un passaggio non facile che aveva costretto il neo ad Federico Ghizzoni a esporsi personalmente in consiglio di amministrazione a favore di quell'intervento che oggi è stato svalutato a poco più di 20 milioni. E in quel frangente fu Salvatore Ligresti a chiedere a Peluso, che allora era a capo dell'investment banking Italia di Unicredit e aveva seguito da vicino la pratica Premafin-Fonsai, se aveva voglia di diventare il direttore generale della compagnia che stava attraversando un periodo non certo facile. Ligresti, occorre ricordarlo, era buon amico dell'ex prefetto di Bologna e attuale ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, madre di Piergiorgio Peluso. La chiamata in Fonsai, dunque, a prima vista sembrava un modo per affidare la gestione finanziaria del gruppo in mani esperte e soprattutto affidabili. Peluso e Unicredit accettarono ma data la delicatezza dell'incarico il manager chiese e ottenne un contratto, firmato dall'allora presidente di Fonsai Jonella Ligresti, che prevedeva appunto un paracadute di tre anni nel caso le cose avessero preso una piega a lui non gradita. Previsione azzeccata. Già a settembre 2011 Peluso si presentava da Salvatore Ligresti dicendo che la compagnia aveva bisogno di un nuovo, imponente aumento di capitale in quanto quello appena realizzato si era rivelato insufficiente. Già in quel momento Ligresti capì di aver fatto un grande errore per essersi messo in casa un "guastatore" più che un fidato manager. A un anno di distanza la famiglia siciliana ritiene che l'azione di Peluso all'interno del gruppo Fonsai sia stata deleteria e frutto di un complotto con Mediobanca e Unicredit per sfilare a loro il controllo della compagnia. Aver svalutato le riserve per un ammontare superiore a quello richiesto dall'Isvap (che per diversi anni non aveva mai chiesto niente), non aver proceduto con le dismissioni che erano in programma, cambiato la società di consulenza che provvedeva alla valutazione degli immobili, ha in effetti fatto emergere un buco da un miliardo di euro che è stato cavalcato alla grande dagli uomini di Mediobanca i quali hanno poi organizzato l'aumento di capitale da 1,1 miliardi. E la Fonsai oggi si ritrova nelle mani dell'Unipol i cui immobili e le riserve non sono stati svalutati e che presenta all'attivo potenziali minusvalenze sul portafoglio investimenti che non sono state prese in considerazione al momento della redazione dei concambi di fusione. Ora i Ligresti sperano che la partita non sia ancora chiusa, che la magistratura riesca a legare insieme i fatti che loro hanno denunciato, e che le valutazioni delle compagnie che andranno a fondersi siano effettivamente oggetto di revisione prima che la fusione vera e propria si realizzi nei prossimi mesi, come è scritto nel prospetto informativo che ha accompagnato l'aumento di capitale. Intanto Peluso ha trovato velocemente un nuovo lavoro grazie alle banche che lo hanno sempre sostenuto: è stato Gaetano Miccichè, direttore generale di Intesa Sanpaolo, a proporlo per la Telecom e Mediobanca ha dato immediatamente il suo benestare.

Anche lì, d'altronde, potrebbe esserci bisogno di ripulire ulteriormente i conti»,

si chiede di sapere:

se risulti rispondente al vero che, a fronte delle fortissime perdite dei piccoli azionisti e degli storni di circa 60 milioni di euro ai consiglieri, specie della famiglia Ligresti, la compagnia stia per corrispondere all'ex direttore generale di Fonsai Piergiorgio Peluso, dopo un solo anno di lavoro in Fondiaria Sai, approdato da pochi giorni sulla poltrona di direttore finanziario di Telecom Italia, una buonuscita di 3,6 milioni di euro,mentre al suo vice Gianandrea Perco, anche lui già uscito dal gruppo assicurativo, 1,7 milioni, tutti da pagare a novembre;

se risulti vero che la responsabilità di un contratto così generoso sia ascrivibile ad Unicredit, principale creditore delle società che facevano riferimento alla famiglia Ligresti e che stava per sottoscrivere un aumento di capitale di Fonsai e Milano Assicurazioni che avrebbe comportato un ulteriore esborso di 170 milioni di euro, oggi svalutati a 20 milioni, ed alla nomina di Peluso, allora capo dell'*investment banking* Italia di Unicredit che aveva seguito da vicino la pratica Premafin-Fonsai, a direttore generale della compagnia;

se il contratto d'oro, firmato dall'allora presidente di Fonsai, Jonella Ligresti, che prevedeva appunto un paracadute di tre anni nel caso le cose avessero preso una piega a lui non gradita, non debba indurre il Governo a mettere un tetto alle retribuzione dei *manager* pubblici e privati;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per offrire un minimo di tutela ai piccoli azionisti investitori, a giudizio dell'interrogante schiacciati e stritolati tra l'avidità dei *manager* delle società quotate in borsa e l'omessa vigilanza di autorità preposte ai controlli.

(4-08491)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a giudizio dell'interrogante la legge anticorruzione, enfaticamente presentata come la soluzione di un fenomeno preoccupante che assieme all'evasione fiscale avvelena l'economia ed ammorba la concorrenza, rischia di essere uno specchietto per le allodole che, invece di risolvere, aggrava ancor di più i problemi. L'articolo pubblicato su «Lettera 43» del 19 ottobre 2012 dal titolo: «Csm boccia l'anticorruzione "Pene lievi, così il sistema gira a vuoto"» chiarisce le preoccupazioni dell'organo di autogoverno dei giudici;

nell'articolo citato si legge: «A pochi giorni dalla strenua difesa da parte del ministro Paola Severino del suo operato contro i suoi detrattori, da lei definiti "i grilli parlanti", il Csm ha stroncato il ddl anticorruzione. (...) L'organismo di autogoverno della magistratura ha giudicato le riforme alla concussione per induzione, contenute nel testo, "un arretramento particolarmente significativo", a causa delle pene previste, giudicate troppo basse. In otto pagine il Csm non avrebbe risparmiato critiche al decreto

Severino che, dopo essere passato al Senato, sarà definitivamente votato, il 22 ottobre, nella commissione per le Riforme. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Michele Vietti ha cercato di mediare: "Il parere sarà sostanzialmente positivo, seppure permangano alcune criticità", La Repubblica ha anticipato il contenuto del documento redatto dal Csm in merito, per accogliere l'allarme lanciato dall'organismo che chiede di "porre in evidenza il grave rischio di avviare riforme di diritto sostanziale, inserite nell'attuale metodo di calcolo della prescrizione dei reati, che possono far lavorare a vuoto il sistema". Nel documento del Consiglio sono contenute critiche durissime a partire dal nodo più discusso di questa manovra, la concussione (o corruzione) per induzione. Al momento, spiega il quotidiano di Ezio Mauro, nel codice penale c'è una sola concussione, articolo 317, punita da 4 a 12 anni, con prescrizione 15 anni. Se passa l'attuale testo del ddl anti-corruzione ce ne saranno due. La prima concussione per costrizione sarà punita da 6 a 12 anni con stessa prescrizione; mentre la seconda, ovvero quella per induzione, prevederà pene da 3 a 8 anni, con prescrizione a 10 anni. Ed è proprio su questi due punti che si alza la voce del Csm, secondo cui data la brevità della pene sarebbero a rischio, di conseguenza, i processi in corso. "La condotta di induzione, il nuovo articolo 319 quater, prevede una sanzione edittale sensibilmente inferiore a quella fino a oggi applicata. Ciò oggettivamene costituisce un arretramento particolarmente significativo nell'attività di contrasto di un comportamento che oggi risulta essere la forma statisticamente più diffusa di integrazione del reato di concussione", si legge nella nota del Consiglio che sottolinea, tra l'altro, come la concussione sia la forma di reato "statisticamente più diffusa". Per questo l'organismo torna a precisare: "Oltre che sul piano operativo, con la sensibile riduzione dei termini di prescrizione del reato, la diminuzione di pena costituisce un segnale simbolico incoerente con le intenzioni che animano l'impianto complessivo delle modifiche proposte, volte a determinare un rafforzamento del contrasto al fenomeno illecito". Sotto accusa anche un'altra norma contenuta nello stesso reato, ovvero quella "di punire anche la condotta della vittima della concussione per induzione". Per il Csm, anche questa "è una scelta che suscita perplessità. La pena prevista, per la sua entità, fino a tre anni, non è probabilmente in grado di costituire un serio deterrente. D'altra parte essa avrà molto probabilmente l'effetto di ostacolare le indagini nei reati di concussione per induzione, atteso che crea un nesso di solidarietà criminale tra i protagonisti della fattispecie, normalmente uniti da un patto segreto privo di tracce ulteriori, che condividono l'interesse a evitarne l'accertamento". E così consiglia "un'ipotesi di non punibilità della vittima o una forte attenuazione della sanzione se collabora", magari distinguendo "tra chi subisce l'induzione per pura coazione psicologica da chi persegue un proprio vantaggio". Non convincono i nuovi reati, come il traffico d'influenze e la corruzione tra privati. Preoccupano anche i nuovi reati introdotti, come il traffico d'influenze e la corruzione tra privati. Dopo un preambolo in cui si dice che "costituiscono un utile arricchimento all'armamentario punitivo dello Stato", il Csm afferma: "Deve

osservarsi come l'efficacia appare fortemente condizionata dall'esiguità della pena edittale stabilita. La sanzione massima a tre anni preclude l'utilizzo delle intercettazioni che, in contesti fortemente connotati dalla relazione personale tra le parti coinvolte, sono di fondamentale utilità". Per poi attaccare duramente la prescrizione che, con quella pena, sarà "assai breve". Bocciata anche la corruzione tra privati "limitata alle sole figure apicali delle società commerciali", punibile se vi è "un danno per la società", e "procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, pur afferendo a condotte spesso dannose per l'intera collettività". Ultima critica del Csm al testo Severino è per il falso in bilancio e il reato di autoriciclaggio, che giudica ignorati nel ddl»;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

una ben consolidata cricca annidata e ramificata nei gangli del potere politico, economico, istituzionale, ha condizionato molte scelte imprenditoriali, favorito gli appalti delle grandi opere, innescato un *virus* nelle nomine pubbliche, mentre la commistione tra politica ed affari, con faccendieri – diretta emanazione di settori delicati del Governo, come Luigi Bisignani che ha riconosciuto le sue colpe patteggiando la pena a 19 mesi di carcere – ha dato il colpo di grazia all'Italia, ai primi posti nel non invidiabile *palmares* internazionale della corruzione. In un articolo pubblicato in data 22 ottobre 2012 su «Affari & Finanza» di «Repubblica» dal titolo: «La cricca all'opera, Nastasi alla Scala, chi spinge l'uomo di Letta e Bisignani», Alberto Statera traccia il profilo di un potere burocratico-amministrativo, causa, a giudizio dell'interrogante, del fenomeno corruttivo che continua ad avvelenare l'Italia: «"Paura alla Scala", il racconto che Dino Buzzati scrisse nel 1949 dopo l'attentato a Togliatti, narrava della borghesia milanese che temeva un attacco degli eversori "rossi". Stavolta la borghesia "scaligera" progressista, che dopo aver sopportato per anni il sindaco Letizia Moratti e il governatore Roberto Formigoni ha votato per l'"arancione" Giuliano Pisapia a palazzo Marino, non ha paura dei "rossi", ma di quella lobby che nei quasi vent'anni di berlusconismo ha occupato tutti i principali posti di sottogoverno sotto l'egida del "sistema" Letta-Ermolli, rispettivamente plenipotenziario romano e ambrosiano. Il sovrintendente Stéphane Lissner andrà a dirigere l'Opéra, la "grande boutique" di Parigi, come la definì Giuseppe Verdi, e già sono cominciate le manovre per conquistare il suo posto alla guida di uno dei più celebri teatri del mondo, ultimo grande "salotto" borghese dell'ex capitale morale della nazione, ridotta a suk mediorientale dalla seconda Tangentopoli. Anzi, da una Tangentopoli continua, che dal 1992 della Baggina e di Mario Chiesa ha preso la lena di una pandemia incurabile. Lissner ha fatto l'identikit del suo successore: "Deve avere visione sul futuro, su un mondo sempre più moderno, possedere una visione artistica e sociale e un profilo internazionale". E, naturalmente, deve avere una competenza musicale assoluta, come richiede la comunità melomane, dai loggionisti, agli abbonati, agli orchestrali. Per cui immaginate la sorpresa di Giulia Maria Crespi, dell'avvocato Cesare Rimini o dello stesso Pisapia, quando ha cominciato a circolare un nome che li deve aver fatti

sobbalzare. Quello di Salvatore Nastasi, detto Salvo, giovane promessa della lobby di Gianni Letta e Luigi Bisignani, specializzata, tra l'altro, nell'attività di ufficio di collocamento ai vertici delle poltrone pubbliche (e private) dei propri adepti. Questo trentanovenne che fa coppia fissa con Gaetano Blandini, appena catapultato ai vertici della Siae con uno stipendio di mezzo milione l'anno, dipendente del ministero dei Beni Culturali, capo di gabinetto, con Rutelli e con Bondi, è direttore generale del settore "spettacolo dal vivo". Ma la sua influenza nelle stanze ministeriali è tuttora ben superiore al ruolo ricoperto anche con Lorenzo Ornaghi, ex rettore della Cattolica e ministro (...). È Nastasi, intimo del cardinal Crescenzio Sepe, ex dominus di Propaganda Fide, che si è occupato degli appalti per la ricostruzione del teatro Petruzzelli e del Parco della musica di Firenze, ed è finito nelle intercettazioni dell'inchiesta sui Grandi Eventi, che ha portato in carcere, tra gli altri, Angelo Balducci, snodo-chiave della Cricca e dei molteplici affari all'ombra della Protezione Civile targata Bertolaso. Nei confronti del piduista Luigi Bisignani, che ha patteggiato la condanna a un anno e sette mesi per lo scandalo detto della P4, il Rasputin del ministero dei Beni Culturali ha una sorta di devozione. "Ho un messaggio da parte del dottor Nastasi.... – si legge in un'intercettazione dell'inchiesta P4 – chiedeva al dottor Bisignani di poter avere diciamo la sua autorizzazione per fissare un appuntamento con il dottor Geronzi". La paura corre tra gli "scaligeri": "Non è che anche qui metteranno la Minetti di turno?"»,

si chiede di sapere:

se il Governo, dopo l'approvazione del disegno di legge anticorruzione sul quale è stata posta la questione di fiducia e dopo aver ammesso tardivamente alcune criticità, intenda promuovere con urgenza il rafforzamento di quelle disposizioni criticate perfino dal Consiglio superiore della magistratura in merito alla corruzione tra privati «limitata alle sole figure apicali delle società commerciali», punibile se vi è «un danno per la società», e «procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, pur afferendo a condotte spesso dannose per l'intera collettività», ripristinando il falso in bilancio ed il reato di autoriciclaggio;

se non ritenga doveroso scongiurare la nomina a direttore della Scala di Salvatore Nastasi, a quanto risulta dall'articolo citato vicino a Gianni Letta e Luigi Bisignani, specializzata, tra l'altro, nel «collocamento» ai vertici delle poltrone pubbliche (e private) dei propri adepti, come pare essere accaduto con la nomina di Gaetano Baldini ai vertici della Società italiana degli autori ed editori con uno stipendio di mezzo milione l'anno;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che faccendieri molto influenti, che all'interrogante risultano vicino ad importanti personalità, come Nastasi, finito nelle intercettazioni dell'inchiesta sui Grandi eventi, che ha portato in carcere, tra gli altri, Angelo Balducci, snodo-chiave della cricca e dei molteplici affari all'ombra della Protezione civile guidata da Bertolaso, possano ancora esercitare la loro influenza in posti chiave all'ombra di Luigi Bisignani, che, come si legge nell'articolo ci-

tato, avrebbe patteggiato la condanna a un anno e sette mesi per lo scandalo detto della P4.

(4-08492)

D'ALIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con lettera del 28 dicembre 1949, dell'allora direttore dell'Archivio di Stato di Palermo alla «Sezione di Archivio di Stato di Messina», si dichiarava la presenza in quell'Istituto di scritture provenienti da Magistrature ed Enti della città di Messina, che venivano accuratamente elencate;

con successiva nota del 17 agosto 1951, il direttore dell'Archivio di Stato di Messina esponeva, con ricchezza di particolari e di argomentazioni giuridiche, al Ministero dell'interno – Ufficio centrale per i beni archivistici – da cui allora l'Archivio dipendeva, le motivazioni e le ragioni per cui il gruppo di 2.241 pergamene dovesse essere riportato nella sua naturale sede, cioè Messina;

in realtà, però, il materiale presente a Palermo risultava essere molto più consistente rispetto alle citate pergamene, come lo stesso direttore dell'Archivio di Stato di Palermo dichiarava in una sua nota del 28 dicembre 1949;

precisamente, ci si riferisce al Fondo Corporazioni religiose soppresse (n. 2.241 pergamene consegnate nel 1877 dall'Intendenza di Messina all'Archivio di Stato di Palermo per essere inventariate e regestate); Ex Case dei Gesuiti in Sicilia (n. 481 volumi consegnati all'Archivio di Stato di Palermo nel 1915); Tesoreria di Sicilia (n. 683 volumi, che fanno parte del fondo archivistico finanziario); sono parte, poi, dei rispettivi fondi archivistici: i «riveli» dei secoli XVIII-XIX; le carte del Priorato di Messina della Commenda della Magione e scritture diverse;

come si può evincere dal sovresposto elenco, la documentazione relativa alla città di Messina, ma conservata a Palermo, è notevolissima. Ora, escludendo quella che riguarda la città di Messina, ma che non proviene da essa (Tesoreria di Sicilia, riveli e carte del Priorato), le pergamene del fondo Corporazioni religiose soppresse e i volumi delle ex Case dei Gesuiti sono stati prodotti proprio nella città di Messina e riguardano conventi e monasteri della cittadina e della sua Provincia, di cui l'Archivio di Stato cittadino conserva le carte, che formano un complesso archivistico di n. 2.058 registri, cui sono da aggiungere circa 150 pergamene di diverse Corporazioni religiose;

ciò che si metteva in luce nella citata nota del 17 agosto 1951 era la illegittimità dell'atto compiuto dall'Intendenza di Messina, che avrebbe dovuto versare le carte proprio al locale Archivio di Stato per la sua esclusiva competenza territoriale. Il fatto che questo Archivio non avesse allora un archivista paleografo in grado di leggere, schedare, inventariare e studiare le pergamene pare essere una giustificazione non sostenibile a fronte della privazione di un bene culturale di enorme importanza per la città. Ammettendo pure che quella motivazione avesse potuto avere cittadinanza in quel preciso momento storico, essa non poteva più reggere successiva-

mente perché, a partire dal 1955, l'Archivio di Stato di Messina ha sempre avuto direttori diplomati in paleografia;

d'altronde, la non giustificazione dell'atto compiuto dall'Intendenza di Messina nel 1877 è provata dal regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, che, all'art. 24, prescriveva che il materiale confiscato alle Corporazioni religiose soppresse dovesse essere consegnato alle biblioteche pubbliche e ai musei della rispettiva provincia, mentre gli archivi venivano acquisiti dagli Uffici del Registro competenti per territorio. Successivamente, con il regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552, (poi abrogato) si confermava il principio della territorialità provinciale (art. 3), disponendo che gli atti delle cessate Corporazioni religiose venissero depositati nell'Archivio di Stato esistente nel capoluogo di provincia in cui esse avevano avuto o avevano ancora sede;

agendo nel 1877, cioè due anni dopo l'entrata in vigore del citato regio decreto n. 2552 del 1875, l'Intendenza di Messina compì un atto non conforme alla prescrizione. D'altronde, gli atti furono portati a Palermo esclusivamente come «deposito temporaneo», cioè solo per il tempo strettamente necessario al loro inventario e registrazione. Dopo di che sarebbero dovuti rientrare a Messina;

con nota dell'8 gennaio 1952, il direttore dell'Archivio di Stato di Messina ribadiva la precedente richiesta di restituzione dei fondi archivistici, che si estendeva ora anche ai documenti citati nella lettera del 1949, che sarebbe stato opportuno custodire nell'Archivio di Stato di Messina perché provenienti da Enti o Uffici messinesi;

qualche anno dopo, con foglio del 21 luglio 1955, il direttore dell'Archivio di Stato di Messina scriveva al Ministero dell'interno – Ufficio centrale per gli Archivi di Stato –, di avere saputo per vie non ufficiali che, mentre veniva riconosciuta la fondatezza dei suoi rilievi, si sarebbe ritenuta, tuttavia, ormai inopportuna la restituzione delle pergamene a Messina, perché questo avrebbe privato Palermo di documenti ormai da tempo utilizzati in quella sede dagli studiosi. Pur non discutendo nel merito tale risoluzione, non condivisa, egli suggeriva ragionevolmente di lasciare a Palermo i *microfilms* delle pergamene e di portare in ogni caso tutti gli originali a Messina, loro sede naturale. In tal modo, a suo giudizio, si sarebbe ottenuta la soluzione più equa;

il problema del trasferimento veniva di nuovo affrontato dodici anni dopo. È interessante notare come nel verbale della riunione tenutasi a Palermo il 23 maggio 1967, di tutti i direttori degli Archivi di Stato siciliani, al punto IX dell'ordine del giorno veniva posta la questione che occorreva provvedere al trasferimento dei fondi archivistici che si trovavano in un determinato Archivio e che chiaramente appartenevano ad un altro, con ciò confermando la ragionevolezza delle osservazioni e delle motivazioni poste a base della restituzione avanzata da Messina nei confronti di Palermo e senza che alcuno dei presenti sollevasse obiezioni contro tale proposta;

il 7 giugno 1967 il Ministero dell'interno – Direzione generale degli Archivi di Stato – emanava la circolare n. 43 nella quale, in forza delle

deliberazioni verbalizzate nelle riunioni dei direttori degli Archivi di Stato di ogni regione, ravvisava la necessità di una rilevazione del materiale archivistico conservato in Archivi diversi da quelli cui tale documentazione effettivamente competeva, al fine di procedere al trasferimento di tali fondi archivistici agli Istituti di appartenenza. Pertanto si invitavano gli Archivi interessati a trasmettere motivate proposte di trasferimento degli atti, previa intesa con gli Archivi che al momento li detenevano, ai quali pure si sollecitava un parere in proposito. Infine, si raccomandava di limitare le richieste alla documentazione conservata in luogo diverso da quello di origine per motivi puramente contingenti, quali, ad esempio, mancanza di un Archivio di Stato competente per territorio, carenza di scaffalatura, e non per motivi storici o amministrativi;

la documentazione relativa alla città di Messina rientrava quindi esattamente nei casi sovresposti e, quindi, doveva essere ricondotta alla sua sede naturale;

con nota del 22 settembre 1967, prot. 541, il direttore dell'Archivio di Stato di Messina, poneva di nuovo la questione del trasferimento degli atti da Palermo. Il Ministero dell'Interno, interpellato in proposito, prima di pronunziarsi, chiedeva all'Archivio di Stato di Palermo i necessari elementi di giudizio per il parere da esprimere in merito a tale proposta, invitando anche il direttore dell'Archivio di Stato di Messina a trasmettere copia della nota del 22 settembre al collega dell'Archivio di Stato di Palermo;

dopo questa data non si trova più altra documentazione nell'Archivio di Stato di Messina relativa a tale questione, mancando anche la risposta ministeriale alla richiesta di restituzione degli atti avanzata dall'Archivio di Stato di Messina;

ovviamente, si presume che, se risposta ci fu, essa fu negativa e gli atti rimasero incardinati presso l'Archivio di Stato di Palermo, che tuttora li detiene;

alla luce di quanto sopra, pare opportuno soddisfare una legittima esigenza ripetutamente avanzata nel tempo dall'Archivio di Stato di Messina (vedasi, non ultima, la missiva che il direttore, in data 4 luglio 2012, indirizza al Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi), che si fa interprete del sentimento di un'intera cittadinanza, ai fini di sanare un atto che disattese le allora disposizioni normative e che, se pure allora fosse stato supportato da valide motivazioni per cui il «temporaneo deposito» potesse essere spiegato e compiuto, oggi non lo è più. Non ci sono infatti giustificazioni che legittimino che una situazione contingente si sia potuta tradurre in una sistemazione a tempo indeterminato;

a parere dell'interrogante restituire a Messina la documentazione in questione significa corrispondere a non osservate disposizioni ma, sopratutto, vuol dire non privare ulteriormente la città di una parte notevolissima della sua memoria, in aggiunta alla «razzia» compiuta dagli Spagnoli nel 1678, ai danni conseguenti il terremoto del 1908 e alla distruzione di

un intero archivio (circa 100.000 registri) causata dai bombardamenti angloamericani del 25 maggio 1943;

a tutto ciò si aggiunga che oggi l'Archivio di Stato di Messina è ubicato in una sede spaziosa, igienicamente conforme, aerata, luminosa e ampia, con depositi che, nel momento in cui saranno riempiti di scaffalatura, potranno ospitare circa 15 chilometri di fondi archivistici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga appropriato, dopo tanti anni, valutare l'opportunità di soddisfare l'esigenza ripetutamente avanzata dall'Archivio di Stato e restituire alla città di Messina la citata documentazione, e, qualora ritenga che ne ricorrano gli estremi, quali misure intenda adottare affinché, quanto prima, alla comunità messinese sia riconsegnata la parte più notevole ed interessante della sua memoria documentaria.

(4-08493)

SPADONI URBANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante la Regione dell'Umbria, Assessorato alla cultura, aveva richiesto un contributo per la manifestazione denominata «Umbria jazz» – ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 novembre 2007 – e la Commissione consultiva della musica, in data 15 novembre 2011, ha ritenuto l'istanza presentata non conforme ai criteri di qualità di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale;

notoriamente i maggiori interpreti del *jazz* mondiale sono stati presenti nelle varie edizioni di «Umbria jazz», che non solo richiama ogni anno decine di migliaia di turisti da tutto il mondo, ma rappresenta uno dei momenti espressivi e creativi più alti di questo tipo di musica a livello internazionale;

a seguito di questa manifestazione, in 26 edizioni, si sono formati oltre cinquemila studenti che hanno potuto studiare e fare pratica con maestri di primo livello;

la formula con cui si esprime questo *festival* della musica è particolarmente curata, attuandosi in uno scenario irripetibile, dove viene contestualizzata la creazione di momenti musicali che coinvolgono pubblico e autori, facendo di Perugia un unico palcoscenico di rappresentazioni;

«Umbria jazz» ha una enorme rilevanza non solo sul piano culturale, ma anche come «vetrina» per una regione che si fa conoscere all'estero proprio con questo strumento, il quale risulta pertanto vitale per il turismo;

l'interesse per «Umbria jazz» è riscontrabile negli oltre quarantamila spettatori paganti che hanno partecipato alle rappresentazioni del 2011 e nel fatto che più di centoventimila sono stati i contatti del sito nei giorni degli spettacoli, con un'affluenza di stranieri che ha superato quella degli italiani;

ritenendo alla luce di quanto detto, impossibile non classificare «Umbria jazz» tra le manifestazioni di eccellenza a livello nazionale;

ritenuto altresì che il mancato accoglimento dell'istanza di cui in premessa possa essere avvenuto, probabilmente, o per qualche cavillo burocratico o per mancanza di approfondimento e verifica della realtà rappresentata dall'evento culturale perugino,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario approfondire le motivazioni addotte dagli esperti in relazione alla valutazione dell'evento perugino, certi, come dimostrano i fatti, della sua validità, e, quindi, rivedere la graduatoria delle manifestazioni meritevoli di essere ammesse al contributo, così da inserirvi anche «Umbria jazz» ed assicurare un contributo congruo alla sua importanza.

(4-08494)

SARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Gorizia vanta un credito nei confronti del Ministero dell'interno pari a 801.345 euro;

in particolare, il Comune di Gorizia, dalla scadenza del contratto per l'occupazione di un immobile di proprietà in uso ancora oggi alla Polizia di Stato, avvenuta il 1° giugno 2009, non riceve più alcuna corresponsione dei canoni annui;

ad oggi la Polizia di Stato continua, quindi, ad occupare l'immobile nonostante l'assenza di un atto pattizio e senza corrispondere alcunché;

la bozza di detto atto pattizio, già condivisa dal Comune e dal Ministero dell'interno, è ferma da mesi proprio negli uffici del Ministero medesimo;

premesso, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Gorizia, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, che disciplinano le modalità con le quali il Comune capoluogo sostiene gli oneri ordinari delle istituzioni di competenza, ha sostenuto, dal 2009 ad oggi, le spese relative al Tribunale, alla Procura della Repubblica e al giudice di pace per un ammontare di 1.339.277 euro, di cui devono ancora essere rimborsati 670.647,30 euro;

il Comune di Gorizia attende anche il rimborso di detta somma da parte del Ministero dell'interno;

preso atto che il Comune di Gorizia, che attende dal 2009 la corresponsione dei crediti spettanti, non può più sopportare detti elevati costi,

l'interrogante chiede di sapere entro quali tempi il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla corresponsione dei crediti vantati dal Comune di Gorizia.

(4-08495)

PERDUCA, PORETTI. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* – Premesso che:

secondo quanto riportato da «Il Mattino» in data 7 ottobre 2012, nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli è stata riscontrata la pre-

senza di un internato sottoposto da cinque anni ad una misura di sicurezza applicata in via provvisoria;

a rendere nota tale vicenda è stato Mario Barone, portavoce dell'associazione Antigone Campania;

considerato che:

nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, vi sono circa 120 internati, di cui 25 internati provvisori ai sensi dell'art. 206 del codice penale;

la misura di sicurezza provvisoria conferisce all'internato uno *status* giuridico che non gli consente di conoscere quando potrà terminare l'internamento e/o quando verrà preso in carico dai servizi di salute mentale competenti per territorio,

si chiede di sapere:

se quanto denunciato in premessa risulti corrispondente a verità;

in caso affermativo, quali risultino essere le ragioni della durata di tale trattamento;

se il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari avrà effettivamente luogo entro il 31 marzo 2013, come previsto dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

(4-08496)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

l'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la deliberazione in attuazione di esso determinano il riordino delle province, individuando, quali condizioni di sopravvivenza delle stesse, una dimensione territoriale di almeno 2.500 chilometri quadrati ed una popolazione residente non inferiore ai 350.000 abitanti;

ai Comuni rientranti nelle province che non possiedono i requisiti necessari a mantenere la propria autonomia è data facoltà di esercitare un potere di iniziativa con il quale deliberare l'adesione ad altra provincia limitrofa;

tale potere di iniziativa si estrinseca in un atto del Consiglio;

la provincia di Taranto, avendo una dimensione territoriale inferiore ai 2.500 chilometri quadrati e, quindi, non rispettando una delle predette condizioni, rientra tra le province da riordinare;

a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni di 16 consiglieri comunali, il Comune di Manduria risulta commissariato dal 19 marzo 2012, oltre che sottoposto, su delega del Ministro dell'interno, ad accesso ispettivo antimafia, disposto pochi giorni prima dello scioglimento per motivazioni politiche, dal Prefetto di Taranto Claudio Sammartino;

trovandosi in una situazione politico-istituzionale complessa, la comunità di Manduria non ha potuto esercitare il suo diritto di iniziativa in merito al tema in oggetto;

a quanto risulta agli interroganti il commissario prefettizio, dottor Aldo Lombardo, ha chiesto alle forze politiche presenti a Manduria di esprimersi a riguardo, limitandosi a inviare alla regione Puglia le intenzioni degli stessi insieme ai risultati di un sondaggio *on line* svolto dal giornale locale denominato «La Voce di Manduria»;

a seguito di un diffuso malcontento della popolazione manduriana, si è costituito il Comitato civico «Decidiamo insieme a quale provincia appartenere», col chiaro intento di dare la possibilità alla popolazione di esprimere la propria scelta attraverso una petizione popolare che in poco più di dieci giorni ha visto la partecipazione di circa 2.000 cittadini (il 10 per cento degli aventi diritto al voto), registrando risultati inequivocabili: il 95,4 per cento dei partecipanti si è espresso a favore di un rientro nella provincia di Lecce, mentre il restante 4,6 per cento per l'altra ipotesi di accorpamento delle due province di Taranto e Brindisi in una sola;

risulta agli interroganti che, malgrado la significativa partecipazione popolare, tale iniziativa non ha prodotto alcun risultato in quanto il commissario prefettizio non ha voluto prenderla in considerazione dando seguito alla stessa con un atto ufficiale, dicendosi impossibilitato ad ufficializzare qualsiasi tipo di decisione anche a seguito di un *referendum* consultivo cittadino, dichiarando di non averne i poteri, nonostante egli eserciti, in questo contesto transitorio, i poteri del Consiglio comunale,

si chiede di sapere quali iniziative straordinarie di competenza il Governo intenda adottare al fine di consentire alla cittadinanza di Manduria, già drammaticamente penalizzata dalla difficile situazione politico-istituzionale e quindi sociale, di esercitare il diritto-dovere di partecipazione ai processi decisionali della propria comunità.

(4-08497)

VITA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto l'asta per l'assegnazione delle frequenze;

i canali 61-69 della banda 800, destinata al servizio di telefonia mobile, dovranno essere liberati entro il 31 dicembre 2012, in cambio di un indennizzo per le emittenti locali come risarcimento del danno subito;

nove sono le frequenze sottratte all'emittenza locale e, a fronte del riconoscimento di una determinata cifra di rimborso, è stato indetto un bando per i possessori di frequenze;

nel bando sono stati stabiliti sia i requisiti per il volontario rilascio sia le procedure di modificazione degli attuali diritti d'uso;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012 ha fissato che, in caso di volontarie dismissioni delle nove frequenze, la procedura risulterebbe conclusa, mentre, nel caso in cui il numero sia inferiore al necessario (ossia a 9), si deve procedere al recupero

delle frequenze mancanti, mediante bando e graduatoria di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

le somme già stabilite per gli indennizzi, non utilizzate per le volontarie dismissioni, saranno assegnate, al pari dei soggetti volontari, alle emittenti escluse costrette a restituire le frequenze;

in data 5 settembre 2012, in adempimento al decreto ministeriale del 23 gennaio 2012, la DGSCER (Direzione generale Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione) ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle indicazioni per la riassegnazione delle frequenze non solo per le regioni in cui le volontarie dismissioni non abbiano raggiunto il numero necessario, ma per tutte le otto regioni interessate al volontario rilascio, con ciò violando le norme stesse del decreto di cui si farebbe adempimento;

il bando non prevede solo la restituzione delle frequenze necessarie, ma, a giudizio dell'interrogante in violazione del decreto ministeriale, mette in assegnazione in tutte le regioni interessate un numero di frequenze minori rispetto alle attuali in uso detratte le 9 oggetto del decreto ministeriale,

si chiede di conoscere:

quale iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre termine ad una grave disparità di trattamento tra le emittenti dimissionate;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'iniziativa della DGSCER;

quali misure intenda adottare per sospendere le decisioni dipartimentali, per riportare le procedure per il completamento delle dismissioni delle frequenze 61/69 nell'alveo di quanto correttamente disposto dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2012.

(4-08498)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* – Premesso che:

tre gravissime questioni – tra le altre – avvelenano la vita politica ed economica italiana: corruzione, disinformazione (con un preoccupante servilismo mediatico per non disturbare il potere), il clientelismo nelle nomine pubbliche (che premiano incompetenza, impreparazione, cricche e combriccole amicali, rispetto al merito);

nell'ultimo rapporto pubblicato il 22 ottobre 2012 da Transparency International sulla corruzione percepita, l'Italia ricopre il «sessantanovesimo posto, a pari "demerito" con Ghana e Macedonia (...) con "un aggravamento progressivo" negli ultimi anni. (...) È uno dei dati contenuti nel Rapporto sulla corruzione realizzato dalla Commissione sulla prevenzione del fenomeno corruttivo presieduta dal consigliere Roberto Garofoli. Il "Corruption Perception Index" (CPI) del nostro Paese "si è attestato a 3.9 contro il 6.9 della media Ocse, su una scala da 1 a 10, dove 10 individua l'assenza di corruzione". In particolare, per il biennio 2010-2011 i

cittadini italiani ritengono che il "primato" spetti alla corruzione politica, seguita da quella del settore privato e della pubblica amministrazione»». In merito alla libertà di stampa, secondo la classifica di Reporter Senza Frontiere l'Italia è al sessantunesimo posto dopo Tanzania, Papuasia Nuova Guinea, Corea del Sud, Cipro, Slovenia e Bosnia ed Erzegovina, sia per la proprietà dei *media* in mano a banche e gruppi economici, che per gli operatori dell'informazione, che talvolta, invece di fare domande o di promuovere inchieste, si limitano a porgere il microfono o a pubblicare le veline degli uffici stampa o dei potentati economici di turno. L'inchiesta sulla P4 della magistratura, che ha portato Luigi Bisignani ad una condanna di 19 mesi, ha dimostrato una logica di clientele nelle nomine pubbliche, con le solite combriccole di amici e sodali, cricche ben identificate incaricate di occupare tutti i gangli vitali, sia nei Ministeri delicati che nelle aziende pubbliche controllate dal Tesoro, come Rai, Enel, Finmeccanica, Eni, Fintecna, Enav, Enac, Autorithy indipendenti come Consob, Isvap, AgCom, eccetera, dove, a giudizio dell'interrogante, invece di professionalità ed indipendenza, conta la vicinanza al potere politico-economico-affaristico, con gravissimo danno alla oculata gestione delle pubbliche risorse. Corruzione e clientelismo rappresentano le due facce della stessa medaglia, mentre il silenzio complice dell'informazione e la mancanza di inchieste sui pubblici comportamenti di dirigenti, componenti delle Autorità o di politici che coltivano interessi particolari, hanno portato l'Italia alla deriva;

in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» del 16 settembre 2012, dal titolo: «Firenze, "Danno erariale da 6 milioni nella gestione di Renzi in Provincia" - Il ministero del Tesoro indaga su Florence Multimedia, società in house voluta dall'attuale sindaco fiorentino. Che avrebbe "concesso un irregolare affidamento di servizi per un importo superiore a quello previsto". Inoltre avrebbe fatto "nomine di soggetti in aspettativa nello stesso ente"», Giampiero Calapà, racconta comportamenti non proprio esemplari del candidato alle primarie del Partito Democratico: «Sei milioni di euro. Su questa cifra incassata da Florence Multimedia mentre Matteo Renzi era presidente della Provincia di Firenze, la Corte dei conti e il ministero del Tesoro vogliono vederci più chiaro. A Florence Multimedia – accusa il dicastero dell'Economia e delle Finanze in una contestazione inviata a maggio – la Provincia di Firenze, presieduta da Matteo Renzi dal 2004 al 2009, ha concesso un "irregolare affidamento di servizi per un importo superiore a quello previsto dai relativi contratti di servizio", con una spesa complessiva di oltre nove milioni di euro; dei quali sei adesso sono sotto l'attenzione dei giudici contabili, che invieranno un ispettore a Firenze e, per evitare eventuali prescrizioni, hanno messo in mora tutti i dirigenti di quel periodo. Senza, quindi, la procedura prevista dalla legge e senza mai farne parola in Consiglio provinciale, sostiene il Ministero, Florence Multimedia, tra il 2006 e il 2009, incassò 9.213.644 euro. Attraverso "contratti, convenzioni, disciplinari di servizio, affidamenti al lordo (...) il cui importo triplica quello dei contratti di servizio di base". Già un anno fa il Tesoro aveva, in seguito a un'ispezione,

prefigurato un danno erariale alla Provincia proprio nel periodo di presidenza Renzi. E dalla difesa della Provincia a quelle contestazioni è nata la nuova indagine, con tanto di documento, di cui riportiamo le accuse nei virgolettati, inviato lo scorso maggio all'ente locale, sul cui trono nel frattempo non siede più Renzi, diventato sindaco e lanciato proprio in questi giorni nella corsa a Palazzo Chigi. (...) Florence Multimedia Srl (»società in house della Provincia di Firenze", come si legge nel sito internet) è nata nel 2005 per volere di Renzi che lì trasferì l'ufficio stampa, liquidandolo ed esternalizzandolo; con una situazione pessima alla fine dell'avventura dello stesso Renzi in Provincia: buco "superiore al terzo del capitale sociale. (...) Emerge una perdita stimata di 358.865 euro originatasi nel secondo semestre 2009", c'è scritto nella relazione di quel dicembre degli amministratori della stessa società. Florence Multimedia veicolò, nello stesso anno, campagne promozionali per la Dotmedia, retta da quel Davide Bancarella, in precedenza in forze alla Web & Press edizioni (dal 2007 al 2009). Quest'ultima società è quella delle fatture, datate proprio 2009, sequestrate dalla Guardia di finanza (una da 36 mila e l'altra da 45.660 euro: soldi con cui Renzi ha sempre negato di aver avuto a che fare) dopo le accuse dell'ex tesoriere della Margherita (...), in carcere da fine giugno»;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, dopo aver accettato l'invito ad una recente cena a Milano, popolata da quelli che l'interrogante ritiene squali e squaletti vecchi e nuovi della finanza spericolata, organizzata da Davide Serra, titolare del Fondo Algebris, il candidato alle primarie del Partito Democratico e Sindaco di Firenze Matteo Renzi ha partecipato ad una trasmissione del servizio pubblico Rai, pagato con il canone dei cittadini che avrebbero diritto ad una informazione obiettiva ed oggettiva, senza che l'intervistatore (in questo caso Lucia Annunziata) si limiti a porgere il microfono, evitando di porre domande scomode. Scrive ancora Giampiero Calapà su «il Fatto Quotidiano» del 21 ottobre 2012, in un articolo intitolato «Sette domande che nessuno ha fatto a Renzi»: «Matteo Renzi anche da Lucia Annunziata a "In mezz'ora" ha fatto il suo comizietto. Con botte per tutti, da Grillo (»destinato a fallire, farei a cambio solo col suo conto corrente, sul mio ci sono solo 20 mila euro«)» ad esponenti politici del Partito Democratico «ovviamente (»il suo governo origine di tutte le nostre beghe«).. Peccato. Occasione persa, mi aspettavo di più dalla direttrice dell'Huffington Post Italia. Sarebbe bastato fargliene almeno una di quelle che oggi *il Fatto Quotidiano* pubblicava sul giornale. Le ripropongo qui, caso mai qualcuno incontrasse Renzi e volesse capire meglio alcune cose. Cayman è la parola della settimana. La stilettata di» un esponente politico del Partito Democratico «a Matteo Renzi, per le sue frequentazioni milanesi, è diventata il terreno di scontro dei due contendenti alle primarie del 25 novembre. Ma Renzi ha molte altre spine, ben più concrete, a cui far fronte. La Corte dei conti continua ad interessarsi alle mosse del boy scout di Rignano sull'Arno. Dopo una condanna già inflitta alla sua amministrazione provinciale (danno erariale per 50 mila euro),

adesso gli ispettori si occupano del Comune: sotto la lente di osservazione un aumento dell'indennità a otto dirigenti municipali. Riscontrata una "carenza di idonea istruttoria e mancanza di provvedimento collegiale nell'applicazione dei parametri e nell'effettuazione della 'ripesatura'" oltre al "mancato rispetto del divieto posto dall'articolo 9 del decreto legge 78 del 2010", che pone dei tetti di spesa per il risparmio nella pubblica amministrazione. Gli argomenti che il sindaco dovrebbe spiegare cominciano ad essere troppi e ben radicati a Firenze, altro che Cayman: queste le domande che meriterebbero risposta. 1. Dal 2009, anno del suo insediamento a Palazzo Vecchio, i debiti del Comune di Firenze sono aumentati del 20 per cento. Sono state approvate ben cinquantadue delibere senza il parere di regolarità contabile, motivo per cui l'assessore al bilancio Claudio Fantoni si è dimesso parlando di "insanabili divergenze sulla gestione economico finanziaria". Non crede di aver esagerato? 2. La gestione della Provincia di Firenze, di cui è stato presidente dal 2004 al 2009, è già valsa una condanna della Corte dei conti per 50 mila euro di danno erariale, di cui 14 per sua diretta responsabilità. La Corte dei conti sta accertando anche la situazione di Florenze Multimedia, la mega struttura di comunicazione, in capo alla Provincia, che lei ha creato nel 2005; perché, come segnalato dal Tesoro, ha autorizzato "contratti, convenzioni, affidamenti al lordo, il cui importo triplica quello dei contratti di servizio di base": per una spesa totale di 9.213.644 euro. Se queste sono storie del passato, si arriva anche all'oggi; sempre la Corte dei conti indaga sugli aumenti decisi lo scorso giugno, tra le 100 e le 200 euro nette, per otto dirigenti e direttori d'area. Si può parlare di gestione disinvolta di soldi pubblici? 3. Matteo Spanò è il presidente dell'associazione Museo dei ragazzi, a cui il Comune versa un contributo annuo di 600 mila euro. Il Museo dei ragazzi organizza, ad esempio, la notte tricolore, il 16 marzo 2011, e affida la comunicazione alla Dotmedia. Ma la Dotmedia è dello stesso Spanò e di Alessandro Conticini, quest'ultimo socio della famiglia Renzi. Non crede sia inopportuno? 4. Potrebbe apparire inopportuno anche che Maria Elena Boschi sia contemporaneamente coordinatrice dei suoi comitati elettorali per le primarie e consigliere d'amministrazione di Publiacqua, una partecipata del Comune di Firenze. 5. Lei piace a destra, non si fa problemi a chiedere anche quei voti: "Così si vincono le elezioni". Ma potrebbe apparire eccessivo aver piazzato proprio Carlo Bevilacqua (il capo del Pdl in Provincia quando Renzi era presidente) alla guida di Firenze Parcheggi. Non correremo il rischio, con lei premier, di ritrovarci» un noto esponente politico del Popolo della libertà «ministro? 6. Recentemente ha detto che "Sergio Marchionne ha tradito gli operai", scatenando una guerra a distanza contro il manager Fiat, che ha risposto goffamente: "Renzi è sindaco di una piccola e povera città". Ma nel 2010 proprio lei spiegò a Enrico Mentana che, "senza se e senza ma", avrebbe votato a favore dell'accordo sottoscritto da Fim e Uilm, accordo peggiorativo delle condizioni di lavoro e di vita degli operai Fiat. Non ha mai detto una parola in solidarietà alla Fiom e ai lavoratori tesserati a quel sindacato che Marchionne, senza se e senza ma, ha discriminato. La sua idea di liberi-

smo prevede la rottamazione di Marchionne, ma anche della Fiom? 7. A Firenze era pronta la delibera per realizzare un cimitero per i feti. Opera che lei ha deciso di congelare in vista delle primarie. Infatti evita di esprimersi sui diritti civili come si eviterebbe la peste. Si sente condizionato dai suoi legami con Comunione e liberazione e con l'Opus dei? Se così non fosse, potrebbe spiegare agli elettori cosa pensa della legge 40, dell'aborto, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e dell'adozione da parte di genitori omosessuali?»,

si chiede di sapere:

se risulti rispondente al vero che Florence Multimedia, durante la presidenza di Renzi (2004-2009) alla Provincia di Firenze, abbia concesso un «irregolare affidamento di servizi per un importo superiore a quello previsto dai relativi contratti di servizio», con una spesa complessiva di oltre 9 milioni di euro, dei quali sei sono sotto l'attenzione dei giudici contabili, al di fuori della procedura prevista dalla legge e senza mai farne parola in Consiglio provinciale, con un introito di oltre 9 milioni di euro tra il 2006 ed il 2009;

se risulti vero che Florence Multimedia abbia veicolato campagne promozionali per la Dotmedia, retta da Davide Bancarella, in precedenza in forze alla Web & Press edizioni (dal 2007 al 2009), quest'ultima società destinataria di fatture, datate proprio 2009, sequestrate dalla Guardia di finanza (una da 36.000 e l'altra da 45.660 euro), soldi con cui Renzi ha sempre negato di aver avuto a che fare, dopo le accuse dell'ex tesoriere della Margherita, in carcere da fine giugno;

se risulti vero che dal 2009, anno del suo insediamento a Palazzo Vecchio, i debiti del Comune di Firenze sono aumentati del 20 per cento con l'approvazione di ben cinquantadue delibere senza il parere di regolarità contabile, che hanno portato alle dimissioni, per insanabili divergenze sulla gestione economico-finanziaria, l'assessore al bilancio Claudio Fantoni;

se, dopo la condanna della Corte dei conti per 50.000 euro di danno erariale, di cui 14 sarebbero da attribuire alla diretta responsabilità di Renzi, il Governo ritenga rispondenti ai criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, le condotte dell'ex presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi, in ordine a Florence Multimedia, la mega struttura di comunicazione, in capo alla Provincia, creata nel 2005, autorizzata a stipulare contratti, convenzioni, affidamenti al lordo, il cui importo triplicherebbe quello dei contratti di servizio di base, per una spesa totale di 9.213.644 euro, e se ritenga necessari, in una fase di *spending review*, gli aumenti decisi nel giugno 2012, tra le 100 e le 200 euro nette, per otto dirigenti e direttori d'area;

se risulti rispondente al vero che Matteo Spanò, presidente dell'associazione Museo dei ragazzi, avrebbe ricevuto dal Comune un contributo annuo di 600.000 euro per organizzare la notte tricolore, il 16 marzo 2011, affidando la comunicazione a Dotmedia, dello stesso Spanò e di Alessandro Conticini, quest'ultimo socio della famiglia Renzi;

se risulti vero che Maria Elena Boschi, nominata consigliere d'amministrazione di Publiacqua, partecipata del Comune di Firenze, sia coordinatrice dei comitati elettorali per le primarie del Sindaco Renzi, e se tali funzioni non configurino un conflitto di interesse per chi riveste pubbliche funzioni;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per evitare che il fenomeno della corruzione, dell'incompetenza e della censura sistematica della pubblica informazione possa assestare il colpo di grazia ad un grande Paese come l'Italia, le cui pubbliche funzioni sembrano appaltate a cricche e combriccole di amici intenti a coltivare interessi particolari invece del bene comune.

(4-08499)

DE ANGELIS. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che la gestione e la realizzazione dei porti turistici italiani appartenenti alla rete pubblica è affidata alla società Italia Navigando SpA la cui proprietà risulta ripartita tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (pubblica) e società Mare 2 Srl (privata);

premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante;

a tutt'oggi la rete dei porti di Italia Navigando SpA comprende le seguenti realtà infrastrutturali: 1) porti turistici esistenti: Marinara (Ravenna), marina di Procida, marina di Capri, marina di Brindisi, marina Torre Vado, marina Tricase, marina di Policoro, marina di Roccella, marina Villa Igiea, cala dei Normanni, marina di Portisco, Teulada marina; 2) porti turistici in progetto: Trieste porto lido, porto della Concordia (Fiumicino), capo d'Anzio, marina Vigliena, Diamante, marina di Balestrate;

dal sistema informativo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) di Roma si evince che è stato di recente depositato un progetto di scissione della società Italia Navigando SpA;

la scissione viene dichiarata rientrante nel quadro della ricomposizione societaria del gruppo facente capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, in accordo con le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007, nonché nel piano di riordino predisposto (anche per la parte concernente Italia Navigando SpA) dal Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia;

il piano di riordino è stato approvato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 31 luglio 2007;

l'operazione di scissione *de quo* è stata successivamente autorizzata dallo stesso Ministro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 settembre 2007, con nota dell'11 novembre 2011 prot. 22081;

l'operazione, secondo quanto dichiarato, mira a razionalizzare la struttura delle partecipazioni dell'Agenzia anche al fine di agevolare la semplificazione della operatività societaria di Italia Navigando SpA, te-

nuto conto che la società è stata implementata, a partire dall'avvio di un crescente numero di società di scopo per la realizzazione di diverse iniziative portuali. Si ritiene più efficiente raggiungere tale obiettivo attraverso la ripartizione, fra società scissa e società beneficiaria, delle partecipazioni ai capitali delle società possedute, in maniera tale da favorirne il funzionamento ed accelerare il suo sviluppo, e dunque, in definitiva, incrementarne la competitività grazie al più agile funzionamento della struttura;

viene infine dichiarato che la scissione sarebbe coerente con il piano di riordino predisposto dal Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e con gli obiettivi di rilancio dell'attività sociale, nonché funzionale all'accelerazione che si intende imprimere alle attività di sviluppo della società;

tra gli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati alla società beneficiaria (Nuova Italia Navigando SpA) come da piano di scissione depositato alla CCIA risultano assegnati: Campania Navigando Srl partecipata al 100 per cento; Porto Fiorito SpA partecipazione al 31,50 per cento; Marine di Napoli Srl in liquidazione partecipazione al 50 per cento; Teulada Navigando Srl partecipazione al 51 per cento; Stintino Navigando Srl partecipazione al 51 per cento; Bocca di Puglia SpA partecipazione al 23,67 per cento; Capo d'Anzio SpA partecipazione al 39 per cento; Marinagri Resort SpA partecipazione al 18,87 per cento; Diamante Blu Srl partecipazione al 32,65 per cento; Marina di Balestrate Navigando Srl partecipazione al 51 per cento,

si chiede di sapere;

se risultino essere state operate le necessarie attività di controllo e verifica da parte del Ministeri sull'operazione societaria;

quali risultino essere stati i criteri di assegnazione delle quote di partecipazione delle diverse società rispettivamente alla Italia Navigando SpA ed alla beneficiaria Nuova Italia Navigando SpA;

in cosa si configuri, a parere dei Ministri in indirizzo, l'interesse pubblico nella scissione societaria effettuata a fronte di un'evidente moltiplicazione degli organi societari e di una lievitazione delle spese di gestione;

quali risultino essere le strategie di sviluppo nel settore dei porti turistici che le due nuove società intendono perseguire;

quali risultino essere i rapporti patrimoniali tra i soci iniziali di Italia Navigando SpA, e cioè tra l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa SpA e Mare 2 Srl a scissione avvenuta;

se l'operazione non risulti in realtà funzionale a chiudere il contenzioso milionario con la Mare 2, ipotesi che sembrerebbe emergere sia dall'ultimo controllo della Corte dei conti sia dalla smentita che l'Agenzia ha inviato a un quotidiano nei giorni scorsi.

(4-08500)

FASANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

già con atto 3-03043 dell'11 settembre 2012, è stato censurato il degrado ambientale nel quale versa il lago artificiale in località Petrosa del Comune di Ceraso (SA) «diga Fabbrica», sito in area strettamente contigua al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che si inserisce nel panorama cilentano quale sua peculiare componente, tra le più suggestive, per la folta vegetazione che lo circonda e per l'*habitat* che offre a varie specie botaniche ed ornitologiche, nonché ittiche;

il possesso e la manutenzione del lago sono esercitati dal Consorzio di bonifica Velia, ente pubblico strumentale della Regione Campania che lo controlla ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 4 del 2003;

per quanto a conoscenza dell'interrogante la condizione di degrado del lago Fabbrica è stata denunciata dal Sindaco del Comune di Ceraso (Salerno) con ordinanza n. 31 del 25 giugno 2012, secondo cui la situazione delittuosa sarebbe ascrivibile alla responsabilità del Consorzio Velia, con sede in Prignano Cilento (Salerno) alla località Piano della Rocca, nella persona del legale rappresentante avvocato Franco Chirico;

dall'ordinanza risulta, in dettaglio, che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) – Dipartimento provinciale di Salerno avrebbe accertato che: 1) la discarica abusiva ricopre un'area di ben 1.500 metri quadrati; 2) contiene rifiuti speciali pericolosi, costituiti da: *a)* 100 tubi di cemento amianto; *b)* vari fusti metallici contenenti bitume; *c)* pneumatici fuori uso; *d)* spezzoni di materiale plastico ed altri in PVC di vario diametro; *e)* materiale ferroso;

considerato che all'interrogante risulta che il Presidente del Consorzio Velia non consentirebbe l'accesso alla documentazione relativa agli appalti conferiti dal Consorzio stesso al consigliere Cosimo Damiano Bortone, componente del Consiglio dei delegati, che gliene aveva fatto espressa richiesta a norma degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

tenuto conto che, a giudizio dell'interrogante, in presenza di una regola di generale applicazione, qual è il principio di trasparenza, e di una giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato assolutamente pacifica nel ritenere che l'amministratore di un ente pubblico vanta un diritto pieno e incondizionato all'accesso alla documentazione amministrativa dell'ente stesso, è inammissibile che il Presidente del Consorzio abbia rifiutato comunque l'accesso, impedendo ogni controllo sulla legittimità di provvedimenti assunti monocraticamente in materia di estrema delicatezza, qual è quella di affidamento di appalti complessivamente per cospicue somme, molti dei quali assegnati a trattativa privata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione e, in caso affermativo, quali provvedimenti indifferibili ed urgenti di propria competenza intenda assumere a tutela dell'ambiente vulnerato dalla discarica abusiva di

rifiuti pericolosi e tossici e a tutela della salute pubblica gravemente compromessa;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare riguardo al diniego all'accesso agli atti richiesto dal consigliere Bortone.

(4-08501)

LANNUTTI. – *Ai Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che su «Linkiesta» dell'11 ottobre 2012 si legge: «Il ministro Barca ci aveva già provato, senza successo, con l'ex titolare degli Affari Regionali Raffaele Fitto. Stavolta gli è andata bene: l'Agenzia per gestire i fondi europei si farà. All'art. 11 della Legge di stabilità 2013, licenziata qualche giorno fa dal Governo, si legge infatti: (...) È istituita l'Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministro da lui delegato alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze [...$œ. In particolare l'Agenzia: [...$œ d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari. Addio dunque al Dipartimento per la coesione economica, che dipende dal dicastero guidato da Corrado Passera, e via libera all'Agenzia. Peccato che, nel 2001, era stato lo stesso Barca, da capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del ministero dell'Economia, a creare la struttura che oggi da ministro è finalmente riuscito a depennare. Ammettendo, di fatto, il suo fallimento da dirigente nell'organizzare la struttura. Secondo i critici si tratta di una mossa puramente elettorale. Per alcune ragioni: 1) i dipendenti del dipartimento potranno scegliere di essere trasferiti all'Agenzia, ma non è detto che lo faranno. Pioggia di ricorsi in arrivo 2) Il personale previsto è di 250 unità, ma non c'è copertura finanziaria per fare nuove assunzioni 3) l'iter è piuttosto complesso: è necessario nominare un commissario straordinario a livello parlamentare facente le veci di capo dipartimento in attesa dei regolamenti di funzionamento della struttura 4) perché creare una nuova struttura quando si poteva razionalizzare e formare meglio il personale esistente? All'epoca di Fitto, l'Agenzia era stata bocciata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ieri Barca era a Bruxelles per un'audizione al Parlamento europeo, e secondo i bene informati ha portato avanti l'idea dell'Agenzia, accolta con un certo scetticismo dagli euroburocrati»;

considerato che scrive Stefano Feltri per «il Fatto Quotidiano»: «"Sono come la sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia", scherza con una battuta romanesca Fabrizio Barca, quando qualcuno gli chiede del suo destino politico. Il ministro della Coesione territoriale è uno dei pochi che in queste settimane finisce sui giornali più per quello che fa che per quanto propone o per le sue gaffe. E basterebbe questo a renderlo più credibile per il dopo-Monti dei vari Corrado Passera ed Elsa Fornero che stanno cercando una collocazione elettorale. Il problema

di Barca è che è candidato a troppe cose: la poltrona più plausibile, in questi giorni, è quella di candidato sindaco di Roma, dopo Gianni Alemanno. Ma è anche un potenziale ministro dell'Economia in un governo sostenuto dal centrosinistra. Con la giusta legge elettorale, volendo, avrebbe anche il profilo di un premier di compromesso, nel caso di una maggioranza composita. Lui risponde sempre che "lavoro a testa bassa" e non si distrae pensando al futuro. Però qualcosa sta cambiando, rispetto ai mesi scorsi, quando Barca si percepiva soltanto come il massimo esperto di fondi europei, destinato a tornare a fare il consulente del commissario europeo Johannes Hahn. Le prospettive stanno cambiando. Ma Barca è uomo pragmatico, quindi prima di prendersi nuovi impegni cerca di blindare il lavoro fatto dal suo ministero, cioè la revisione delle procedure di spesa dei fondi europei per evitare che ogni anno l'Italia perdesse miliardi di euro a causa dell'inefficienza della burocrazia e delle classi dirigenti locali. Se ne sono accorti in pochi, ma in quel sofferto testo soggetto a continue revisioni che è la legge di Stabilità 2013, Barca ha fatto mettere l'articolo 10 che istituisce l'»agenzia per la coesione". In pratica una versione parallela del ministero oggi guidato da Barca che ne erediterà le competenze, così da garantire continuità. Il ministero di Barca è oggi senza portafoglio e quindi parte della presidenza del Consiglio, soggetto alle decisioni del premier. L'agenzia invece risponderà al ministero del Tesoro e, nelle intenzioni, dovrebbe semplificare le procedure e assicurare che l'approccio di Barca – i soldi europei si spendono per progetti che hanno obiettivi chiari, con un percorso misurabile, basta fondi a pioggia – diventi permanente. Barca ha anche trovato un buon argomento per far approvare il suo progetto: trasferendo le competenze all'agenzia si risparmiano 932 mila euro subito e 2,2 miliardi nel medio termine. Il direttore generale verrà scelto da questo governo, dopo un concorso. Per Barca la cosa più semplice sarebbe traslocare dal ministero all'agenzia, per continuare lo stesso lavoro che fa oggi. Ma non sono questi i suoi progetti.»,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto esposto in premessa ed in particolare quali siano le ragioni che hanno fatto sorgere la necessità dell'istituzione di una nuova struttura, quale l'Agenzia per la coesione, che avrà gli stessi compiti della vecchia, invece di adoperarsi per far funzionare il Dipartimento per la coesione economica già esistente;

se risulti rispondente a verità che il personale previsto per l'Agenzia sarebbe di 250 unità, ma non vi sarebbe copertura finanziaria per fare nuove assunzioni, e che il possibile trasferimento dei dipendenti del Dipartimento potrebbe provocare contenziosi in materia di lavoro con ulteriore aggravio di spesa a carico della finanza pubblica;

quali iniziative, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo intenda assumere al fine di eliminare ogni possibile dubbio sorto relativamente all'origine della scelta di istituire la nuova Agenzia per la coesione, ossia che la sua istituzione sia stata motivata dall'attesa di un ritorno elettorale;

se, anche alla luce delle numerose criticità, riguardanti il disegno di legge di stabilità per il 2013, che stanno alimentando il dibattito politico relativamente alle disposizioni relative alla scuola e alla crescita del carico fiscale, o che penalizzano le Forze dell'ordine, eccetera, non ritenga necessario rivedere la proposta normativa al fine di garantire ai cittadini modifiche significative, trovando una soluzione più equa e più adatta ad incoraggiare la domanda interna invece di deprimerla.

(4-08502)

RIZZI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

è attualmente esistente un protocollo operativo denominato «CAD-CAM», dotato di lettore ottico intraorale, finalizzato ad ottenere una immagine digitale relativa alle arcate dentarie dei pazienti in previsione della necessità di realizzare manufatti protesici fissi (corone in ceramica, zirconio, eccetera);

il protocollo, qualora utilizzato da personale qualificato operativo nell'ambito odontotecnico, comporterebbe numerosi benefici sanitari ed economici nei confronti dei pazienti;

in particolare, tali benefici consisterebbero in: abbattimento significativo dei costi sostenuti dai pazienti medesimi per la realizzazione dei manufatti protesici fissi; realizzazione indubbiamente precisa dei predetti manufatti; riduzione significativa, pari a circa il 50 per cento, dei tempi di permanenza presso gli studi dentistici dei pazienti. Tale riduzione consisterebbe in un minore numero di sedute terapeutiche necessarie per la realizzazione dei manufatti protesici fissi; ridotta invasività delle procedure necessarie per la rilevazione delle impronte relative alle arcate dentarie dei pazienti. Tramite l'utilizzo del protocollo operativo sovraesposto, tale operazione non comporterebbe alcuna manovra irruenta; l'utilizzo del predetto protocollo comporterebbe una significativa riduzione degli attuali trasferimenti verso i Paesi esteri (Croazia, Ungheria, Romania, eccetera), finalizzati ad ottenere cure odontoprotesiche a minor costo, in quanto l'abbattimento degli oneri economici, unitamente alla massima precisione nella realizzazione dei manufatti protesici fissi, nonché alla obbligatoria certificazione rilasciata dal fabbricante dei medesimi, implicherebbe in favore dei pazienti odontoiatrici la possibilità di ottenere, in Italia, cure protesiche di elevata qualità a costi estremamente ridotti;

considerato che:

pressoché in tutti i Paesi europei le normative nazionali si stanno gradualmente adeguando alle direttive europee di regolamentazione della professione odontotecnica, complementare a quella odontoiatrica;

nell'operatività del protocollo denominato «CAD-CAM» il livello odontoiatrico ed odontotecnico italiano, in collaborazione, risulta il più avanzato a livello europeo;

a giudizio dell'interrogante la normativa nazionale appare particolarmente nebulosa circa il limite di operatività della figura professionale dell'odontotecnico, ma appare evidente la necessità, per un'ottimale rea-

lizzazione del manufatto, della presenza diretta dell'odontotecnico, unitamente all'odontoiatra, nella fase di rilevazione delle impronte dentali;

appare opportuno e necessario chiarire il limite, nell'attività richiamata, dell'operatività dell'odontotecnico ovvero valutare la possibilità di assumere iniziative normative che consentano l'utilizzo, da parte del personale qualificato in ambito odontotecnico, del protocollo operativo precedentemente esposto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda emanare una circolare interpretativa delle disposizioni inerenti al limite di operatività della figura professionale dell'odontotecnico, con particolare riferimento al ruolo dello stesso nella fase di rilevazione delle impronte dentali e specificatamente alla possibilità di utilizzo, da parte del professionista odontotecnico, del protocollo operativo denominato «CAD-CAM»;

se, in alternativa all'emanazione della circolare, intenda valutare la possibilità di consentire, assumendo iniziative normative in linea con quanto rappresentato in premessa, l'utilizzo da parte del personale odontotecnico del protocollo operativo denominato «CAD-CAM» (consistente in un dispositivo dotato di un lettore ottico intraorale), consentendo altresì al predetto personale la rilevazione dei dati necessari, ottenuti tramite tale dispositivo, per la realizzazione di manufatti protesici fissi.

(4-08503)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03118, della senatrice Carloni, sul contrasto alla tratta di esseri umani;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03119, del senatore Sanna, sul riconoscimento del tirocinio pregresso ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili.